



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Guido Tarantelli

Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità iscritto al n. 22925** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti con atto di citazione del 24/3/2021, depositato il 25/3/2021 nella Segreteria della Sezione, nei confronti dei signori:

1) CUTRUPI Consolato, nato a Reggio Calabria in data 07/06/1971 ed ivi residente in Crocevia Cond. S. Luca nr. 30, rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Vazzana (PEC: marianna.vazzana@avvocatirc.legalmail.it -FAX 06.97859218) e Vincenzo Floccari (PEC: vincenzo.floccari@avvocatirc.legalmail.it - FAX 06.97859218), con elezione di domicilio presso lo Studio dell'avv. Carmelo Pugliese sito in Catanzaro, Via G. Garibaldi n. 1/A;

2) FIORDALISO Giovanni, nato a Reggio Calabria in data 13/07/1970 ed ivi residente alla via Sbarre Superiore nr. 40/F, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Domenico Retez, con

	domicilio eletto presso lo studio sito in Reggio Calabria, al civico	
	26/f della via Paolo Pellicano (pec: retezfelicedomenico@pecstu-	
	dio.it; fax: 0965.810103);	
	3) BRUNI Salvatore, nato a Catanzaro in data 01/07/1976 ed	
	ivi residente alla via Metaponto nr. 4, rappresentato e difeso Cre-	
	scenzio Santuori e Raffaele Ruocco, con domicilio eletto presso lo	
	studio sito in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno n°17	
	(Pec: crescenziio.santuori@pec.it; raffaele.ruocco@avvocraticatan-	
	zaro.legalmail.it; fax 0961541105);	
	4) DE VITA Vincenzo, nato a Tropea (VV) in data 24/09/1972	
	ed ivi residente alla via Don Mottola nr. 5 – 2° Traversa, rappre-	
	sentato e difeso dall’avv. Giovanni Spataro (Pec: avv.giovanni-	
	spataro@pec.giuffre.it), con domicilio eletto presso lo studio	
	dell’Avv. Francesca Attinà, sito in Catanzaro, corso Mazzini n 4;	
	5) BOSIO Marco Angelo, nato a Crema (CR) in data 11/03/1967	
	e residente in Sergnano (CR) alla via Eugenio Conti n. 21, rap-	
	presentato e difeso dall’avv. Giacomo Carbone, con domicilio	
	eletto presso lo studio in Catanzaro, via Milano n. 15 bis (Fax:	
	0961.707875; Pec: giacomo.carbone@av-	
	vocraticatanzaro.legalmail.it);	
	6) PARLATO Giovanni, nato a Salerno in data 07/07/1967 e re-	
	sidente in Roma alla via Savona n. 7, rappresentato e difeso	
	dall’avv. Giacomo Carbone e dall’Avvocato Alessandro Ferrari,	
	con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via	
	Milano n. 15 bis (Fax: 0961.707875; Pec:	
	2	

		giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it);	
	nonché nei riguardi dei signori 7) ARAMINI Maurizio, 8) VAS-		
	SELLI Gianfranco, 9) DANDINI Angelo, 10) TRAGNA Fabrizio,		
	11) BRANCHI Settimio, per i quali ultimi il giudizio è stato defi-		
	nito, mediante rito abbreviato, con sentenza n. 72/2022 del		
	23/3/2022,		
	per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'A.N.A.S.		
	s.p.a., del danno pari complessivamente a euro 29.981.389,7,		
	oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle		
	spese di giustizia.		
	Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.		
	Uditi, all'udienza del 13 marzo 2024, il P.M. dott.ssa Maria Ga-		
	briella Dodaro e i difensori dei convenuti avv. Gloria Severino		
	(per delega degli avvocati costituiti) per Cutrupi Consolato, l'avv.		
	Retez Felice Dominico Francesco per Fiordaliso Giovanni, l'avv.		
	Ruocco Raffaele (anche per delega dell'avv. Santuori Crescenzo)		
	per Bruni Salvatore, l'avv. Spataro Giovanni per De Vita Fran-		
	cesco, l'avv. Carbone Giacomo (anche per delega dell'avv. Ferrari		
	Alessandro) per i convenuti Parlato Giovanni e Bosio marco An-		
	gelo, i quali concludevano come da verbale di udienza.		
	FATTO		
	1 – Con <u>atto di citazione</u> depositato in data 25/3/2021, la		
	Procura regionale ha evocato in giudizio gli epigrafati convenuti,		
	per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'A.N.A.S.		
	s.p.a., del danno pari complessivamente a euro 29.981.389,7,		
	3		

	oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle	
	spese di giustizia.	
	1.1. Quanto alla notitia damni , la Procura ha riferito di aver	
	aperto istruttoria a seguito di pubblicazione di notizia di stampa	
	e successivamente (in data 6/2/2018) ricevuto formale denun-	
	zia di danno dalla Guardia di Finanza per plurimi illeciti (su cui	
	pende procedimento penale n. 9422/2015 RGNR presso il Tri-	
	bunale di Vibo Valentia), perpetrati, in tesi, da funzionari pub-	
	blici (oltre che da soggetti privati), nella realizzazione dei lavori	
	di ammodernamento del Tronco 3 – Tratto II Lotto III dal Km	
	369+800 al Km 378+500 – dell’autostrada A/3 (Salerno/Reggio	
	Calabria) tra gli svincoli di Mileto (VV) e Rosarno (RC).	
	1.2. La Procura ha quindi prospettato la seguente ricostru-	
	zione delle vicende dell’appalto.	
	Il <u>progetto</u> era stato approvato da Anas il 24 dicembre 1999 per	
	un importo complessivo lordo di € 85,772 milioni per il tratto	
	tra Mileto e Rosarno; i lavori erano stati affidati, a seguito di	
	licitazione privata, all’Impresa Coopcostruttori (per una spesa	
	complessiva di euro 65,9 milioni) e consegnati il 9 gennaio 2001,	
	con scadenza in data 9/1/2003 (due anni).	
	A seguito del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, il	
	14.10.2003 Anas aveva disposto la <u>risoluzione contrattuale</u> , con	
	<i>conseguente fermo dei lavori</i> (fino ad allora eseguiti per circa il	
	21-23% come da stato di consistenza del 2004).	
	Con disposizione del Presidente n°CDG-0088034-P del	
	4	

	12/07/2007 veniva approvato il <u>primo progetto per il completa-</u>	
	<u>mento dei lavori</u> , affidati a Società Italiana per Condotte d'Acqua	
	(consegna dei lavori, avvenuta il 25/10/2007, riguardanti in	
	gran parte attività di ripristino delle opere necessarie per la pro-	
	secuzione), per un investimento pari a euro 57,4 milioni.	
	Tenuto conto del mancato completamento dell'appalto e dell'en-	
	tità dei lavori fino ad allora svolti, l'Anas ha approvato, con atto	
	n. 165731 del 12/12/2008, un <u>nuovo progetto di completamento</u>	
	<u>dell' originaria progettazione</u> (recante alcune aggiunte alcune	
	prescrizioni dell'ex Assessorato ai Lavori Pubblici – Settore 21,	
	Opere Idrauliche Calabria Meridionale dell'ex Regione Calabria,	
	Ufficio operante nella struttura della Provincia di Reggio Cala-	
	bria, ma <i>in assenza</i> dell'autorizzazione dell'Autorità di Bacino	
	relativa al PAI Calabria), elaborato da gruppo di progettazione	
	interno, con conseguente gara di appalto aggiudicata all'ATI CA-	
	VALLERI Spa - COMETAL Spa per un importo dei lavori di €	
	60.770.065,18, e successiva <i>consegna dei lavori</i> (verbale del	
	21/02/2011).	
	Quindi, con CDG 0029986-P del 05/03/2012, è stata approvata	
	una <u>prima perizia di variante tecnica</u> (svincolo di Laureana di	
	Borrello, modifiche della cantierizzazione, recupero materiali	
	provenienti da demolizione, interventi su svariate categorie di	
	lavori), motivata e proposta dal RUP unitamente alla D.L. (n.	
	1.126 del 21/02/2012), con conseguente rideterminazione	
	dell'importo dei lavori in € 62.339.873,22.	
	5	

	Con nota Prot. CDG-0008107-P del 22/01/2013 del Condiret-	
	tore Generale ANAS – su proposta dal RUP in data 10/01/2013	
	– è stata approvata in data 12/03/2013 e aggiornata al	
	06/05/2013 una <u>seconda perizia di variante</u> (Viadotto n. 3 sul	
	Torrente Mesima - soluzione di superamento di interferenza con	
	metanodotto Palmi/Martirano; adeguamento alle NTC 2008 e	
	conseguente adeguamento strutturale dei sistemi di appoggio di	
	viadotti e cavalcavia; Viadotto 2 sul Mesima opera n. 14 del pro-	
	getto di variante – intercettazione di substrato roccioso e conse-	
	guente variazione della tipologia costruttiva delle fondazioni, da	
	pali grande diametro a micropali; riscontro di modifica del letto	
	del fiume Mesima, con conseguenti opere aggiuntive; ulteriori	
	modifiche legate a fornitura di materiale vegetale per le scarpate,	
	alla realizzazione di gabbioni, ad ulteriori bonifiche, alla realiz-	
	zazione di un flesso autostradale sul Mesima 4 e alla sostitu-	
	zione di un muro in terra con micropali presso un tombino).	
	1.3. Secondo parte attrice, a seguito di consulenze tecniche di-	
	sposte sia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Vibo Valentia che dalla Procura Regionale, sarebbero emerse	
	notevolissime criticità nelle fasi progettuale ed esecutiva dell’ap-	
	palto, e quindi la necessità di <i>nuova progettazione di ulteriori</i>	
	<i>opere</i> , con conseguenti danni per l’erario .	
	In particolare, il nuovo progetto di completamento dei lavori del	
	2008, pur avendo considerato alcune prescrizioni dell’ex Asses-	
	sorato Lavori Pubblici – Settore 2, Opere Idrauliche Calabria	
	6	

	Meridionale della Regione Calabria e aggiornato alcune norme	
	di sicurezza e l'elenco prezzi, non avrebbe provveduto ad una	
	revisione complessiva del progetto, non tenendo dunque conto	
	né delle variate condizioni geologiche del Mesima 2 e dell'inter-	
	ferenza con il metanodotto della SNAM, né dell'assenza del pa-	
	rere dell'Autorità di Bacino regionale rispetto alla conformità	
	dello stesso al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) della regione	
	Calabria, nonostante alcune problematiche fossero già state evi-	
	denziate nella relazione di consistenza tecnica del 2004. Ciò no-	
	nostante, in data 11/12/2008, l'allora Responsabile del Proce-	
	dimento, ing. Bosio Marco, in contraddittorio con l'intero gruppo	
	di progettazione, ha proceduto, a seguito delle verifiche pre-	
	scritte dall'art. 47 del Regolamento nr. 554/1999, a dichiarare	
	valido e "cantierabile" il <i>Progetto Esecutivo dei lavori di comple-</i>	
	<i>tamento</i> , così determinando vari danni all'ANAS.	
	Altri danni, invece, risultano riconducibili alla errata esecuzione	
	dei lavori da parte dell'impresa, e quindi imputabili all'ufficio del	
	RUP e del Direttore dei lavori.	
	In particolare, la Procura regionale ha individuato le seguenti	
	cinque tipologie di detrimento: A) da illegittima perizia di va-	
	riante; B) da mancata valutazione del rischio idrogeologico; C)	
	da contabilità infedele; D) da omesso controllo della qualità dei	
	conglomerati bituminosi E) da omesso controllo sulle quote	
	stradali - cd. Livellette.	
	Le prime due tipologie di danno sono state contestate sia ai	
	7	

	soggetti titolari degli uffici che avevano provveduto al “progetto	
	di completamento” approvato nel 2008 – i componenti del	
	gruppo di progettazione (per i quali si è proceduto separata-	
	mente per la scelta del rito abbreviato, ad eccezione dell’odierno	
	convenuto PARLATO) e il RUP che aveva validato tale progetto	
	(BOSIO) – sia ai titolari degli uffici che in fase esecutiva avevano	
	redatto la perizia di variante ricomprendendovi ulteriori opere –	
	il Direttore dei lavori (FIORDALISO) ed il RUP (CUTRUPI) – ; le	
	ulteriori tre tipologie di danno, dipendenti dall’inesatta esecu-	
	zione dell’appalto, sono state contestate all’Ufficio di direzione	
	dei lavori – il Direttore dei lavori (FIORDALISO) il Direttore Ope-	
	rativo contabile (BRUNI) il Direttore della qualità dei materiali	
	(DE VITA) – nei sensi e limiti che seguono.	
	<u>A) DANNO DA ILLEGITTIMITA’ DELLA SECONDA PERIZIA DI</u>	
	<u>VARIANTE</u>	
	La Procura regionale ha sostenuto che quasi tutte le voci della	
	Perizia del 2013 (ad eccezione dell’importo previsto per la mar-	
	catura CE dei prodotti, necessario per normativa sopravvenuta)	
	costituirebbero danno erariale, poiché riferite a circostanze non	
	imprevedibili ma già note.	
	In particolare, per quanto concerne <i>l’interferenza del metano-</i>	
	<i>dotto Snam con il viadotto Mesima 3</i> , giustificato nella perizia di	
	variante ex art. 132, comma 1, lett c del d. lgs. n. 163/2006	
	(eventi verificatisi in corso d’opera o rinvenimenti non imprevisi	
	o non prevedibili nella fase progettuale), nella CTP attorea, oltre	
	8	

	ad avanzare seri dubbi circa le effettive attività preliminari di	
	rilevamento eseguite sia con la redazione del progetto originario	
	dell'anno 1999 e sia con la proposizione del progetto 2008, si	
	osserva che l'Interferenza fra le strutture del viadotto Mesima 3	
	ed il posizionamento del metanodotto SNAM (comportante lavori	
	con incremento di spesa di € 1.250.000.00 al netto degli oneri	
	di sicurezza), erano <<elementi preesistenti già all'epoca della	
	relazione "LODI" e avrebbero potuto essere inseriti nella ripro-	
	gettazione del 2008>>.	
	Analogamente, con riguardo all' <i>adeguamento delle sottofonda-</i>	
	<i>zioni del Viadotto Mesima 2</i> , la perizia di variante giustifica l'in-	
	tervento ex 132, comma 1 lett. d) del D.Lgs.163/06 (nei casi	
	previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile", ovvero	
	"difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e	
	simili, non previste dalle parti"), nel mentre la CTP attorea (re-	
	lazione del 2016) ha rilevato che "...La preesistenza granitica già	
	nota nello studio geologico del 1999 è stata disattesa nelle fasi	
	costruttive della Coopcostruzioni e ripresa come sorpresa geolo-	
	gica (non giustificata) per la redazione della perizia di va-	
	riante....".	
	Con riferimento agli <i>ulteriori interventi sulle opere di regimenta-</i>	
	<i>zione idraulica</i> , la perizia di variante ha, anche per questa voce,	
	richiamato il disposto dell'art.132, comma 1 lett. d) del D.Lgs.	
	163/06 (eventi meteorologici eccezionali tali da modificare pla-	
	nimetricamente il corso del fiume negli anni compresi tra 2008	
	9	

	- approvazione del progetto- e il 2011 - consegna dei lavori il 21	
	febbraio), nel mentre la CTP (relazione del 2016), oltre a rilevare	
	l'incremento di spesa (€ 1.150.000,00 al netto degli oneri di si-	
	curezza), ha evidenziato che “dall’esame di ortofoto dell’epoca,	
	riportate nello specifico paragrafo, non sono state riscontrate	
	modifiche significative del tracciato fluviale riferibili al periodo	
	indicato dai progettisti”. ..	
	Da dette varianti sarebbero derivati “...incrementi di spesa che	
	avrebbero dovuto essere contenuti ovvero considerati prelimi-	
	narmente nello stesso progetto originario” pari ad	
	€ 3.527.689,21 , da porsi per il 30% a carico dei progettisti (che	
	hanno redatto il progetto del 2008) con errori ed omissioni e su	
	cui la direzione generale ANAS non ha potuto per tempo riva-	
	lersi, per il 30% a carico del RUP pro tempore, che ha validato il	
	progetto (BOSIO), per il 15% a carico del D.L. Fiordaliso e per il	
	15% a carico del R.U.P. Cutrupi in fase esecutiva; con la se-	
	guente specifica:	
	• interferenze metanodotto SNAM con viadotto Mesima 3, costo	
	delle lavorazioni Euro 1.275.336,47;	
	• adeguamento sottofondazioni Viadotto Mesima 2, costo delle	
	lavorazioni Euro 88.681,70;	
	• ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica, co-	
	sto delle lavorazioni Euro 2.163.671,04.	
	B) <u>DANNO DA MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRO-</u>	
	<u>GEOLOGICO.</u>	
	10	

	La Procura regionale ha contestato che la progettazione in que-	
	stione del 2008, pur relativa a zone ad alto rischio idrico (vista	
	l'interferenza del nuovo tracciato autostradale con il fiume Me-	
	sima), non è stata sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino	
	della Calabria, nonostante il Piano stralcio per l'assetto idrogeo-	
	logico, previsto dal D.L. n.180/98 (Decreto Sarno), fosse stato	
	approvato dal Consiglio regionale della Calabria (delibera n. 115	
	del 28/12/2001) nonché aggiornato con le NAMS – Norme di	
	attuazione e misure di salvaguardia – del PAI in data	
	11/05/2007; peraltro, il vincolo PAI, quanto agli effetti giuridici	
	(art. 5 delle Norme di Attuazione e Misura di Salvaguardia del	
	PAI), sarebbe di immediata applicazione, salvo gli interventi già	
	autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano iniziati alla data	
	di adozione del Piano e vengano completati entro il termine di	
	tre anni dalla data di inizio (evenienza che non si verificherebbe	
	nella fattispecie in esame).	
	Secondo parte attrice, la mancata acquisizione dei pareri previ-	
	sti avrebbe comportato la realizzazione di strutture incoerenti	
	con l'attuale situazione idrica/idraulica del fiume Mesima e, so-	
	prattutto, l'inadeguata predisposizione di opere di difesa contro	
	lo scalzamento dei viadotti autostradali, nonché creato le condi-	
	zioni per il verificarsi di fenomeni di esondazione del Fiume Me-	
	sima - con derivata inondazione delle strade attigue, a fronte di	
	fenomeni atmosferici importanti – e da cui sarebbe scaturito	
	grave e fondato pericolo per l'incolumità pubblica.	
	11	

	Anche al di là dell'assenza del parere, la CTP attorea ha eviden-	
	ziato che non sarebbero stati rinvenuti studi idraulici comples-	
	sivi che tenessero conto delle interferenze Metanodotto/Viadotti	
	e che soltanto nel 2015, a lavori pressoché conclusi, nella pro-	
	posta di modifica tecnica sulle opere di protezione e regimenta-	
	zione idraulica (in corrispondenza del viadotto Mesima 4), re-	
	dato dall'Ing. Giuseppe Pasinetti (su incarico dell'ATI), si evi-	
	denziava la necessità di approfondire gli elementi progettuali del	
	metanodotto al fine di poter realizzare gli interventi di profila-	
	tura e risezionamento dell'alveo. Nella medesima relazione si pa-	
	ventano rischi di esondazione sia con riguardo il viadotto Me-	
	sima 1, che per quello Mesima 4 (rischio esondazione su strada	
	provinciale) e anche per i viadotti Mesima TI 2 e 3 si sottolinea	
	la necessità di ulteriori analisi e approfondimenti. Rischi di	
	esondazione causalmente ricollegabili sia alla mancata o inadeg-	
	guata previsione di opere a difesa (errore progettuale, che si sa-	
	rebbe potuto scongiurare con il rispetto della normativa PAI e la	
	sottoposizione del progetto al parere dell'ABR), sia alla cantie-	
	rizzazione dei lavori in alveo da parte dell'impresa costruttrice	
	(non a caso l'Anas nel 2018 ha successivamente approvato un	
	progetto, favorevolmente valutato dall'ABR e al vaglio del Mini-	
	stero dell'Ambiente, per un importo complessivo di euro	
	28.205.559,52).	
	Quanto alla determinazione del danno all'erario, preso atto	
	dell'inattendibilità della contabilità dell'appalto (lavori compiuti	
	12	

	per l'85,134% con un esborso complessivo di euro	
	51.601.435,58), la Procura regionale ha ritenuto di assumere a	
	parametro di quantificazione, “sia pure al ribasso”, l'importo de-	
	rivante dal computo metrico del progetto di sistemazione idrau-	
	lica (resosi necessario a causa delle lacune progettuali e dell'at-	
	tività di cantierizzazione dell'impresa) approvato nel 2018, pari	
	ad € 28.205.559,52 (oltre all'importo di € 88.378,93, già speso	
	per la progettazione, per un totale di € 28.293.938,4), metà del	
	quale imputabile all'impresa.	
	Secondo la procura regionale, la restante metà, pari ad	
	€ 14.146.969,20 rappresenta il danno subito dall'ANAS, da ri-	
	partire con le seguenti modalità:	
	i) 30% in capo al Rup BOSIO (responsabile del procedimento al	
	tempo della progettazione);	
	ii) 20% in capo al gruppo dei progettisti del 2008 (da suddividere	
	ulteriormente in quota parte tra i progettisti ingg. Aramini, Dan-	
	dini, Tragna, Vasselli, Branchi ed il geologo PARLATO);	
	iii) 30% in capo al DL FIORDALISO, autore della perizia di va-	
	riante nonché responsabile dell'esecuzione a regola d'arte delle	
	opere in sede esecutiva e per avere consentito l'errata cantieriz-	
	zazione dell'impresa in alveo del fiume Mesima con demolizione	
	dell'argine sinistro;	
	iv) 20% in capo al RUP CUTRUPI, autore della perizia di variante	
	nonché responsabile dell'esecuzione tempestiva ed a regola	
	d'arte delle opere in sede esecutiva.	
	13	

C) DANNO DA CONTABILITÀ INFEDELE

In proposito, la Procura regionale, dopo aver richiamato la disciplina pro tempore vigente in materia di contabilità dei lavori, con particolare riguardo per l'art. 194 del regolamento in materia di stato di avanzamento dei lavori e per l'art. 195 in materia di certificato di pagamento, ha sostenuto, sulla base delle CTP acquisite, che, pur essendo "abbastanza complicato confrontare le singole voci del SAL n. 18 con quelle della perizia di Variante n. 2 in quanto alcune voci non sono interfacciabili ed anche perché la suddivisione utilizzata è diversa", esiste per più voci una differenza anche notevole tra i lavori *eseguiti* sino al SAL 18° e quelli che preventivamente erano stati *previsti* (nella Variante n.2), differenza che supera il limite massimo del 5% previsto dalla normativa vigente per l'ammissibilità delle variazioni ex art. 132 comma 3 del 163/2006.

Secondo parte attrice, sempre alla luce delle CTP acquisite, <<Le "disattenzioni" contabili potevano essere facilmente controllabili mediante la redazione di quadri di raffronto, fedeli nelle voci, tra quanto realizzato e quanto previsto nelle varianti. ...omissioni...L'ANAS ha quindi pagato, fino allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 18, cifre superiori alla soglia del 5%, per un ammontare complessivo di **€ 6.893.226,97** somma per la quale non si hanno riscontri contabili ufficiali negli atti acquisiti...>>.

L'inattendibilità della contabilità emergerebbe altresì dal verbale di passaggio di consegna (in data 23/10/2015) redatto a seguito

	dell'avvicendamento di alcune figure componenti la “Direzione	
	Lavori” dell'appalto in questione, da cui emerge il riscontro di	
	opere (riconosciute, a quella data, dalla Direzione Lavori uscente	
	come eseguite, e, quindi, successivamente pagate), per le quali,	
	all'atto del passaggio di consegna, “...omissis...non si ha evi-	
	denza della loro realizzazione...omissis.... il pagamento dell'o-	
	pera non può essere effettuato, in quanto l'opera stessa risulta	
	non realizzata....”.	
	Più in generale, i Consulenti tecnici hanno fatto rilevare che	
	“dalla documentazione contabile ufficiale consegnata ai CCTT	
	non è possibile risalire ad un valore ben determinato delle spese	
	effettuate. ...omissis...Tuttavia le anomalie contabili, fino al SAL	
	17 non consentono di valutare nel dettaglio la corretta gestione	
	contabile dell'intero appalto”. Nel menzionato verbale si legge al-	
	tresì che “si è provveduto al riallineamento di alcune partite con-	
	tabili precedentemente allibrate”, operazione con cui si sareb-	
	bero inconcepibilmente portate in diminuzione alcune lavora-	
	zioni eseguite (significativamente anche per CS.00-01-STRADA	
	DEMOLIZIONI VARIE”), mentre altre lavorazioni, fino ad allora	
	con importo pari ad euro 0, sarebbero state portate in aumento	
	(CS.00-02-STRADA MOVIMENTI DI TERRE”, “CS.00-03-	
	STRADA SOVRASTRUTTURE”, “CS.00-04-STRADA OPERE	
	PROVVISORIE”, “MATERIALE DA CAVA”, ecc.), il tutto (viene	
	prodotto un prospetto riepilogativo della variazioni prive di ri-	
	scontri) in contrasto con il disposto dell'art. 180 del DPR n.	
	15	

	207/2014 (“l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti	
	spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in	
	particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o de-	
	molizioni di opere”).	
	Da ultimo, la Procura regionale ha riferito che neppure la con-	
	tabilità realizzata per i CCTT dal nuovo RUP ing. Bianco (che ha	
	impiegato mesi di lavoro per la relativa redazione) chiarisce in	
	maniera risolutiva gli errori e le manchevolezze della precedente	
	contabilità, sicchè, pur in presenza di detta contabilità “po-	
	stuma”, l’Autorità giudiziaria ordinaria ha ritenuto che l’importo	
	di € 6.893.226,97 (somma per la quale non si hanno riscontri	
	contabili ufficiali negli atti acquisiti) rappresenti un ingiusto	
	profitto per l’impresa oltreché un danno subito da ANAS spa.	
	Quanto alla ripartizione del danno erariale, la Procura regionale	
	ha ritenuto di imputarne il 90% (pari a euro 6.203.904,27) al	
	direttore dei lavori Fiordaliso Giovanni (sostituito dal	
	23/10/2015 dall’ing. Caruso Francesco, sottoscrittore del solo	
	SAL n. 18), e il rimanente 10% al direttore operativo contabile	
	(il quale, ex art. 149 del regolamento, si limita a collaborare con	
	il direttore dei lavori) geom. BRUNI Salvatore (anch’ esso in ca-	
	rica fino al 23/10/2015, quando è stato sostituito nell’incarico	
	dal geom. CANNATA’ Antonio Pio, dunque per il solo Sal n. 18).	
	D) <u>DANNO PER OMESSO CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI</u>	
	<u>CONGLOMERATI BITUMINOSI</u>	
	Nell’esecuzione dell’opera erano previste la fornitura e la stesa	
	16	

	di conglomerati bituminosi per la realizzazione dei tre strati del	
	manto stradale, con caratteristiche tecniche specificate nel ca-	
	pitolato speciale di appalto (art. 1), che avrebbero dovuto, dopo	
	approfondite analisi, essere riconosciuti idonei e accettati dal	
	direttore dei lavori, previ particolari accertamenti; anche attra-	
	verso dei laboratori chimici abilitati, al fine di verificare, sia	
	prima sia dopo il loro impiego, la loro conformità.	
	In particolare, sempre secondo la Procura regionale e per come	
	si rileva dal computo metrico estimativo, per la sola componente	
	dei conglomerati bituminosi era stato previsto un costo a carico	
	dell'Ente Appaltante (ANAS) di Euro 3.796.277,02, così suddi-	
	viso:	
	• Conglomerato Bituminoso per Strato di Base: €	
	1.728.704,36;	
	• Conglomerato Bituminoso per strato di Collegamento (Bin-	
	der): € 943.124,40;	
	• Tappeto di usura in conglomerato Bituminoso Drenante: €	
	1.124.448,26.	
	Per converso, risulta pagata all'impresa Appaltatrice da parte	
	dell'A.N.A.S., senza alcuna giustificazione, la somma di euro	
	5.503.054,32, e precisamente:	
	• Conglomerato Bituminoso per Strato di Base: €	
	2.014.918,33;	
	• Conglomerato Bituminoso per Strato di Collegamento (Bin-	
	der): € 2.222.874,42;	
	17	

	• Tappeto di usura in conglomerato Bituminoso Drenante: €	
	1.265.261,57.	
	Al fine di conseguire il pagamento, la ditta “CAVALLERI Ottavio	
	S.p.a.” ha presentato all’A.N.A.S. documentazione (mix di pre-	
	qualifica) attestante (fornita dal laboratorio “P.RE.MA.C.”) che il	
	materiale fornito avrebbe avuto tutte le caratteristiche qualita-	
	tive prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto. Tuttavia, ha os-	
	servato la Procura regionale, le relazioni peritali avrebbero scon-	
	fessato detta documentazione, in quanto, sia in relazione allo	
	strato di base, sia in relazione allo strato di Binder, i CC.TT.	
	hanno fatto rilevare un quadro complessivo pari al 100% dei	
	campioni non conformi per parametri diversi.	
	Peraltro, secondo la CTP attorea, anche le anomalie riscontrate	
	dal direttore dei lavori (n. 16 su 102) avrebbero dovuto compor-	
	tare detrazioni di importi maggiori rispetto a quelle effettuate	
	(euro 73.696,33 a fronte di un valore complessivo della lavora-	
	zione di € 2.014.918,33 che corrisponde ad una decurtazione	
	del 3.6 % circa) e comunque indurre la D.L. a determinare la	
	non accettabilità della lavorazione.	
	Anche per lo strato drenante, la relazione tecnica ha evidenziato	
	che la quasi totalità delle verifiche ha accertato la non confor-	
	mità ai limiti di CSA, in quanto la percentuale media di basalto	
	(materiale più costoso rispetto alla dolomita, presente invece in	
	percentuali maggiori) risulta essere inferiore a quella di pro-	
	getto, incidendo negativamente sulla sicurezza stradale in	
	18	

	termini di aderenza in frenata.	
	Per il bitume, un’alta percentuale (variabile a seconda dei punti	
	esaminati) dei certificati risulta non conforme, mentre la per-	
	centuale dei vuoti fa registrare non conformità dal 50 al 100%	
	dei certificati esaminati.	
	Non risultano inoltre effettuate le verifiche e accettazioni delle	
	lavorazioni in relazione a dati prestazionali - di Aderenza e Tes-	
	situra mediante la determinazione del Coefficiente di Aderenza	
	Trasversale (CAT) e la Tessitura geometrica (HS) - misure queste	
	che dovevano espletarsi tra il 60° ed il 270° giorno dall’apertura	
	del traffico, secondo il capitolo 10.2.1 del Capitolato speciale.	
	Nei test effettuati (di diversa tipologia) e ordinati dalla Commis-	
	sione di collaudo, si evidenziano pochi valori inferiori a 55 (9	
	test su 40), ma con valori minori nelle corsie di marcia e sor-	
	passo rispetto a quelle di emergenza, evidentemente meno inte-	
	ressate da traffico, con valori di non idoneità per la sola corsia	
	di marcia Sud. Tali dati, in relazione ai tempi d’uso del tratto	
	autostradale (meno di 12 mesi), a giudizio dei CC.TT. indiche-	
	rebbero una minore resistenza allo slittamento per effetto di una	
	maggior levigabilità (tempi più rapidi) dei materiali inerti utiliz-	
	zati.	
	In sintesi, per i controlli delle pavimentazioni stradali (base e	
	Binder) e in relazione alle procedure previste dai Capitolati Spe-	
	ciali d’Appalto, sono stati evidenziati aspetti “di non conformità”	
	non sempre correttamente e/o tempestivamente valutati dalla	
	19	

	D.L., che hanno prodotto valutazioni di importi irrisori sulle penali applicate.	
	La fornitura di tappeto bituminoso “drenante” per il miglioramento della sicurezza stradale non è stata controllata tempestivamente e i certificati emessi dai laboratori di controllo evidenziano difformità, non corrette dalla D.L. in fase di posa in opera.	
	I successivi controlli eseguiti da Anas, Commissione Collaudo e CC.TT. evidenziano difformità ben maggiori di quanto rilevato dai laboratori chiamati ai controlli “giornalieri”, con numerose parametrizzazioni non rientranti nel Mix Design proposto ed accettato. Tra queste è eclatante la percentuale di inerti basaltici, previsti al 44% circa ma forniti al 29% - 33%, con risparmio economico a vantaggio dell’impresa legato alla forte differenza di costo tra il Basalto e le altre litologie.	
	Risulta altresì omessa la prova C.A.T. (controlli prestazionali per l’accettazione e/o la determinazione di penali) da eseguirsi a cura del laboratorio Anas di Cesano entro i 270 gg dall’apertura della strada (le prove eseguite per conto dell’impresa evidenziano lacune e contraddizioni numeriche).	
	A parere della CTP attorea (e del provvedimento del GIP del 19 maggio 2016), dette forniture non dovevano essere accettate, cosicché l’intera somma (€ 5.503.054,32) corrisposta a titolo di conglomerati bituminosi alla ditta rappresenterebbe ingiusto profitto per l’impresa e danno per l’ANAS (che infatti nel 2018 ha aggiudicato un nuovo appalto per il rifacimento del tappeto	
	20	

	d'usura drenante e dei giunti di dilatazione dei viadotti Mesima	
	2, Mesima 3, Mesima 4).	
	La responsabilità per detto danno all'erario andrebbe attribuita,	
	secondo la Procura regionale (che peraltro non precisa le per-	
	centuali), al DL FIORDALISO ed al Direttore Operativo Qualità	
	Materiali geom. DE VITA Vincenzo (nonché all'ispettore di can-	
	tiere, CROCE, pure corresponsabile del controllo dei materiali e	
	dell'esecuzione dei lavori, tuttavia deceduto).	
	E) <u>DANNO DA OMESSO CONTROLLO SULLE QUOTE STRA-</u>	
	<u>DALI - CD. LIVELLETTE</u>	
	In proposito, le indagini svolte anche nel procedimento penale	
	(relazioni tecniche e intercettazioni telefoniche) avrebbero com-	
	provato che il profilo plano-altimetrico del tratto autostradale	
	sarebbe stato arbitrariamente modificato dall'impresa rispetto	
	al progetto approvato col fine precipuo di risparmiare sui volumi	
	di materiale da impiegare.	
	Detta condotta avrebbe comportato un danno erariale di circa	
	€ 360.000 , indebitamente corrisposti all'impresa, ricondotto	
	dalla Procura (senza precisare il riparto dell'addebito) agli	
	omessi controlli qualitativi e quantitativi da parte del DL FIOR-	
	DALISO e del direttore operativo di cantiere, BRUNI (ex art. 214	
	del DPR n. 207/2010), nonché dall'ispettore di cantiere (ex art.	
	150 del medesimo DPR) non convenuto perché deceduto (Croce).	
	1.4. La Procura regionale ha quindi disposto, in data 9/9/2020,	
	la notifica di contestuale invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. ai	
	21	

	soggetti già indicati, a seguito del quale tutti gli interessati	
	hanno prodotto deduzioni difensive (anche di natura tecnica), e	
	in particolare i signori Consolato Cutrupi, Giovanni Fiordaliso,	
	Salvatore Bruni e Maurizio Aramini hanno chiesto e ottenuto di	
	essere personalmente ascoltati.	
	1.5. A seguito della documentazione difensiva depositata (e in	
	particolare di quella tecnica), la Procura regionale ha formulato	
	ulteriori quesiti ai propri consulenti di parte e ha chiesto, anche	
	in ragione dell'opportunità di raccogliere elementi di prova so-	
	pravvenuti in sede penale e amministrativa, una proroga del	
	termine per il deposito dell'atto di citazione, assentita con ordi-	
	nanza di questa Sezione n. 2/2020 del 7 ottobre 2020.	
	Conseguentemente, con decreto del 14/10/2020, la Procura re-	
	gionale ha chiesto ai consulenti tecnici dalla stessa nominati di	
	depositare i chiarimenti richiesti entro il termine del 18 dicem-	
	bre 2020, nonché demandato ulteriori accertamenti alla Guar-	
	dia di Finanza.	
	1.6. Tuttavia, atteso che i CC.TT.P.M. (ing. CONTARESE	
	e Arch. TERZI) avevano chiesto una proroga del termine asse-	
	gnatogli (stante la situazione emergenziale e la difficoltà di in-	
	contrarsi), nonchè considerato che i chiarimenti richiesti sono	
	stati depositati in data 15 gennaio 2021 e che la Guardia di Fi-	
	nanza ha depositato le ulteriori indagini delegate solo in data 19	
	gennaio 2021, la Procura regionale ha chiesto una ulteriore	
	proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione,	
	22	

	assentita con ordinanza di questa Sezione n. 1/2021 del 9	
	febbraio 2021.	
	Gli ingg. Aramini, Dandini, Tragna, Vasselli, Branchi e Bosio	
	hanno depositato, in data 9/10 marzo 2021, ulteriori documenti	
	in replica alle note depositate dai CC.TT. in data 18 gennaio	
	2021.	
	1.7. In conclusione, non avendo condiviso e anzi avendo confu-	
	tato le argomentazioni difensive prodotte dai soggetti invitati a	
	dedurre, la Procura regionale ha depositato atto di citazione nei	
	loro riguardi, richiamando la ricostruzione di fatti e sostanzial-	
	mente replicando le contestazioni (danno erariale complessivo	
	pari ad ero 29.981.389,7) già articolate nell'invito a dedurre (già	
	esposte).	
	Parte attrice ha altresì richiamato le funzioni del RUP, il ruolo	
	dei progettisti interni, le mansioni del direttore dei lavori e quelle	
	dei suoi collaboratori, ovvero il direttore operativo e gli ispettori	
	di cantiere.	
	Alla luce della relativa disciplina della riferita ricostruzione fat-	
	tuale, la Procura regionale ha sostenuto la gravità della colpa	
	ascrivibile a ciascuno dei soggetti già indicati, i progettisti per	
	aver redatto un progetto gravemente carente ed errato, il Rup	
	BOSIO per averlo validato in contraddittorio con i progettisti, la	
	direzione lavori per come sopra composta per non aver rilevato	
	le lacune progettuali (Fiordaliso) e per la non corretta tenuta del	
	Registro di contabilità (entità della cifra liquidata e	
	23	

	riallineamento importi senza giustificazione) dell'appalto (Fior-	
	daliso e Bruni), il Rup Cutrupi per aver attestato circostanze	
	non vere ai fini della perizia di variante illegittima, ancora i com-	
	ponenti della direzione lavori per l'omesso controllo delle livel-	
	lette e dei conglomerati bituminosi.	
	2 – Quindi, con appositi <u>decreti presidenziali</u> è stata fissata	
	l'udienza del 13.10.2022 per la discussione del giudizio ed è	
	stato nominato il Magistrato relatore	
	3 – Con <u>memoria</u> in atti al 13 settembre 2021, si è costituito il	
	geologo <u>Giovanni Parlato</u> , rappresentato e difeso dall'avv. Gia-	
	como Carbone, che ha preliminarmente compendiato l'evolu-	
	zione dell'iter progettuale e realizzativo dell'opera.	
	3.1. In punto di diritto, la difesa, ricostruita la nozione di danno	
	erariale (certezza, concretezza e attualità), ha sostenuto l'insus-	
	sistenza (e la mancanza di prova) di tutti i danni da illegit-	
	tima perizia di variante sopra indicati alla lettera A).	
	3.1.1. In particolare, quanto al danno contestato di euro	
	1.275.336,47 relativo alle <i>interferenze del metanodotto</i>	
	<i>SNAM con viadotto Mesima 3</i> , quand'anche dette interferenze,	
	conseguenti ad opere Snam eseguite nel 2005 e venute alla luce	
	nel 2012, fossero state accertate nel progetto esecutivo nel	
	2008, le opere eseguite in variante sarebbero comunque state	
	necessarie, ed inoltre la procura regionale non avrebbe dimo-	
	strato eventuali maggiori spese (rispetto a quanto comunque ne-	
	cessario). Inoltre, secondo la difesa detti ipotetici danni	
	24	

	sarebbero conseguenza della condotta Snam, che non sarebbe	
	stata ancora chiamata dall'Anas a risarcire il danno cagionato.	
	3.1.2. Analoghe considerazioni varrebbero anche con riguardo	
	all' adeguamento delle sottofondazioni del Viadotto Me-	
	sima 2 (presunto danno per euro 88.681,70, sempre ricom-	
	preso nel danno contestato da illegittima perizia di variante),	
	non avendo la Procura individuato un maggior costo conse-	
	guente al fatto che lo stato granitico sarebbe stato accertato nel	
	2012 e non contemplato nel 2008.	
	3.1.3. Analoga tesi viene sostenuta anche con riguardo al con-	
	testato danno da interventi di irreggimentazione idraulica	
	(euro 2.163.671,04), in quanto queste opere avrebbero comun-	
	que dovuto essere eseguite, non integrando dunque gli estremi	
	di un danno erariale.	
	3.2. Analogamente, la difesa ha eccepito la insussistenza del	
	danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico (sub	
	la lettera B) , sostenendo che l'ipotesi accusatoria secondo cui,	
	ove il progetto esecutivo dei lavori di completamento del 2008	
	fosse stato trasmesso all'Autorità di Bacino (corredato da un ag-	
	giornato studio idraulico), si sarebbe realizzato un risparmio di	
	€ 14.146.969,20 in opere aggiuntive, sarebbe indimostrata. In	
	particolare, la difesa ha rilevato che l'avvenuta approvazione di	
	un nuovo progetto (stante l'avvenuta compromissione della si-	
	curezza del tratto stradale), ancora al vaglio del Ministero	
	dell'Ambiente, non integrerebbe gli estremi di un danno attuale,	
	25	

	essendo detta spesa aggiuntiva soltanto potenziale.	
	Peraltro, la difesa ha evidenziato che le opere presenti nel pro-	
	getto definitivo del 2018 aventi ad oggetto gli “interventi di siste-	
	mazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativa-	
	mente all'interazione viaria con il fiume Mesima, nel tratto com-	
	preso tra il km 369+800 e il km 378+500 dell'autostrada SA-	
	RC”, comprendono anche tutti gli interventi di sistemazione	
	idraulica e di difesa delle opere autostradali dall'interazione con	
	il fiume Mesima, già previsti nel progetto esecutivo dei lavori di	
	completamento del 2008 e non ancora realizzati in cantiere (per	
	effetto della risoluzione del contratto): onde andrebbero detratti	
	dall’ipotetico danno (al limite, come utilità per l’amministra-	
	zione).	
	Inoltre, la difesa ha rilevato che l’ultimo progetto definitivo	
	(2018) esamina a nord anche l’area dello svincolo di Mileto, non	
	ricompreso nel lotto di cui ai progetti di completamento 2007 e	
	2008, a sud aree a prosecuzione del lotto oggetto della presente,	
	sicché le opere relative non potrebbero essere computate quale	
	danno erariale.	
	In ogni caso, secondo la difesa, valutato il progetto del 2008 al	
	relativo importo pieno (senza scontare il ribasso offerto da Ca-	
	valleri), scomputato il valore delle opere di difesa, presidio e ri-	
	naturalizzazione (comunque non realizzate) e ricomputato il va-	
	lore delle opere derivanti dall’aggiornamento dello studio idrau-	
	lico in ottemperanza al PAI ovvero delle opere previste nel	
	26	

	progetto “Interventi di sistemazione idraulica e di difesa delle	
	opere autostradali relativamente all'interazione viaria con il	
	fiume Mesima, nel tratto compreso tra il km 369+800 e il km	
	378+500 dell'autostrada SA-RC”, si riscontrerebbe l’insussi-	
	stenza di ogni danno erariale.	
	Inoltre, dall’ipotetico importo di danno andrebbero detratte le	
	eventuali somme che devono essere spese per opere aggiuntive	
	e migliorative (per utilità pubbliche ulteriori), nonché gli oneri	
	necessari per la eliminazione delle opere eseguite ante 2008 (per	
	i quali i convenuti non potrebbero essere ritenuti responsabili,	
	ratione officii), gli oneri necessari a migliorare il progetto origi-	
	nario del 1999 (che, come gli oneri precedenti, vanno ad incidere	
	su opere preesistenti la progettazione del 2008); inoltre andreb-	
	bero specificamente indicati i danni imputati ad una eventuale	
	progettazione esecutiva carente (del 2008) o che non sarebbero	
	stati sopportati se il progetto fosse stato sottoposto al vaglio	
	dell’ABR, non potendosi accedere alla generica quantificazione	
	attoreale del detrimento (anche con riguardo all’imputazione del	
	50% al gruppo di progettazione).	
	3.3. In via subordinata, la difesa ha eccepito l’intervenuta pre-	
	scrizione del diritto azionato , tenuto conto che i fatti, conte-	
	stati solo nella forma gravemente colposa, risalgono al 2008, che	
	anche la II perizia di variante tecnica è stata approvata in data	
	30/5/2013, e che dall’aprile 2012 sino al 12 marzo 2014 avven-	
	gono ben 4 visite di collaudo in ordine alle predette varianti.	
	27	

	Parimenti, con riguardo al danno erariale per circa 14 milioni di	
	euro, la difesa ha sostenuto che, essendo collegata alla mancata	
	sottoposizione del progetto esecutivo all'ABR, esso era consoci-	
	bile immediatamente dai vertici ANAS al momento della valida-	
	zione e approvazione del progetto (17/12/2008).	
	3.4. Nel merito delle valutazioni tecniche, la difesa ha puntual-	
	mente contestato la consulenza del Pubblico Ministero (in sede	
	di controdeduzioni l'Avv. Ferrari aveva già depositato perizia di	
	parte dell'Ing. Lagrotteria), in particolare in merito alla sussis-	
	tenza della colpa grave , sotto vari profili.	
	3.4.1. Anzitutto, la difesa ha eccepito che la competenza del	
	RUP e del gruppo di progettazione era limitata da un tri-	
	plice vincolo , normativo (in ottemperanza agli art. 15 e 25 del	
	DPR n. 554/1999 e prima dell'entrata in vigore delle NA&MS del	
	PAI), di mandato (dal vertice aziendale), nonché derivante da	
	quanto già eseguito e collaudato.	
	Quanto al primo aspetto (<u>obblighi normativi</u>), la difesa ha	
	richiamato gli articoli 15 (continuità del procedimento proget-	
	tuale) e 25 (da cui si dedurrebbe che l'autorità di bacino avrebbe	
	dovuto essere consultata in sede di progettazione definitiva,	
	mentre la conferenza di servizi apertasi il 9/7/1999 si sarebbe	
	svolta sul progetto esecutivo; cfr: CdS sent. n. 3431/2019) del	
	menzionato regolamento del 1999. Peraltro, ha aggiunto la di-	
	fesa, lo stesso Pai non prevede un iter autorizzativo interessante	
	un progetto esecutivo, ma lo prescrive solo nel caso di progetto	
	28	

	definitivo o in fase di redazione del progetto preliminare (cfr.	
	Art.16 comma 3 Aggiornamento Piano stralcio di bacino per l'As-	
	setto Idrogeologico (PAI 2011, Delibera C.I. n.27 del	
	02/08/2011, art. 10 della L.R. Calabria 35/1996).	
	Quanto al riferito <u>vincolo di mandato</u> , la difesa ha eviden-	
	ziato che la Direzione centrale Anas non aveva ritenuto conve-	
	niente e rispondente all'interesse pubblico una nuova progetta-	
	zione definitiva già nel 2007 e che non vi è stata alcuna nomina	
	di Progettista, di Gruppo di Progettazione e/o RUP nel corso del	
	2007 per l'affidamento dei lavori all'impresa Condotte d'acqua;	
	la stessa relazione redatta dal RUP Bosio in data 02/03/2007,	
	citata nel dispositivo di affidamento n°CDG-0088034-P del	
	12/07/2007, non era finalizzata all'approvazione del progetto di	
	completamento, ma riguardava esclusivamente l'individuazione	
	dei lavori residui nonché degli interventi di ripristino da eseguire	
	in via preventiva per rendere idonei ed agibili i siti dei lavori	
	principali per il completamento dei lavori da parte della Società	
	Condotte d'Acqua S.p.A., affidataria per scorrimento (e agli	
	stessi patti e condizioni) ex art. 5 comma 12 bis e ter della Legge	
	80/2005, recepito all'art.140 del D.Lgs.163/2006, che consen-	
	tiva di stipulare un nuovo contratto "per l'affidamento del com-	
	pletamento dei lavori".	
	Analogamente, la difesa ha evidenziato che, in data 26/5/2008,	
	un mese dopo la rinuncia all'appalto da parte dell'impresa Con-	
	dotte d'acqua, il Direttore centrale nuove costruzioni dell'Anas	
	29	

	ha comunicato al Direttore Centrale Progettazione la necessità	
	di “consentire la predisposizione del progetto relativo al comple-	
	tamento dei lavori”; inoltre, in data 17/11/2008, il Direttore	
	Centrale Progettazione ha provveduto a nominare il gruppo di	
	progettazione “per ciò che concerne gli elaborati di completa-	
	mento del progetto esecutivo (con esclusione di quanto già re-	
	dato e disponibile, nelle precedenti fasi progettuali)”. Inoltre, secondo la difesa, il progetto del 2008 veniva approvato	
	dal Consiglio di Amministrazione dell’Anas sulla base della as-	
	severazione della Direzione Centrale di Progettazione in persona	
	del Condirettore Generale ing. Minenna, del Direttore Generale	
	Ing. Averardi, del Dirigente Amministrativo Dott. Veneri, dal Vi-	
	cedirettore Ing. Valente.	
	Un ulteriore vincolo sarebbe costituito, secondo la difesa,	
	dai <u>lavori già regolarmente eseguiti</u> (in tesi, già corposi) e stati-	
	camente collaudati nel periodo 1999-2003 (quantificati erronea-	
	mente, in tesi, dalla Procura regionale nel 21-23% dei lavori)	
	nonché dal progetto di completamento del 2007, tanto più che,	
	in tesi, le opere fondazionali realizzate vincolavano il tracciato	
	in planimetria e in altezza.	
	Pertanto, secondo la difesa, non si comprenderebbe per quale	
	ragione il gruppo di progettazione avrebbe dovuto confutare il	
	lavoro pregresso, tanto più tenuto conto che il DM 9/1/1996	
	(art 1, 2, 3) prevedeva, in tesi, la prosecuzione dei lavori preser-	
	vando l’efficacia delle norme originarie, e che le Norme di	
	30	

	Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A&M.S.) del PAI (appro-	
	vate successivamente al provvedimento autorizzativo finale DI-	
	COTER prot. n.819 del 19/02/2001) prevedevano che le opere	
	previste del progetto di completamento rientrano fra quelle con-	
	sentite con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria	
	delle infrastrutture viarie, per come recita l'art. 21 lett. d (di-	
	sciplina delle aree a rischio di inondazione R4).	
	3.4.2. Inoltre, non vi sarebbe stata <i>nessuna violazione di</i>	
	<i>norme di cautela o di obblighi di diligenza</i>	
	Secondo la difesa, infatti, la censurata <u>mancanza di auto-</u>	
	<u>rizzazione ambientale</u> risulterebbe infondata, considerato che il	
	provvedimento conclusivo prot. n.819 del 19/02/2001 della	
	conferenza di servizi relativa all'originario progetto, tenutasi in	
	data 09/07/1999, riportava fra l'altro il parere prot. 1038 del	
	Ministero dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambien-	
	tale, acquisito con nota prot. 1038/VIA/A.O.13.G del	
	31/01/2001, che riteneva le opere in oggetto "non rientranti nei	
	campi di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale".	
	La difesa ha altresì confutato la contestazione di <u>violazione</u>	
	<u>delle norme antisismiche</u> (peraltro non puntualmente indicate),	
	richiamando il disposto dell'art. 20 della legge n. 31/2008 (ap-	
	plicazione della disciplina previgente l'affidamento dei lavori	
	sino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo).	
	3.5. Sul terreno dell' individuazione dei responsabili del	
	danno contestato , la difesa, premessa l'estraneità del Rup e del	
	31	

	gruppo di progettazione, ha evidenziato che le perizie di variante	
	sarebbero state disposte senza sentire i progettisti (in violazione	
	dell'art. 132 del d. lgs. n.163/2006) e che la responsabilità ricade	
	rebbe sul direttore dei lavori ex art.161 del DPR n. 207/2010.	
	3.5.1. Con riferimento <i>all'interferenza del metanodotto</i>	
	<i>SNAM con il viadotto Mesina 3</i> (sub A, danno contestato di	
	euro 1.275.336,47), la difesa ha sostenuto che RUP e gruppo di	
	progettazione non hanno avuto alcuna contezza della circo-	
	stanza della non corretta realizzazione da parte di Snam nel	
	2005, se non in sede di esecuzione dei lavori, per come emerso	
	da relazione di perizia PVT n.2 del direttore dei lavori, fermo ri-	
	manendo che il Responsabile del Procedimento pro-tempore ha	
	sostenuto che i danni conseguenti all'interferenza sarebbero di	
	imputare alla Snam e sarebbero pari ad euro 921.408,93 oltre	
	costi indiretti per danni all'appaltatore (per un onere complessivo di euro 1.571.171,57).	
	3.5.2. Quanto all' <i>adeguamento delle sottofondazioni</i> (A2)	
	per rinvenimento di substrato granitico, si tratta, secondo la di-	
	fesa, di una evenienza già nota in sede di progetto 2008, nel	
	quale si recepivano le modifiche proposte dall'impresa e appro-	
	vate dall'Anas, che, nel corso dei lavori, aveva approvato la ri-	
	chiesta dell'Impresa Coopcostruttori di modificare le fondazioni	
	delle pile 1 del viadotto Mesima 2, sostituendo i pali con micro-	
	pali.	
	3.5.3. Con riferimento alla <i>contestazione relativa alle opere</i>	
	32	

	di regimentazione idraulica (costo delle lavorazioni	
	€ 2.163.671,04), la difesa, oltre a lamentare la parziale man-	
	canza di attualità del danno contestato (si fa l'esempio del muro	
	in terra rinforzata per euro 320.000,00) e premessa l'esistenza	
	di diversa valutazione tra la perizia attorea e la relazione del di-	
	rettore dei lavori in ordine alla genesi della necessità dei lavori	
	(su cui viene richiesta CTU), ha sostenuto che:	
	- Per i punti n.1 (euro 488.416,01) e n. 5, si tratterebbe di la-	
	vorazioni di mera manutenzione e pulizia delle opere esistenti,	
	prive di connotazione progettuale (opere c.d provvisionali ex art.	
	35, comma 1, del DPR n. 554/1999).	
	- Per il punto n.2 (importo di euro 271.631,39), si tratterebbe	
	di un muro figlio di una diversa soluzione progettuale (scelta	
	tecnica che solleverebbe i progettisti precedenti), ma ancora non	
	eseguito in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto (il	
	danno non sarebbe attuale);	
	- Per il punto n. 3 ("Rivestimento alveo fiume Mesima alla	
	prog.va 0+830,00", importo di euro 171.056,34), la difesa ha so-	
	stenuto che non sarebbero state introdotte nuove lavorazioni ri-	
	spetto al progetto del 1999;	
	- Per i punti n. 4 (Adeguamento nolo pompe sommerse e palan-	
	cole viadotto Mesima 4 e nolo pompe sommerse per viadotto Me-	
	sima 2" per un importo di € 180.637,06) e n. 6 ("Sistemazione	
	alveo fiume Mesima, in corrispondenza del viadotto Mesima 4"	
	per un importo di € 35.832,96), i maggiori importi sarebbero	
	33	

	dovuti ai maggiori costi per il noleggio delle pompe sommerse	
	per le modifiche introdotte sulle fondazioni del Mesima 2 e rela-	
	tivi interventi di completamento;	
	- Con riferimento al punto n. 7 (“Maggiore altezza rilevati delle	
	strade interferenti in adiacenza all'alveo del Fiume Mesima a	
	causa dell'innalzamento della quota di scorrimento del fiume	
	Mesima” per un importo di € 133.252,68), si tratterebbe di alte-	
	razioni del fiume Mesina verificatesi presumibilmente dopo il	
	2011, cosicché mancherebbe prova dell'errore progettuale rife-	
	ribile ai convenuti.	
	3.5.5. Infine, secondo la difesa il danno contestato andrebbe	
	decurtato dell'importo della cauzione (euro 4.489.311,34) inca-	
	merata dall'Anas con dispositivo n. 359508/17 dell'11/7/2017	
	e ridimensionato (oltre e prima che mediante potere riduttivo)	
	ex art. 1227 c.c. nei limiti del 5% del petitum, in ragione sia	
	della condotta assunta dall'Anas e dai suoi vertici (provvisi di	
	particolare competenza in materia), che hanno ritenuto che non	
	fossero necessari nuovi pareri ed autorizzazioni per il progetto	
	esecutivo redatto nel 2008, sia della condotta di inosservanza	
	delle distanze tenuta dalla SNAM (senza che l'Anas abbia agito	
	avverso detto Ente).	
	3.6. La difesa ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente	
	ed <u>in via istruttoria</u> , di individuare an e quantum del danno era-	
	riale con apposita C.T.U., <<al fine di:	
	1. Descrivere e stabilire l'entità dal punto di vista quantitativo e	
	34	

	<i>qualitativo dei lavori espletati da Anas nel tratto per cui è causa</i>	
	<i>nel periodo antecedente la redazione del progetto esecutivo del</i>	
	<i>2008 ed inoltre rilevare l'effettiva spesa sostenuta da ANAS nei</i>	
	<i>precedenti primo appalto (2001) e secondo appalto (2007);</i>	
	<i>2. Descrivere e stabilire quale sarebbero stati le opere necessarie</i>	
	<i>ed il loro costo se i progettisti del 2008 avessero previsto le inter-</i>	
	<i>ferenze tra viadotto Mesima 3 con il metanodotto realizzato nelle</i>	
	<i>more della Snam di cui sub A1, l'adeguamento delle sottofonda-</i>	
	<i>zioni del Viadotto Mesima 2 di cui sub A2, gli ulteriori interventi</i>	
	<i>di regimentazione idraulica di cui sub A3;</i>	
	<i>3. Descrivere e stabilire se i danni verificati nel 2016, sarebbero</i>	
	<i>accaduti lo stesso se il progetto 2008 fosse stato concluso nei ter-</i>	
	<i>mini contrattualmente previsti e se le opere avessero rispettato le</i>	
	<i>previsioni del progetto esecutivo del 2008;</i>	
	<i>4. Stabilire se il nuovo progetto del 2018 e di cui in narrativa pre-</i>	
	<i>vede la demolizione di opere eseguite in esecuzione al progetto</i>	
	<i>esecutivo del 2008 descrivendone natura e valore;</i>	
	<i>5. Descrivere e stabilire quali opere previste nel progetto del 2018</i>	
	<i>sono relative a siti diversi da quelli previsti nel progetto esecutivo</i>	
	<i>del 2008.>></i>	
	<i><u>Nel merito</u>, la difesa ha chiesto, in via principale, di respingere</i>	
	<i>la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per</i>	
	<i>inesistenza del danno, ovvero di rigettarla (anche parzialmente)</i>	
	<i>per intervenuta prescrizione, ovvero ancora in quanto infondata.</i>	
	<i>In via meramente subordinata, la difesa ha altresì chiesto che</i>	
	35	

	l'eventuale condanna, per le ragioni già compendiate, non sia	
	superiore al 5% del danno contestato ovvero sia comunque ridi-	
	mensionata secondo giustizia, anche mediante impiego del po-	
	tere riduttivo.	
	4 – Con <u>memoria</u> in atti al 15 settembre 2021, si è costituito	
	l'ing. <u>Bosio Marco Angelo</u> (RUP dall'11/12/2008 al	
	23/11/2010, sostituito dall'ing. Cutrupi Consolato), rappresen-	
	tato e difeso dall'avv. Giacomo Carbone, che ha sostanzialmente	
	riproposto, con riguardo alla posizione del RUP, le medesime ar-	
	gomentazioni e conclusioni difensive già compendiate.	
	5 – Con <u>memoria</u> in atti al 22 settembre 2021, si è costituito il	
	geom. <u>Salvatore Bruni</u> (direttore operativo contabile), rappre-	
	sentato e difeso dagli avvocati Crescenzo Santuori e Raffaele	
	Ruocco, che dopo aver compendiato l'imputazione attorea (rela-	
	tiva, per il Bruni, solo al “danno da contabilità infedele” e al	
	“danno da omesso controllo sulle quote stradali cd. livellette”),	
	hanno contestato l'atto di citazione (allegando all'uopo perizia di	
	parte dell'Ing. Fabio CARUSETTA) con riguardo a svariati profili.	
	5.1. La difesa ha innanzitutto eccepito l' inammissibilità e/o	
	improcedibilità dell'azione erariale per insussistenza di un	
	danno attuale e concreto , essendo i lavori realizzati (alla data	
	della memoria) complessivamente inferiori rispetto a quelli pre-	
	visti nella seconda Variante (circa l'86%) e non essendosi per-	
	tanto ancora pervenuti all'approvazione del conto finale e	
	all'espletamento del collaudo dell'opera pubblica, sede nella	
	36	

	quale l'Anas avrebbe potuto verificare e rettificare detta conta-	
	bilità (avente carattere provvisorio) ex art.14, comma 2, del ca-	
	pitolato speciale, nonché approfondire l'asserito danno da	
	omesso controllo delle quote stradali, addebitando all'impresa	
	eventuali sanzioni ovvero ordinandole la demolizione e il rifaci-	
	mento dell'opera (l'Anas avrebbe omesso ogni azione in merito).	
	5.2. Quindi, sono state articolate considerazioni difensive sul	
	danno da contabilità infedele.	
	5.2.1. La difesa ha eccepito la prescrizione del diritto al ri-	
	sarcimento del danno erariale da contabilità infedele, consi-	
	derato che il detrimento contestato coincide con la redazione	
	della contabilità e la successiva contabilizzazione nei rispettivi	
	SS.AA.LL. e tenuto conto che le voci delle lavorazioni a misura	
	ritenute fonte di danno sarebbero state contabilizzate, per la	
	maggior parte, nei SS.AA.LL. emessi tra il 2011 e il 2014.	
	5.2.2. La difesa ha altresì rilevato che la Procura regionale sa-	
	rebbe incorso, in sede di atto di citazione, in un errore mate-	
	riale o refuso nella determinazione del danno , ammontante,	
	secondo la stessa perizia integrativa di parte attrice, in euro	
	611.981,19 (e non già in euro 6.893.226,97, come quantificato	
	nell'originaria perizia), peraltro da attribuibile per una quota del	
	90% al DL ing. Fiordaliso e per il 10% (dunque euro 61.198,10)	
	al Direttore Operativo Contabile.	
	5.2.3. La difesa ha altresì argomentato l'insussistenza di an-	
	tigiuridicità e colpa grave relative alla condotta	
	37	

	contestata (computo di lavori in eccesso) , sostenendo che i	
	periti di parte attrice (al fine di verificare le “eccedenze” di lavori	
	contestate come danno) avrebbero seguito una <u>metodologia er-</u>	
	<u>rata di verifica della contabilità “a misura”</u> , prendendo in consi-	
	derazione le “singole lavorazioni” invece che le categorie omoge-	
	nee di lavoro, allegando in proposito perizia di parte e richia-	
	mando in proposito il disposto dell’art. 132, comma 3, del d. lgs.	
	n. 163/2006 e dell’art. 43, commi 6 e 8, del DPR n. 207/2010	
	(ove per l’appunto si fa riferimento alle categorie di lavori).	
	Applicando detto diverso metodo di verifica, la difesa ha soste-	
	nuto, sulla base di detta perizia di parte, che anche le percen-	
	tuali dei lavori eseguiti a misura sarebbero sempre inferiori alle	
	quantità previste in perizia.	
	Inoltre, la difesa ha sostenuto che non potrebbe altresì essere	
	imputata al geom. Bruni la responsabilità di aver contabilizzato	
	i conglomerati bituminosi tanto tra i lavori “a corpo”, quanto tra	
	quelli “a misura”, osservando che l’Ufficio Direzione dei Lavori,	
	svolgendo un’attività vincolata e priva di discrezionalità, si sa-	
	rebbe limitata a contabilizzare i lavori nel rispetto delle categorie	
	predeterminate dai progettisti durante la fase progettuale, con-	
	tabilizzando le voci dei conglomerati bituminosi distintamente	
	tra i lavori a corpo e quelli a misura.	
	In ogni caso, ha aggiunto la difesa, le differenze d’importo ri-	
	scontrate dai Consulenti tecnici della Procura (pari a euro	
	611.981,19) corrispondono a una variazione percentuale pari a	
	38	

	circa il 3% dell'importo complessivo delle categorie a misura	
	(euro 20.641.716,87), così rientrando ampiamente nel regime	
	delle cd. "varianti non varianti" di cui all'art. 132, comma 3, del	
	D.Lgs. n° 163/2006.	
	5.2.4. Mancherebbe altresì, secondo la difesa, il nesso di cau-	
	salità tra la condotta attribuita e il danno richiesto, nonché lo	
	stesso elemento soggettivo della colpa grave, stante l'insussi-	
	stenza delle "eccedenze" erroneamente ravvisate dai Consulenti	
	tecnici di parte attrice.	
	5.3. Quanto poi al " danno da omissio controllo sulle quote	
	stradali (cd. Livellette) ", la difesa ha sostenuto l'insussistenza	
	degli elementi costitutivi della responsabilità a carico del geom.	
	Bruni sotto vari profili.	
	5.3.1. Anzitutto la difesa ha eccepito il difetto di condotta an-	
	tigiuridica e gravemente colposa del convenuto (in tesi, vit-	
	tima di raggiro da parte dell'impresa), non avendo egli avuto la	
	possibilità di accorgersi della modifica del profilo piano altime-	
	trico realizzata dall'appaltatore, in quanto non visibile ad occhio	
	nudo (variazione di quota di circa 30 cm) e tenuto conto dell'in-	
	disponibilità, da parte della Direzione lavori, di strumenti topo-	
	grafici (le verifiche fatte dalla direzione lavori hanno preso a ri-	
	ferimento quanto indicato dall'impresa, la quale aveva la stru-	
	mentazione necessarie e, ai sensi dell'art. 13 punti nn° 1 e 2 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto, era obbligata a espletare l'attività	
	topografica).	
	39	

	5.3.2. In ogni caso, ha sostenuto la difesa, il riparto del pre-	
	sunto danno erariale (euro 360.000,00) dovrebbe essere effet-	
	tuato in funzione dei ruoli effettivamente rivestiti dall'ing. Fior-	
	daliso (Direttore dei Lavori, titolare dei poteri di coordinamento	
	e di supervisione di tutto l'Ufficio di Direzione Lavori) e dal geom.	
	Bruni (Direttore Operativo Contabile), in applicazione del crite-	
	rio già enucleato dalla Procura a pag. 55 dell'atto di citazione	
	(rispettivamente il 90% e il 10% della responsabilità).	
	Inoltre, una quota di responsabilità andrebbe attribuita anche	
	all'ispettore di cantiere, come riconosciuto dalla Procura regio-	
	nale in sede di individuazione delle responsabilità, ma non an-	
	che in quella di ripartizione del danno.	
	5.4. Infine, la difesa ha chiesto di fare ampia applicazione del	
	potere riduttivo , tenuto conto delle argomentazioni già esposte	
	e della condotta collaborativa tenuta dal geom. Bruni in sede di	
	effettuazione delle indagini.	
	5.5. In via istruttoria , la difesa ha richiesto una CTU tecnico-	
	contabile di cui all'art. 97 cgc, incaricando un esperto in materia	
	di appalti pubblici, contabilità e riserve affinché (così in memo-	
	ria): <i>“esaminati gli atti e i documenti prodotti nel presente fasci-</i>	
	<i>colo, nonché eventualmente acquisita ogni ulteriore documenta-</i>	
	<i>zione ritenuta utile:</i>	
	a) <i>accerti e chiarisca quale sia il metodo corretto per effettuare la</i>	
	<i>verifica della contabilità delle lavorazioni a corpo e a misura,</i>	
	<i>avendo cura di precisare se la verifica dell'incidenza delle</i>	
	40	

	<i>eventuali variazioni debba essere desunta dagli importi netti dei</i>	
	<i>gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di</i>	
	<i>cui ai commi 6 e 7 dell’art. 43 del DPR n° 207/2010, ovvero se la</i>	
	<i>stessa debba essere valutata in funzione delle singole lavora-</i>	
	<i>zioni. Accerti e chiarisca, dunque, se il limite massimo delle cd</i>	
	<i>“varianti non varianti” di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n°</i>	
	<i>163/2006 debba essere valutato in funzione dei gruppi di cate-</i>	
	<i>gorie omogenee, ovvero sull’importo delle singole lavorazioni”;</i>	
	b) <i>chiarisca, premessa l’indicazione del metodo d’indagine utiliz-</i>	
	<i>zato, alla luce della documentazione allegata in Giudizio e delle</i>	
	<i>difese svolte dalle parti, se la contabilità dell’appalto debba es-</i>	
	<i>sere ritenuta infedele, ovvero se la stessa sia stata tenuta corret-</i>	
	<i>tamente, a tal fine indicando la sussistenza o meno di eccedenze</i>	
	<i>superiori al limite percentuale del 5% delle cd. varianti non va-</i>	
	<i>rianti di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006;</i>	
	c) <i>accerti, nel caso in cui sia stata ravvisata un’ipotesi di conta-</i>	
	<i>bilità infedele, l’entità del relativo danno erariale;</i>	
	d) <i>indichi se e in quale modo il Direttore dei Lavori e il Direttore</i>	
	<i>Operativo Contabile, in assenza di strumentazione topografica e</i>	
	<i>di personale qualificato, sarebbero potuti venire a conoscenza</i>	
	<i>della lamentata modifica arbitraria del piano altimetrico operata</i>	
	<i>dall’Impresa appaltatrice, contestando ciò tramite riserve o con</i>	
	<i>altre modalità”.</i>	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare di	
	rito, di dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’atto	
	41	

	di citazione, in via preliminare di merito, di dichiarare la pre-	
	scrizione del diritto azionato, nonché, nel merito, in via princi-	
	pale di ritenere infondata la domanda attorea per insussistenza	
	degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,	
	ovvero, in via gradata, di ridurre la quota di danno imputabile	
	al convenuto in correlazione con il suo contributo causale e an-	
	che mediante l'esercizio del potere riduttivo.	
	6 – Con sintetica <u>memoria di costituzione con mandato</u> , in	
	atti al 14 settembre 2021, si è costituito il geom. <u>De Vita Vin-</u>	
	<u>cenzo</u> (direttore operativo per la qualità dei materiali), rappre-	
	sentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro, che, riservandosi di	
	successivamente dedurre in maniera analitica, ha chiesto di di-	
	chiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda del Pub-	
	blico Ministero, ovvero di rigettarla, nonché, in via gradata, di	
	contenere la pretesa attorea nei limiti della effettiva entità del	
	danno, riservandosi di precisarla. Le difese vere e proprie sono	
	state articolate con ulteriore <u>memoria difensiva</u> in atti al 23	
	settembre 2021, in cui la difesa ha preliminarmente richiesto la	
	<u>sospensione del giudizio per pregiudizialità</u> (essendo pen-	
	dente, sui medesimi fatti, un procedimento penale) nonché ec-	
	cepito la <u>prescrizione del diritto al risarcimento</u> , indivi-	
	duando il dies a quo (fatto dannoso) nella fornitura e stesa del	
	materiale bituminoso asseritamente non conforme alle prescri-	
	zioni d'appalto (avvenuta, secondo gli stessi periti di parte, a	
	partire dal 25/11/2011) e nel merito ha argomentato	
	42	

	l'infondatezza della domanda attorea, sulla scorta delle seguenti	
	considerazioni.	
	6.1. Anzitutto, la difesa ha eccepito il difetto di condotta anti-	
	giuridica e gravemente colposa del convenuto (che aveva in-	
	formato il direttore dei lavori) sia del nesso di causalità tra	
	detta condotta e il danno contestato.	
	Infatti, il De Vita avrebbe svolto esclusivamente funzioni di as-	
	sistente e collaboratore del direttore dei lavori ed avrebbe segna-	
	lato (in colore rosso, secondo la stessa CTP attorea) gli esiti ne-	
	gativi delle prove sui bitumi, non avendo competenze diverse	
	dall'effettuazione dei prelievi (non certo quella di verificare una	
	eventuale differenza di costo tra il bitume previsto in capitolato	
	e quello reale, di competenza del direttore dei lavori, che peraltro	
	lavorava nella stessa stanza).	
	Secondo la difesa, neppure la prova tecnico-scientifica dei ma-	
	teriali forniti rientrava nella competenza del De Vita, secondo la	
	disciplina vigente (cfr art. 125 del DPR n. 554/199 e 149 del	
	DPR n. 207/2010) e il capitolato speciale (cfr art. 2 delle norme	
	tecniche, che la attribuisce al direttore dei lavori).	
	6.2. Inoltre, mancherebbe la prova certa del danno all'erario,	
	in quanto, da un lato, parte attrice ha sostenuto la non confor-	
	mità al 100% dei conglomerati forniti, dall'altro, non si ha prova	
	che i conglomerati bituminosi siano stati integralmente sosti-	
	tuiti e il manto stradale rifatto.	
	Infine, sul terreno della determinazione del danno erariale, la	
	43	

	difesa ha sostenuto che esso andrebbe identificato solo nella	
	maggior somma corrisposta all'impresa, lamentando altresì che	
	parte attrice non avrebbe proceduto ad alcuna suddivisione per-	
	centuale della macroscopica somma richiesta (invece imputata	
	solidalmente a De Vita e all'ing. Fiordaliso).	
	6.3. In via istruttoria , la difesa ha quindi chiesto che sia di-	
	sposta CTU che accerti la effettiva difformità (e l'entità della me-	
	desima) dei conglomerati forniti dall'Impresa rispetto alle pre-	
	scrizioni d'appalto.	
	6.4. La difesa ha quindi concluso chiedendo in via principale di	
	respingere la domanda attorea, siccome inammissibile, impro-	
	ponibile, prescritta infondata, nonché, in via graduata, di circo-	
	scrivere l'importo del danno per come già argomentato, con ogni	
	conseguenza in ordine a spese e competenze di giudizio (legale	
	distrattario).	
	7 – Con <u>memoria</u> in atti al 23 settembre 2021, si è costituito	
	<u>l'ing. CUTRUPI Consolato</u> (autore della perizia di variante non-	
	ché responsabile dell'esecuzione tempestiva ed a regola d'arte	
	delle opere in sede esecutiva), rappresentato e difeso dagli avvo-	
	cati Marianna Vazzana e Vincenzo Floccari, i quali, dopo aver	
	compendiato la domanda attorea (danni sub A e B) hanno pre-	
	liminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto	
	azionato, essendo i fatti contestati risalenti al 2013 (stante l'av-	
	venuta notifica dell'invito a dedurre nel 2019).	
	7.1. Nel merito e con riferimento alla prima voce di danno	
	44	

	(danno da illegittima variante, sopra indicato sub lettera A),	
	la difesa ha affermato la manca za di condotta antigiuridica	
	e di colpa grave per i motivi seguenti.	
	7.1.1. Con riguardo all' <i>interferenza del metanodotto SNAM</i>	
	<i>con il viadotto Mesima 3</i> (aumento di spesa di euro	
	1.250.000,00 al netto degli oneri di sicurezza), mancherebbe	
	una <i>condotta antigiuridica e gravemente colposa</i> , in quanto il po-	
	sizionamento ad opera della Snam del metanodotto in modo dif-	
	forme rispetto alle originarie previsioni è stato accertato soltanto	
	nel 2012 (a seguito di rilievo della Snam, a seguito del quale si	
	è accertato che questo Ente aveva costruito il metanodotto in	
	maniera difforme dalla progettazione) e dunque non avrebbe po-	
	tuto essere inserito nella riprogettazione del 2008, tanto più che	
	la comunicazione di inizio lavori del metanodotto che la SNAM	
	ha indirizzato in data 2/2/2005 all'Anas di Cosenza, sarebbe	
	rimasta ignota al Cutrupi (che non si interessava di quel can-	
	tiere).	
	Inoltre, la difesa ha sostenuto che la Snam avrebbe ammesso la	
	realizzazione difforme del metanodotto (vi sarebbe contenzioso	
	con l'Anas sul punto), cosicché l'intervento contestato rientre-	
	rebbe legittimamente nel perimetro applicativo dell'art. 132,	
	comma 1, lett. c), d.lgs. 163/06 (rinvenimenti imprevisti o non	
	prevedibili nella fase progettuale).	
	7.1.2. Per quanto concerne l' <i>adeguamento delle sottofonda-</i>	
	<i>zioni del viadotto Mesima 2</i> per la presenza di un substrato	
	45	

	roccioso (incremento di spesa di euro 88.681,70), la difesa ha	
	obiettato che la documentazioni in atti non ha rilevato carenze	
	negli studi condotti in sede di progetto esecutivo e che la pre-	
	senza del substrato era stata rilevata solo in carreggiata nord	
	(anche la proposta dell'impresa di modifica delle sottofondazioni	
	anche in carreggiata sud, riportata nella relazione Lodi, non	
	aveva trovato accoglimento da parte dei progettisti); pertanto, la	
	variante sarebbe legittima ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett.	
	d), d. lgs.163/06.	
	7.1.3. Con riferimento al danno erariale (che in realtà avrebbe	
	un costo di € 1.411.005,68 e non già di euro 2.163.671,04, cifra	
	erroneamente indicata dalla procura regionale) derivante da ul-	
	teriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica	
	per la variazione plano-altimetrica dell'alveo del fiume Mesima	
	(ascritta dalla Procura regionale ad errore progettuale di cui	
	all'art. 132, lettera e, del D. Lgs. n. 163/2006), la difesa ha so-	
	stenuto che detta variazione sarebbe legittima in quanto conse-	
	guita ad eventi metereologici eccezionali occorsi dal 2008 al	
	2011 (anno di consegna dei lavori), come da rilevazioni presenti	
	in banca dati meteo – idrologici della Regione Calabria (riferiti	
	alla stazione di Mileto) e da rilevazioni Arpacal.	
	La difesa ha evidenziato che dette variazioni altimetriche (che	
	sarebbero effettive e non smentite dalla CTP attorea, in quanto	
	le carte aerofotogrammetriche non sarebbero in grado di rilevare	
	le modifiche che possono riscontrarsi in realtà sui luoghi	
	46	

	interessati dalle lavorazioni) hanno comportato un aumento di	
	spesa per euro 1.411.005,68 al netto degli oneri di sicurezza, di	
	cui € 658.340,32 per lavori a corpo ed € 752.665,36 per lavori	
	a misura, suddivisi in 7 punti, analiticamente contestati (per	
	punto n. 1 non vi sarebbe errore progettuale, per il punto n. 2	
	sarebbe stata legittimamente introdotta una nuova tecnologia e	
	comunque il muro non sarebbe stato costruito; per il punto n.	
	3 non sarebbero state introdotte nuove lavorazioni; il punto n.	
	4 riguarderebbe mero opere provvisoriale; il punto n. 5 concer-	
	nerebbe mera attività manutentiva; il punto n. 6 riguarderebbe	
	lavori complementari a quelli di cui al n. 4; i lavori di cui al	
	punto n. 7 si sarebbero resi necessari in ragione della presenza	
	di manufatti non Anas, cosicché non vi sarebbe errore proget-	
	tuale).	
	7.2. Con riguardo al danno da mancata valutazione del ri-	
	schio idrogeologico (sub B), la difesa eccepito quanto segue.	
	7.2.1. Anzitutto, ha affermato la mancanza di violazione di	
	doveri di servizio (condotta antigiuridica) sotto due profili.	
	Da un lato, si è evidenziata l' <u>altrui responsabilità</u> in merito, e	
	che il convenuto Cutrupi non ha mai rivestito il ruolo di proget-	
	tista, ma soltanto quello di Coordinatore della Sicurezza in fase	
	di Progettazione (cfr: art. 91 del d. lgs. n. 81/2008, con reda-	
	zione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art.	
	100, comma 1, del D. Lgs. 81/2008), nonché, successivamente	
	ovvero in fase esecutiva, l'incarico di Responsabile del	
	47	

	Procedimento. In sostanza, l'ing Cutrupi avrebbe soltanto preso	
	atto del progetto in precedenza approvato e di un elaborato ine-	
	rente lo studio idraulico – geologico, nel mentre la Procura re-	
	gionale gli imputa il 20% di questa componente di danno in	
	quanto “autore della perizia di variante nonché responsabile	
	dell'esecuzione tempestiva ed a regola d'arte delle opere in sede	
	esecutiva”.	
	Dall'altro, la difesa ha sostenuto la <u>legittimità della variante</u> in	
	quanto rientrerebbe nel disposto dell'art. 21, lettera d (opere ef-	
	fettuabili senza il parere dell'ABR) e non già della lettera e), delle	
	norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI (nel testo	
	vigente al tempo della perizia di variante).	
	7.2.2. Anche sul terreno della quantificazione di questa voce	
	di danno (determinato in euro 28.205.559,52 dalla Procura re-	
	gionale, applicando sulla previsione di € 20.893.007,05 un coef-	
	ficiente di 1,35 per il calcolo delle somme a disposizione), la di-	
	fesa ha evidenziato che si tratta di somme neppure ancora stan-	
	ziate e relative ad un mero progetto (in cui peraltro circa 10 mi-	
	lioni di euro deriverebbero dalla fornitura e posa in opera di	
	massi ciclopici, soluzione tecnica “onerosa” e “non ben ponde-	
	rata”).	
	7.2.3. In via generale, la difesa ha contestato la riscontrabilità,	
	in capo al convenuto, dell'elemento soggettivo della colpa	
	grave , per le ragioni già esposte e anche per la complessiva con-	
	dotta tenuta nell'appalto in questione (dando origine, tra l'altro,	
	48	

	alla risoluzione contrattuale per gravi inadempienze dell'appal- tatore).	
	7.3. La difesa ha quindi concluso chiedendo, <i>in via principale</i> , di rigettare la domanda attorea in quanto prescritta ovvero per ragioni di merito, nonché, in via gradata, di rideterminare in mi- nus il danno risarcendo, anche mediante impiego del potere ri- duttivo, il tutto con ogni conseguente statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio. <i>In via istruttoria</i> , ha indicato la documentazione prodotta e chiesto un ordine di esibizione di documenti (“anche” ex art. 210 c.p.c. e 94 c.g.c.) elencati alla pagina 50 della memoria (in specie, le comunicazioni tra ANAS e SNAM relative al posizionamento del metanodotto sul tracciato del viadotto Mesima 3, nonché la documentazione relativa ad “eventuali” contestazioni, diffide e messe in mora dell’ANAS, ad “eventuali” riscontri della SNAM, all’ “eventuale” contenzioso tra questi due enti ed ai danni cagionati all’ANAS) nonché la ammissione di CTU sulle seguenti circostanze: a) riconducibilità dell’erroneo posizionamento del metanodotto SNAM, indicato nella perizia suppletiva del 12.3.2013, all’ipotesi di legittima causa di variante ex art.132 lett.c) D.Lgs. 163/2006 (rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale); b) riconducibilità alla legittima causa di variante ex art. 132 lett.d) D.Lgs. 163/2006 (casi previsti dall’art.1664 comma 2 c.c.): - sia della voce relativa all’“adeguamento delle sottofondazioni	
	49	

	del Viadotto Mesima 2”;	
	- sia della voce relativa agli “ulteriori interventi sulle opere di	
	regimentazione idraulica”;	
	c) necessità di corredare il progetto del 2008 di uno studio	
	idraulico redatto secondo le norme di attuazione del PAI Cala-	
	bria, da sottoporre all’AdB della Calabria;	
	d) esistenza di eventuali profili di responsabilità civile/ ammini-	
	strativa/ contabile dell’Ing. Cutrupi per i fatti contestati in cita-	
	zione.	
	8 – Con <u>memoria</u> in atti al 24 settembre 2021, si è costituito	
	l’ing. <u>Giovanni Fiordaliso</u> (direttore dei lavori, autore della pe-	
	rizia di variante 2), rappresentato e difeso dall’avv. Felice Dome-	
	nico Retez.	
	8.1. Con riguardo al danno da perizia di variante (sub A), la	
	difesa ha eccepito quanto segue.	
	8.1.1. Anzitutto, il difetto di nesso causale tra condotta del	
	convenuto e danno erariale: dato che i progettisti risultano	
	convenuti in giudizio per errori progettuali, al convenuto (che	
	non aveva partecipato alla progettazione) non potrebbe essere	
	contestato di aver impedito l’esercizio dell’azione avverso questi	
	ultimi (avendo egli qualificato come “imprevedibili” – in sede di	
	variante – “circostanze” che secondo il P.M. erano invece “già	
	note” alla data in cui fu dichiarato “valido e «cantierabile» il Pro-	
	getto Esecutivo dei lavori di completamento”, “approvato con	
	atto n. 165731 del 12/12/2008”).	
	50	

	8.1.2. Inoltre, quanto al danno ed al relativo riparto , sarebbe	
	approssimativa la determinazione dell’addebito (il 15%, in mi-	
	sura eguale al RUP) ascrivibile al Fiordaliso, relativo al danno	
	derivante dalla maggiore spesa per la variante n.2, peraltro	
	quantificato erroneamente nel suo complesso dai periti di parte	
	attrice (sarebbe pari ad euro 2.775.203,85 e non già ad euro	
	3.527.689,21).	
	Più in radice, la difesa ha evidenziato che neppure i periti di	
	parte attrice hanno contestato la necessità di effettuazione dei	
	lavori di perizia di variante (censurandone solo l’inquadramento	
	giuridico), cosicché il danno erariale non potrebbe che consi-	
	stere nel maggior costo (e non già nell’intero valore delle opere)	
	derivato dalle pretese omissioni (e non già dalla errata progetta-	
	zione) ascritte all’ing. Giovanni Fiordaliso.	
	8.1.3. Peraltro, la difesa ha sostenuto la manca nza di con-	
	dotta antigiuridica , ovvero la correttezza (come da perizia di	
	parte) del comportamento tenuto dal Fiordaliso, tenuto conto	
	che la redazione e approvazione della PVT2 sarebbe nata dalla	
	necessità di addivenire ad una possibile risoluzione circa la pre-	
	senza di determinate circostanze – in tesi assolutamente non	
	prevedibili – emerse in fase esecutiva.	
	Quanto all’ <u>interferenza con il metanodotto</u> , avrebbero errato i	
	consulenti di parte attrice nel ritenere che interferenza Snam e	
	sorpresa idrogeologica “erano preesistenti già all’epoca della re-	
	lazione LODI” (del luglio 2004), in quanto la costruzione del	
	51	

	metanodotto Snam ha avuto inizio nel febbraio 2005 (inoltre il	
	Fiordaliso avrebbe rilevato le difformità del metanodotto), con	
	conseguente legittimità della variante ex art. art 132, comma 1,	
	lett f del d. lgs. n. 163/2006.	
	Anche con riguardo alla <u>variante delle sottofondazioni del via-</u>	
	<u>dotto Mesima 2</u> per rinvenimento di ammasso granitico (a pro-	
	fondità variabile da 4,5 a 20,5 metri), la circostanza sarebbe	
	emersa soltanto a seguito di sondaggi geognostici a carotaggio	
	effettuati dall'impresa in fase esecutiva (2012) e non già in sede	
	di relazione Lodi (ove si riferisce della presenza di sorpresa geo-	
	logica solo in corrispondenza della carreggiata nord); pertanto,	
	l'intervento in variante (euro 88.681,70) rientrerebbe nel dispo-	
	sto dell'art 132, comma 1, lett f del d. lgs. n. 163/2006.	
	Quanto poi alle <u>opere di regimentazione idraulica</u> , la difesa ha	
	sostenuto che le significative precipitazioni verificatesi dal 2009	
	al 2011 (rilevate da banca dati meteo-idrologici della Regione	
	Calabria) avrebbero provocato “la variazione plano-altimetrica	
	dell'alveo del fiume Mesima, con la conseguente modifica del	
	proprio tracciato in corrispondenza dell'area oggetto di inter-	
	vento, rispetto all'epoca di redazione del progetto esecutivo di	
	completamento”, comportando la necessità di “maggiori prote-	
	zioni antiscalzamento”, per una spesa di € 1.411.005,68 al netto	
	degli oneri di sicurezza.	
	Ad ogni modo, considerato che i fatti asseritamente dannosi si	
	sono verificati nel 2013 (seconda perizia di variante approvata	
	52	

	in data 12/03/2013 e aggiornata al 06/05/2013), la difesa ha	
	eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azio-	
	nato.	
	8.2. Si è affermata la totale infondatezza dalla domanda anche	
	con riguardo al danno da mancata valutazione del rischio	
	idrogeologico (sub B).	
	8.2.1. La difesa ha preliminarmente eccepito l' <i>irragionevo-</i>	
	<i>lezza dei criteri di liquidazione del danno e del relativo</i>	
	<i>riparto</i> indicati da parte attrice, considerato che:	
	- quanto alle spese di progettazione (euro 88.378,93) il Fiordal-	
	iso è rimasto estraneo alla progettazione originaria del 2008;	
	- quanto all'importo dei lavori di sistemazione idraulica (com-	
	plessivamente pari ad euro 28.205.559,52), il danno è stato	
	computato con riferimento a tutta la spesa prevista (relativa an-	
	che ad opere già eseguite ed integrate nella nuova progettazione,	
	quindi utili per la p.a.), potendosi al più identificare il danno	
	“avendo riguardo all'incidenza dei costi sostenuti per l'esecu-	
	zione di opere rivelatesi inidonee ed irrecuperabili, perciò, con	
	ulteriore aggravio di spesa, anch'essa eventualmente da rite-	
	nersi componente del medesimo danno, da demolirsi”;	
	- infine, sarebbe erroneo il criterio proposto per il riparto dell'ad-	
	debito (30% della metà del danno), tenuto conto che il Fiordaliso	
	non ha preso parte alle attività di progettazione del 2008 (ai cui	
	responsabili andrebbe imputata la gran parte del suddetto	
	danno).	
	53	

	8.2.2. Anche sul terreno della <i>antigiuridicità della condotta</i>	
	<i>e della colpa grave</i> , la difesa ha sostenuto:	
	a) quanto all' <u><i>omesso rilievo dei vizi del progetto del 2008</i></u> :	
	- che il D.L. ha solo provveduto alla <u>consegna dei lavori sulla</u>	
	<u>base di progetto doppiamente validato</u> , in fase progettuale, dal	
	RUP Bosio ex art. 47 del DPR n. 554/1999 e in fase esecutiva	
	dal RUP Cutrupi (ex art. 71, comma 3, del medesimo regola-	
	mento) dichiarato come cantierabile (il progetto era anche cor-	
	redato da uno studio idraulico – geologico);	
	- che, per converso, il Fiordaliso non aveva alcuna competenza	
	con riguardo alla questione autorizzativa ABR;	
	- che – tenuto conto che nel corso dei lavori erano già stati ese-	
	guiti alcuni interventi di sistemazione idraulica del Fiume Me-	
	sima e che la perizia di variante ha interessato solo parte di que-	
	sti – l'intervento medesimo rientrava tra quelli di cui all'art. 21	
	comma 2 lett. d) delle predette norme PAI aggiornate al 2011	
	(interventi per i quali non sarebbe previsto il parere dell'ABR).	
	- che, circa il <i>mancato aggiornamento del progetto esecutivo alle</i>	
	<i>sopravvenute diverse normative tecniche</i> , secondo la circolare	
	ministeriale 5/8/2009, l'aggiornamento sarebbe obbligatorio	
	solo per i committenti privati, non anche per i committenti pub-	
	blici.	
	b) quanto agli <u><i>errori in fase esecutiva</i></u> , con specifico riferimento	
	all'argine a ridosso della Sp58, che, in fase esecutiva, la normale	
	conseguenza della demolizione del vecchio viadotto (che avrebbe	
	54	

	agevolato il deflusso idrico) e del vecchio scatolare ha determi-	
	nato una situazione di provvisoria mancanza (cui avrebbe do-	
	vuto provvedere l'impresa) della funzione di contenimento idrico	
	che tali opere assolvevano in caso di esondazione del fiume Me-	
	sima.	
	8.3. Analoghe contestazioni di infondatezza sono state prospet-	
	tate con riguardo al danno da contabilità infedele (sub C).	
	8.3.1. In merito al nesso causale e quindi al riparto dell'ad-	
	debito la difesa ha evidenziato il fatto che l'ing. Fiordaliso rivestì	
	l'incarico di "Direttore dei lavori" "fino al 23/10/2015", allor-	
	ché fu "sostituito" "dal Ing. CARUSO Francesco", e che l'ultimo	
	SAL compilato e pagato all'impresa" "riporta le lavorazioni e le	
	quantità ed i costi di tutte le opere eseguite al giorno 01 febbraio	
	2016", mentre le contestazioni attoree si estendono anche al pe-	
	riodo successivo.	
	8.3.2. In merito alla quantificazione di tale danno , la difesa	
	ha censurato (anche mediante produzione di CTP) gli esiti della	
	consulenza attorea, stigmatizzando altresì le modalità di deter-	
	minazione del danno in questione, che la Procura regionale ha	
	ricavato dal verbale, datato 3/11/2015, di passaggio di conse-	
	gna tra le «Direzioni dei Lavori» uscente e quella entrante, nel	
	quale sarebbero state "rilevate opere" "riconosciute, a quella	
	data, dalla Direzione Lavori uscente come eseguite, e, quindi,	
	successivamente pagate", "per le quali, all'atto del passaggio di	
	consegna", non vi sarebbe stata "evidenza della loro	
	55	

		realizzazione” (affermazione contestata dalla difesa).	
		In proposito, la difesa ha rivendicato la paternità sostanziale del verbale di consegna quale segnalazione al direttore dei lavori su-	
		bentrante ai fini della detrazione di somme da corrispondere all’impresa, come sarebbe poi accaduto (l’impresa dunque non	
		avrebbe realizzato alcun ingiusto profitto né si sarebbe verificato alcun danno per l’Anas), fatte salve le operazioni “che inevitabil-	
		mente ed ordinariamente la direzione dei lavori esegue al mo-	
		mento del conto finale, allorché, cioè, procedendosi alla rivisita-	
		zione di tutta l’attività svolta, si apportano alla contabilità le	
		correzioni che su progetti della complessità di quello che ci oc-	
		cupa risultano fisiologiche”. La difesa ha quindi chiesto che	
		venga disposta CTU anche con riguardo a detta contabilità.	
		8.4. E’ stata altresì ritenuta infondata la domanda relativa al	
		danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati	
		bituminosi (sub D).	
		8.4.1. La difesa ha sostenuto l’ <i>eccessività dell’importo conte-</i>	
		<i>stato quale danno</i> (€ 5.053.054,32), sotto due profili.	
		Anzitutto, alla data di cessazione dall’incarico del conve-	
		nuto (il 3/11/2015) l’importo della spesa per bitume era solo di	
		euro 4.065.157,94 (quindi <u>causalmente non riconducibile</u>	
		all’omesso controllo del convenuto).	
		Inoltre, il <u>danno non può essere commisurato all’intera</u>	
		<u>spesa per il bitume.</u>	
		Infatti, la perizia redatta dal prof. Praticò dell’Università	
		56	

	Mediterranea di Reggio Calabria (incaricato dall'Anas) in data	
	20/9/2017, ha sostenuto che gli strati bituminosi in argo-	
	mento, in primis base e binder legati a bitume, non sarebbero	
	“da rimuovere ad horas”, ma solo da monitorare nel tempo e	
	sottoporre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordi-	
	naria (la direzione dei lavori attualmente in carica avrebbe san-	
	cito l'accettabilità tecnica di tutti gli strati di conglomerato bitu-	
	minoso, ovvero base, binder e drenante, stabilendo le relative	
	penali). Pertanto, il danno all'erario non potrebbe essere identi-	
	ficato nell'intera somma corrisposta di euro 5.503,054,32, ma	
	nella spesa eventualmente necessaria per monitoraggi ed inter-	
	venti di manutenzione ordinaria e straordinaria in conseguenza	
	delle “peggiori” “caratteristiche” e “prestazioni conseguenti per i	
	materiali effettivamente stesi e compattati in opera” (infatti, il	
	successivo appalto dell'Anas ha avuto ad oggetto il rifacimento	
	del tappeto d'usura drenante e dei giunti di dilatazione, e non	
	anche gli strati inferiori, base e binder), detratte eventuali penali	
	applicate.	
	Il danno sarebbe dunque inesistente, o comunque molto infe-	
	riore a quello contestato.	
	8.4.2. La difesa ha altresì affermato la <i>manca</i> <i>za di condotte</i>	
	<i>antigiuridiche o gravemente colpose</i> del convenuto nel con-	
	trollo dello stato drenante, richiamando a tal fine la propria con-	
	sulenza tecnica, redatta dall'ing. Giuseppe Barreca, secondo	
	cui:	
	57	

	a) l'ing. Fiordaliso ha effettuato le verifiche dovute (che attende-	
	vano completamento da parte del direttore dei lavori suben-	
	trante, successivamente alla quarta prova FWD), ha applicato	
	detrazioni in via cautelativa, <i>non riscontrando sforamenti econo-</i>	
	<i>mici significativi rispetto alle previsioni di progetto</i> ; tutte opera-	
	zioni oggetto di informazione nei riguardi del direttore dei lavori	
	subentrante.	
	b) il <i>tappeto drenante</i> era stato controllato e non aveva proble-	
	matiche degne di rilievo tali da richiedere la immediata manu-	
	tenzione e quindi ulteriori spese indebite (danno).	
	In specie, quanto al secondo profilo, <i>“Le prove sulle capacità dre-</i>	
	<i>nanti effettuate riportano alcune situazioni puntuali deficitarie</i>	
	<i>ma complessivamente, in media, superiori al minimo richiesto</i>	
	<i>{Cartella CAT-Drenab-Skid All.[2]} ed ancora gli SkidTest (prove</i>	
	<i>puntuali che il CSA prevede solo nei in casi in cui le prove in con-</i>	
	<i>tinuo tipo CAT non possano essere realizzate) effettuati prima</i>	
	<i>delle C.A.T. davano già evidenza di situazioni complessive accet-</i>	
	<i>tabili {Cartella CAT-Drenab-Skid All.[3]}”.</i>	
	Peraltro, le prove in continuo sarebbero state effettuate, dalla	
	seconda DL subentrante, ben oltre il tempo utile massimo pre-	
	visto in 270 giorni dopo la stessa (a circa 10 mesi), quindi il	
	progetto di rifacimento in parola è stato affidato ormai pratica-	
	mente a fine vita utile del drenante.	
	Comunque, secondo la difesa, a seguito dell’analisi dei dati re-	
	lativi alle CAT 2016-2017 e 2018, sarebbe emerso che un	
	58	

	andamento prestazionale nel tempo (in termini di %/mese di	
	decadimento) tutt'altro che anomalo visto che sarebbe diretta-	
	mente confrontabile (anzi migliore: 3.07%/mese del lotto 323°	
	contro il 3.10%/mese del lotto limitrofo 313) con i dati del lotto	
	limitrofo risalente praticamente allo stesso periodo e con la	
	stessa vetustà; tanto, assieme ai dati relativi alla capacità dre-	
	nante ed allo skid test, non giustificerebbe un ipotetico rifaci-	
	mento anticipato dello strato drenante (comunque quasi a ter-	
	mine della normale vita utile), che avrebbe determinato il danno	
	erariale contestato.	
	In altri termini, non vi sarebbe danno in quanto l'intervento di	
	rifacimento da parte dell'ANAS non sarebbe stato necessitato	
	(né anticipato) per errori esecutivi, ma solo per ordinaria e pe-	
	riodica necessità di sostituzione degli strati usurati.	
	Inoltre, non vi sarebbe alcuna correlazione tra la pericolosità del	
	drenante del tratto in parola ed il grado d'incidentalità rilevato	
	(nessun incidente significativo tra il 2014 e il 2018, n. 10 inci-	
	denti secondo la Polizia stradale).	
	8.4.3. Infine, quanto al nesso causale ed al riparto dell'ad-	
	debito , la difesa ha affermato che la <i>valutazione delle caratteri-</i>	
	<i>stiche dello strato drenante</i> non sarebbe imputabili alla D.L. ing.	
	Fiordaliso ma di competenza della D.L. subentrante ing. Caruso	
	(che avrebbe effettuato con ritardo le prove in continuo, senza	
	l'esecuzione dell'FDA prescritta da CSA); e comunque il danno è	
	da <i>ripartire tra i soggetti individuati come responsabili</i> (compreso	
	59	

l'ispettore di cantiere Croce, ormai deceduto).

8.5. Infine, quanto al danno da omesso controllo sulle quote

stradali c.d. livellette (sub E), la difesa ha contestato:

a) la **quantificazione dell'importo** (euro 360.000,00) ricavata dai consulenti del Pubblico ministero, sostenendo che l'importo debba essere determinato in euro 240.000,00 (da ripartire coinvolgendo anche l'isp. Croce), e che comunque la somma non sarebbe stata corrisposta all'impresa;

b) la **gravità della colpa** ascritta, sostenendo, attraverso consulenza tecnica, che la mancata rilevazione da parte del convenuto (che pure ha effettuato controlli) sarebbe dovuta all'errata comunicazione delle quote dei capisaldi del tracciato, ad opera dell'impresa esecutrice.

8.6. La difesa ha dunque **concluso** chiedendo, previa CTU e acquisizione del “conto finale” dell’Anas, di dichiarare la ***prescrizione del diritto azionato*** ovvero, in via graduata, di rigettare la domanda attorea, nonché, in via ulteriormente subordinata, di rideterminare in minus il danno risarcendo, con vittoria di spese e competenze.

9 – All’ **udienza del 13/10/2021**, la trattazione del giudizio è stata rinviata, tenuto conto della circostanza che n. 5 convenuti avevano richiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato.

10 – Con **decreto istruttorio del 23/1/2022**, la Procura regio-

	Territoriale Calabria, sottoscritta dall'ing. Francesco Caporaso,	
	quale amministratore giudiziario del lotto autostradale seque-	
	strato, Vs. prot. n. 159 P del 16.12.2020", trasmessa alla Guar-	
	dia di Finanza di Vibo Valentia in riscontro a precedente delega	
	istruttoria, nonché "rilevata l'esigenza di disporre ulteriori ac-	
	certamenti istruttori sulle circostanze emerse successivamente	
	alla notifica dell'atto di citazione e, in particolare, sulle circo-	
	stanze che possano condurre ad una più esatta quantificazione	
	del danno erariale, tenuto conto anche dei lavori effettivamente	
	già svolti sul tratto autostradale e delle spese sostenute da	
	ANAS, in particolare, dopo il mese di novembre 2020 per il rifa-	
	cimento del predetto tratto autostradale (la stessa ANAS ha in-	
	fatti precedentemente comunicato che per la messa in sicurezza	
	del tratto autostradale, dal marzo 2019 al novembre 2020, sono	
	state sopportate ulteriori spese per euro 3.291.838,39)", ha	
	chiesto all'Anas di fornire documenti ed informazioni in merito	
	all'avvenuto (o meno) completamento del tratto autostradale Mi-	
	leto Rosarno ed in ordine alle spese sostenute a decorrere dal	
	mese di novembre 2020 e sino ad oggi da ANAS S.p.A. per i la-	
	vori di rifacimento/ ammodernamento del tratto autostradale".	
	Quindi, in data 20 gennaio 2022, la Procura regionale ha depo-	
	sitato nuova documentazione , in specie la nota dell'Anas da-	
	tata 19/1/2022 con cui si dà conto dell'aggiornamento delle	
	attività di messa in sicurezza, con riguardo a quelle intervenute	
	dal novembre 2020, anche in ordine alle spese effettivamente	
	61	

sostenute”.

11 – Con **nota** in atti al 5 aprile 2022, la difesa del geom. **Salvatore Bruni** ha depositato “relazione finale e certificato di collaudo dei lavori di ammodernamento del Tronco III, Tratto II, Lotto III, dal km 369+800 al km 378+500”.

12 – All’ **udienza pubblica del 6 aprile 2022**, data per letta la relazione del magistrato sul consenso delle parti, la Procura regionale ha specificamente replicato alle difese ed eccezioni dei convenuti ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, non opponendosi tuttavia alla richiesta di chiarimenti tecnici – sotto forma di CTU – proposta dalle difese delle parti, relativamente alla metodologia di computo del danno ed alla contabilità infedele, a chiarimento di quanto già accertato, anche alla luce del sopravvenuto collaudo.

I difensori costituiti (tutti presenti di persona o per delega) hanno ulteriormente illustrato e integrato le argomentazioni già contenute in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni anche istruttorie (l’Avvocato Retez per Fiordaliso e l’Avv. Spataro per De Vita si sono altresì associati alle richieste dei difensori degli altri convenuti). In particolare, quanto alla già indicata documentazione sopravvenuta, il Pubblico Ministero e le parti non si sono opposte all’acquisizione della relazione finale e certificazione di collaudo prodotte dal Bruni, mentre gli avvocati Retez (per il convenuto Fiordaliso Giovanni), Ruocco (per il convenuto Bruni Salvatore) e Carbone (per i convenuti Bosio Marco Angelo

	e Parlato Giovanni) si sono opposti all’acquisizione della sud-	
	detta documentazione depositata da parte attrice relativa al	
	<i>danno in fieri</i> (non l’Avvocato Pontieri, presente per delega dei	
	difensori costituiti del Cutrupi).	
	Su richiesta del Presidente, il Sostituto Procuratore Generale ha	
	precisato di non essere a conoscenza dell’attuale stato del pro-	
	cesso penale, e gli Avvocati Retez e Ponteri hanno precisato che	
	il processo penale era ancora alla fase dell’udienza preliminare	
	(fissata per il 27.5.2022).	
	13 – All’esito dell’udienza del 6 aprile 2022, con <u>ordinanza n.</u>	
	<u>48/2022</u> questa Corte – considerato che le parti, anche attra-	
	verso la produzione di ponderose relazioni tecniche (citate in	
	premessa), avevano prospettato diverse ricostruzioni dei fatti,	
	con conseguenti inferenze in termini di riscontro dell’an e del	
	quantum del danno erariale, delle ragioni tecniche degli inter-	
	venti, della violazione della disciplina in materia di opere pub-	
	bliche nonchè dell’osservanza di regole di diligenza da parte dei	
	convenuti (nell’ambito delle funzioni rispettivamente svolte) – ha	
	disposto, ai sensi degli articoli 23 e 94 e ss. de l D. Lgs. 26 agosto	
	2016, n. 174 (e della disciplina processualcivilistica ivi richia-	
	mata), una Consulenza tecnica d’ufficio, nominando quale CTU	
	l’Ing. Maurizio MAURO, iscritto all’Albo dei consulenti tecnici	
	presso il Tribunale di Catanzaro, formulando i seguenti quesiti:	
	A) quanto al danno da illegittima perizia di variante (sub	
	lett.A):	
	63	

	a) quali siano i lavori previsti nella seconda perizia di variante del 2013 e nella successiva integrazione (d'ora in avanti	
	indicata come "perizia di variante") effettivamente completati e	
	quale sia l'importo della relativa spesa effettivamente sostenuta,	
	distinguendo le opere in variante e le relative spese secondo le	
	voci di danno indicate nella contestazione attorea (che indica	
	come voci di danno la spesa di euro 1.275.336,47 complessiva-	
	mente prevista per le opere necessarie a superare l'interferenza	
	con il metanodotto SNAM, la spesa di euro 88.681,70 per le	
	opere di adeguamento di sottofondazioni, e la spesa di euro	
	2.163.671,04 per gli ulteriori lavori di regimentazione idraulica)	
	ed indicando puntualmente i titoli e delle date dei pagamenti	
	da parte dell'Anas a beneficio dell'impresa (separata per ognuna	
	delle tre voci di danno da variante suddette);	
	b) se le opere oggetto della perizia di variante del 2013 siano	
	ric conducibili a circostanze giustificative (le interferenze tra via-	
	dotto Mesima 3 con il metanodotto realizzato della Snam, l'ade-	
	guamento delle sottofondazioni del Viadotto Mesima 2 del 2013,	
	gli ulteriori interventi di regimentazione idraulica) impreviste ed	
	imprevedibili preesistenti, ovvero sopravvenute al 2008;	
	c) nel caso in cui dette circostanze giustificative della va-	
	riante del 2013 preesistessero al 2008, quali sarebbero stati le	
	opere necessarie ed il relativo costo se i progettisti del 2008 si	
	fossero immediatamente avveduti, prima di proseguire i lavori,	
	delle necessità di variante;	
	64	

	d) se le opere previste nella variante del 2013 abbiano deter-	
	minato una spesa maggiore rispetto a quella che sarebbe stata	
	sostenuta se in sede di progettazione (sia del 2008, sia del 2013)	
	si fosse tenuto conto del reale stato dei luoghi (diverso tracciato	
	del metanodotto, strato di fondazione diverso da quello pre-	
	sunto, presenza di corsi d'acqua necessitanti di interventi idrau-	
	lici), evitando gli errori progettuali iniziali e sopravvenuti;	
	e) quale sia l'importo della maggior spesa sostenuta a causa	
	della seconda perizia di variante del 2013, confrontandolo con	
	l'importo che sarebbe stato sostenuto con una corretta proget-	
	tazione tempestivamente redatta;	
	f) se le opere oggetto della progettazione del 2008 e della se-	
	conda perizia di variante avrebbero dovuto esser sottoposte al	
	parere dell'autorità di Bacino (avuto riguardo alla natura delle	
	opere e alla disciplina di settore pro tempore vigente), e se siano	
	state successivamente sottoposte a detto parere e con quale	
	esito (in relazione alla seconda ctp attorea, pagine 117 e se-	
	guenti, ove si discorre di un primo studio che avrebbe avuto pa-	
	rere sfavorevole da parte dell'ABR);	
	g) se, anche alla luce di quanto accertato nei precedenti e	
	nei successivi quesiti, le opere in questione, limitatamente a	
	quanto effettivamente realizzato, possano aver arrecato una	
	qualche utilità (in caso positivo, quantificandola) all'Anas e alla	
	collettività di riferimento;	
	h) in particolare, con riferimento al danno erariale da	
	65	

	<i>varianti per interferenza del metanodotto SNAM con via-</i>	
	<i>dotto Mesima 3 (Euro 1.275.336,47):</i>	
	aa) quali siano il periodo e le modalità di realizzazione (ri-	
	spetto al tracciato progettato) del metanodotto da parte della	
	SNAM;	
	bb) se prima del 2012 (scavi delle pile 2) i progettisti del 2008	
	e/o gli altri soggetti convenuti avrebbero potuto e dovuto (se-	
	condo gli obblighi e la diligenza richiesti per le rispettive fun-	
	zioni, da valutare in relazione alle disposizioni vigenti, alle co-	
	muni prassi dei cantieri e allo stato dei luoghi) rilevare eventuali	
	scostamenti (e interferenze) del metanodotto realizzato rispetto	
	al relativo progetto;	
	cc) se, alla luce della documentazione acquisita, le opere pro-	
	gettate per l'interferenza del metanodotto SNAM possano essere	
	ricondotte a quelle approvabili con perizia di variante ex art.	
	132, comma 1, lett c del d. lgs. n. 163/2006 (eventi verificatisi	
	in corso d'opera o rinvenimenti non imprevisi o non prevedibili	
	nella fase progettuale);	
	dd) se e in che misura l'Anas abbia effettivamente ricevuto	
	pagamenti da parte di Snam in conseguenza dell'asserita diffor-	
	mità del tracciato del metanodotto (in atti si riferisce di una con-	
	testazione dell'Anas verso Snam) rispetto al progetto, abilitando	
	le parti a produrre eventuale documentazione di pagamento per-	
	tinente;	
	<i>i)</i> in particolare, con riferimento al <i>danno erariale da</i>	
	66	

	varianti per adeguamento delle sottofondazioni del Viadotto Mesima 2 (Euro 88.681,70):	
	aa) se, alla luce di quanto rilevato già nello studio geologico del 1999 e degli atti successivi (circa il rinvenimento di granito e le perplessità per la pila centrale ricadente nell'alveo), del tracciato stradale delle due carreggiate e della caratterizzazione geologica del terreno, i progettisti del 2008 (in particolare, il geologo Parlato) e/o gli altri soggetti convenuti avrebbero potuto e dovuto (secondo gli obblighi e la diligenza richiesti per le rispettive funzioni, da valutare in relazione alle disposizioni vigenti, alle comuni prassi dei cantieri e allo stato dei luoghi) prevedere o comunque effettuare indagini per accertare la presenza di strato granitico anche in carreggiata sud;	
	bb) se, conseguentemente, le opere in questione possano essere ricondotte a quelle approvabili con perizia di variante ex art. 132, comma 1, lett d del d. lgs. n. 163/2006 (casi ex art. 1664, comma 2, c.c., ovvero “difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti”);	
	j) in particolare, con riferimento al danno erariale da varianti per ulteriori interventi di irreggimentazione idraulica (euro 2.163.671,04):	
	aa) quale sia la natura delle opere in variante realizzate ed i relativi costi, alla luce delle considerazioni dei convenuti (secondo l'analitica ricostruzione delle parti, tali opere sarebbero qualificabili per lo più come meramente manutentive, ed il costo	
	67	

	effettivamente sostenuto per opere in variante sarebbe inferiore	
	a quello contestato);	
	bb) se tali opere siano state rese necessarie da imprevedibili	
	eventi sopravvenuti, sulla base di quanto asserito nelle CTP di	
	parte attrice (esame delle ortofoto dell'epoca e richiamo alla re-	
	lazione dell'ing. Pasinetti) e dalle parti convenute (secondo cui i	
	rilevi attorei non sarebbero decisivi) in ordine all'evoluzione della	
	situazione idrica/idraulica del fiume Mesima, che avrebbe de-	
	terminato la necessità dei lavori;	
	bb) se, alla luce della documentazione acquisita, le opere in	
	questione possano essere ricondotte a quelle approvabili con pe-	
	rizia di variante ex art. 132, comma 1, lett d del d. lgs. n.	
	163/2006 (per eventi meteorologici eccezionali tali da modifi-	
	care planimetricamente/altimetricamente il corso del fiume ne-	
	gli anni compresi tra 2008 - approvazione del progetto- e il	
	2011);	
	cc) se dunque si possa configurare carenza di diligenza dei con-	
	venuti, sia con riguardo alla mancata o inadeguata previsione	
	di opere a difesa (errore progettuale nel 2008, che si sarebbe	
	potuto scongiurare con il corretto rilevamento dell'alveo, col ri-	
	spetto della normativa PAI e la sottoposizione del progetto al pa-	
	rere dell'ABR), sia alla cantierizzazione dei lavori in alveo da	
	parte dell'impresa costruttrice (peraltro con demolizione dell'ar-	
	gine sinistro);	
	B) quanto al danno da mancata valutazione del rischio	
	68	

	idrogeologico (sub lett.B) , (contestato in euro 14.146.969,2, a	
	fronte di un importo complessivo dei lavori previsto nel progetto	
	del 2018 di euro 28.205.559,52):	
	a) avendo a riferimento anche il progetto di sistemazione	
	idraulica approvato nel 2018, quali siano i lavori di irregimen-	
	tazione delle acque del Torrente Mesina e di messa a norma	
	idrogeologica astrattamente previsti e effettivamente realizzati	
	sul tratto autostradale di cui al progetto del 2008 e quale sia	
	l'importo della relativa spesa astrattamente prevista e effettiva-	
	mente sostenuta, escludendo opere ulteriori - estranee rispetto	
	all'originario progetto (del 2008) - insistenti sul detto tratto au-	
	tostradale (ad esempio, svincoli in origine non previsti), ed indi-	
	cando puntualmente i titoli e delle date dei pagamenti da parte	
	dell'Anas a beneficio di terzi;	
	b) se dette opere (necessarie per la irregimentazione delle	
	acque del Torrente Mesina e la messa a norma idrogeologica se-	
	condo il progetto approvato nel 2018) inglobino opere già pro-	
	gettate o realizzate in forza del progetto del 2008, ovvero ne pre-	
	suppongano la demolizione, quantificando la spesa prevista e/o	
	sostenuta per queste opere pregresse (da demolire e/o conser-	
	vare) rispetto alla spesa totale prevista e/o sostenuta;	
	c) quali siano le spese previste e/o effettivamente sostenute	
	dall'Anas per la demolizione di opere precedentemente realizzate	
	secondo il progetto del 2008 e per le esondazioni verificatesi a	
	causa dell'insufficienza delle opere edificate in attuazione della	
	69	

	progettazione del 2008, della contestata previa inadeguatezza	
	delle opere a difesa e della cantierizzazione dei lavori in alveo;	
	quali siano i titoli di spesa (e le relative date) relativi a tali lavori;	
	d) se, avuto riguardo alla documentazione acquisita, alla di-	
	sciplina pro tempore vigente e alla natura delle opere, il progetto	
	di completamento del 2008 necessitasse del parere dell'Autorità	
	di Bacino regionale, con particolare riguardo per la conformità	
	dello stesso al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) della regione	
	Calabria;	
	e) se il progetto di completamento del 2008 fosse tecnica-	
	mente conforme alla disciplina antisismica pro tempore vigente;	
	f) se la tempestiva acquisizione del parere dell'ABR e il ri-	
	spetto delle prescrizioni idrogeologiche in sede di progettazione	
	nel 2008 e di variante nel 2013, avrebbe determinato la realiz-	
	zazione di opere diverse da quelle progettate e realizzate, con	
	risparmio di spesa rispetto a quanto previsto nel progetto del	
	2018;	
	g) se, anche alla luce di quanto accertato nei precedenti e	
	nei successivi quesiti, le opere in questione, limitatamente a	
	quanto effettivamente realizzato, possano aver arrecato una	
	qualche utilità (in caso positivo, quantificandola) all'Anas e alla	
	collettività di riferimento; in particolare, se l'Anas abbia effetti-	
	vamente incamerato una cauzione (una difesa fa riferimento al	
	dispositivo n. 359508/17 dell'11/7/2017);	
	h) se i predetti danni siano causalmente riconducibili alle	
	70	

	condotte contestate ai convenuti (ovvero errata progetta-	
	zione/validazione senza parere dell'ABR, mancata o inadeguata	
	previsione di opere a difesa, cantierizzazione dei lavori in alveo);	
	in particolare, se i danni verificati nel 2016 si sarebbero verifi-	
	cati qualora il progetto 2008 fosse stato concluso nei termini	
	contrattualmente previsti e le opere avessero rispettato le previ-	
	sioni del progetto esecutivo del 2008;	
	C) con riferimento al danno da contabilità infedele (lett.C),	
	contestato per euro 6.893.226,97:	
	a) se – alla luce dell’esame della documentazione in atti	
	(compreso il verbale di passaggio di consegne del 23/10/2015)	
	e di quella ulteriore eventualmente acquisita, e valutate le di-	
	verse metodologie di ricostruzione prospettate dalle parti – esi-	
	stano per più voci (da identificare e quantificare) delle difformità	
	tra i lavori a corpo e a misura eseguiti sino al SAL 18° (e fino al	
	collaudo) e i lavori che preventivamente erano stati previsti (alla	
	Variante n.2), precisando quale sia il valore di tali difformità (in	
	assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei lavori), e se esse	
	rientrano o meno tra le variazioni lecite ai sensi dell’art. <u>132</u>	
	<u>comma 3 del 163/2006;</u>	
	b) se, alla luce della suddetta documentazione, risponda al	
	vero che “per un ammontare complessivo di euro 6.893.226,97	
	(...) non si hanno riscontri contabili ufficiali negli atti acqui-	
	siti...>> (come testualmente affermato nella prima ctp attorea,	
	sebbene la seconda ctp sembri riportare importi diversi),	
	71	

	specificando eventualmente il diverso importo pagato per il	
	quale non si avrebbero “riscontri contabili” (opere pagate e non	
	contabilizzate);	
	c) se – sempre alla luce della suddetta documentazione, ed	
	in particolare dall’incrocio tra la contabilità e il suddetto pas-	
	saggio di consegne (si veda l’atto di citazione a pag. 34 e ss.) – vi	
	siano stati lavori contabilizzati e pagati pur a fronte di opere non	
	realizzate, quantificando, in caso positivo, i correlati pagamenti;	
	d) quali siano i titoli di pagamento (e le relative date) relativi	
	ai lavori di cui ai precedenti quesiti;	
	e) se le opere in questione, limitatamente a quanto effettiva-	
	mente realizzato, possano aver arrecato una qualche utilità	
	all’Anas e alla collettività di riferimento;	
	D) quanto al danno per omesso controllo della qualità dei	
	conglomerati bituminosi (sub lett. B), contestato per euro	
	5.503.054,32 (per strato di base € 2.014.918,33; per Strato di	
	Collegamento Binder: € 2.222.874,42; tappeto drenante euro	
	1.265.261,57):	
	a) se, per ciascuno dei tre strati (di base, binder e tappeto	
	drenante) siano riscontrabili i requisiti tecnici, legali e contrat-	
	tuali previsti, specificando, per ciascuno di essi, l’entità	
	dell’eventuale difformità in termini fisici e per valore economico;	
	b) in caso di accertamento della mancanza dei requisiti, se	
	sia comunque riscontrabile una residua forma di utilità per la	
	collettività, quantificandola per ciascuno strato e per il manto	
	72	

	stradale nel suo complesso; tenendo conto di eventuali provve-	
	dimenti amministrativi o giudiziari che, in ragione della qualità	
	dei conglomerati bituminosi, abbiano escluso o limitato la cir-	
	colazione nei tratti autostradali in questione;	
	c) quali siano i titoli di pagamento (e le relative date) relativi	
	ai lavori di cui ai precedenti quesiti ed ai relativi danni erariali	
	in contestazione;	
	d) se, tenuto conto della disciplina pro tempore vigente e	
	della situazione fattuale, il direttore dei lavori, il direttore ope-	
	rativo e l'ispettore di cantiere avrebbero dovuto accertare (anche	
	richiedendo accertamenti a soggetti diversi dall'appaltatore)	
	l'eventuale mancata conformità ai requisiti tecnico-legali dei	
	conglomerati bituminosi;	
	e) se risultino segnalazioni di inadeguatezza dei conglome-	
	rati da parte del geom. De Vita Vincenzo, evidenziando il desti-	
	natario delle medesime;	
	E) quanto al danno da omesso controllo sulle quote stradali	
	(c.d. "livellette") , contestato per un importo di euro € 360.000:	
	a) Se, tenuto conto della disciplina pro tempore vigente e della	
	situazione fattuale, il direttore dei lavori, il direttore operativo e	
	l'ispettore di cantiere avrebbero dovuto accertare o comunque	
	venire a conoscenza della modifica del piano altimetrico.	
	b) individuare, anche per questa voce di danno, gli atti di paga-	
	mento (con le relative date).	
	2) Precisi il C.T.U. ogni ulteriore circostanza utile ai fini della	
	73	

	definizione della controversia, alla luce delle prospettazioni difensive del Pubblico Ministero e dei convenuti>>;	
	L'ing. Mauro, ad esito delle attività peritali, svolte in contraddittorio con le parti, ha depositato in data 13 novembre 2023 la relazione peritale, integrata in data 24 gennaio 2024 a seguito delle osservazioni delle parti, rispondendo ai quesiti posti (per come successivamente esplicitato).	
	14 – Con <u>memoria</u> in atti al 15 febbraio 2024, l' <u>ing. Bosio</u> ha in via preliminare insistito per una integrazione della CTU, considerato che la relazione peritale non dà conto (per ritenuta, in tesi, tardività) di fotografie e cartografie dei luoghi del tempo, anche alla luce di una perizia di parte trasmessa al CTU soltanto in sede di osservazioni alla consulenza tecnica già depositata, elaborato che farebbe riferimento allo stato dei luoghi antecedente alla cantierizzazione delle opere di completamento e alla varianti.	
	Nella memoria, inoltre, il convenuto ha replicato ad alcune considerazioni e conclusioni del CTU, allegando ulteriore documentazione, con specifico riguardo alla utilità delle opere, al ruolo di mera validazione dell'ing. Bosio (RUP in carica dell'11/12/2008 al 23/11/2010) e ai vincoli gerarchici rispetto agli organi centrali dell'Anas (con le loro specifiche competenze).	
	Con riguardo ai quesiti sub A), oltre a richiamare le conclusioni peritali, l'ing Bosio ha rilevato la ritenuta imprecisione del CTU relativamente ai danni (comunque a lui non attribuibili, in	
	74	

	quanto cessato dalla carica due anni prima) derivanti dalle	
	opere di regimentazione idraulica in PV2 (risposta quesito A.j),	
	che comunque si sarebbero dovute realizzare; inoltre il conve-	
	nuto ha evidenziato che il CTU non avrebbe provato che la va-	
	riazione del tracciato fluviale fosse antecedente al 2008.	
	Quanto al quesito B (danni da contestata valutazione di rischio	
	idrogeologico e mancata acquisizione parere ABR), la difesa ha	
	ritenuto che la necessità di parere sia questione giuridica più	
	che tecnica (su cui si rimanda alle considerazioni già espresse	
	in precedente memoria; nel 2008 solo completamento, opere	
	consistenti già realizzate e non modificabili, e dunque art. 21,	
	comma 2, lett. d delle nams del pai – non parere abr), che il RUP	
	Bosio non aveva il potere di chiedere il parere ABR né una ulte-	
	riore valutazione del rischio idrogeologico.	
	Il Bosio ha altresì avanzato richieste di chiarimenti ulteriori ad	
	integrazione della CTU, ha sottolineato l'utilità dell'opera, ri-	
	chiamato le difese già dispiagate (anche con riguardo all'assenza	
	di colpa grave), concludendo per il rigetto della domanda atto-	
	rea, con vittoria di spese legali.	
	15 – Con <u>memoria</u> in atti al 15 febbraio 2024, il geologo <u>Gio-</u>	
	<u>vanni Parlato</u> ha innanzitutto contestato la CTU nella parte in	
	cui ha ritenuto di poter quantificare l'utilità delle opere in rela-	
	zione al presunto danno da variante illegittima (quesito A, g), sia	
	in relazione al danno per mancata valutazione del rischio idro-	
	geologico (quesito B, g.), sostenendo che non debbano esser le	
	75	

	parti convenute a provare detta utilità ed evidenziando che in-	
	vece per la variante 2 era stata indicata detta utilità (tutta l'au-	
	tostrada è stata infatti fruibile), depositando ulteriore documen-	
	tazione in proposito.	
	Il convenuto ha poi evidenziato che, a fronte del quesito B ine-	
	rente il danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico,	
	il CTU avrebbe ritenuto che vi sia stata una mancata valuta-	
	zione del solo rischio idrologico e idraulico, che esulerebbero	
	dalla competenza del geologo Parlato (che non è un ingegnere	
	idraulico), essendo il rischio paventato dal CTU derivante da fe-	
	nomeni alluvionali e non di tipo tellurico-geologico, ed avendo	
	diversa natura la relazione idrogeologica, quella idrologica e	
	quella idraulica (cfr. consulente di parte Lagrotteria), quest'ul-	
	tima (idraulica) di competenza di un ingegnere (per come risulta	
	dal progetto definitivo Anas 2018; cfr. artt. 27 e 37 del DPR n.	
	554/1999).	
	Né sarebbero state necessari un parere dell'autorità di bacino o	
	nuove relazioni idrologiche e idrauliche, per come evincibile da	
	quanto riferito dai vertici istituzionali ANAS con riguardo al pre-	
	cedente progetto di completamento 2007 e alla progettazione	
	esecutiva 2008.	
	A fronte di ciò, secondo la difesa non potrebbe sostenersi la gra-	
	vità della colpa del geologo parlato, membro del gruppo di pro-	
	gettazione, per non aver richiesto il parere dell'autorità di bacino	
	e una nuova relazione idrologica e idraulica, in contrasto con	
	76	

	prese di posizione dei vertici dell'Ente.	
	La difesa ha inoltre sostenuto la mancanza di responsabilità del	
	geologo Parlato, riscontrando tutte le risposte ai quesiti del CTU,	
	ovvero con riguardo alle interferenze Snam (concordando con il	
	CTU), all'adeguamento delle sottofondazioni (concordando con	
	il CTU), alla utilità delle varianti (l'autostrada è funzionante),	
	alle opere di regimentazione idraulica (per cui il CTU ha corretto	
	gli importi della citazione).	
	Quanto ai danni derivanti dalle opere di regimentazione idrau-	
	lica in PV2, la quantificazione del CTU (risposta quesito A. j) sa-	
	rebbe indeterminata e comunque il danno non sarebbe imputa-	
	bile al geol. Parlato.	
	Pertanto, ribadita la ritenuta utilità dell'opera (collaudata nel	
	2021), la difesa ha ribadito la ritenuta insussistenza di respon-	
	sabilità per danni all'erario e l'assenza di colpa (vertendosi su	
	valutazioni tecnico-discrezionali, peraltro assunte dai vertici	
	Anas), chiedendo altresì integrazioni alla CTU.	
	La difesa ha quindi concluso nel merito chiedendo il rigetto della	
	domanda attorea e, solo in via gradata, di applicare il potere	
	riduttivo in ragione dell'utilità dell'opera, del comportamento dei	
	vertici Anas e della natura delle competenze del convenuto.	
	16 – Con <u>memoria</u> in atti al 21 febbraio 2024, il <u>geom. Bruni</u>	
	ha innanzitutto evidenziato, con riguardo al “ danno da conta-	
	bilità infedele” (sub C), che la CTU ha sostanzialmente condi-	
	viso le conclusioni del suo perito di parte, non sussistendo	
	77	

	“difformità e/o variazioni in eccesso nel SAL 18 e nel collaudo	
	rispetto a quanto riportato nella PVT2. In sintesi non sussistono	
	violazione dell’art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/2006”, esclu-	
	dendo altresì (lett. b del macroquesito C) l’esistenza, negli atti	
	acquisiti, di partite di lavorazioni senza un riscontro contabile	
	ufficiale”.	
	Anche il geom. Bruni ha chiesto di integrare la CTU, in partico-	
	lare con riguardo al quesito di cui alla lettera c del macro-que-	
	sito C, considerata la laconica risposta del Consulente d’ufficio	
	(“sembrerebbe che, effettivamente, siano stati allibrati lavori a	
	misura in quantità superiore rispetto a quanto realizzato, se-	
	condo la ricostruzione di cui al conto finale”) e la replica alle	
	osservazioni del consulente di parte (“l’ing. Carusetta, nella sua	
	ampia disamina, prova a giustificare il disavanzo rilevato nella	
	C.T.U. tra il SAL 18 e il conto finale, dimenticandosi che, nella	
	fattispecie, il quesito posto riguarda l’esistenza dello stesso e	
	non le motivazioni che lo hanno generato, per cui nessun chia-	
	rimento si ritiene necessario espletare in quanto trattasi di ar-	
	gomentazioni non inerenti i quesiti posti”).	
	Il Geom. Bruni ha avanzato analoga richiesta di integrazione	
	della CTU con riguardo al quesito di cui alla lettera e) del macro-	
	quesito C) sull’utilità dell’opera (“non è possibile effettuare al-	
	cuna considerazione”), in quanto lo stesso collaudo attesterebbe	
	detta utilità, così come la fruizione del tratto autostradale	
	Con riguardo al danno da omesso controllo sulle quote	
	78	

	stradali (livellette) (sub E) , il geom. Bruni (anche in quanto	
	non ha la professionalità necessaria) ha contestato le conclu-	
	sioni della CTU, in quanto non avrebbe potuto apprezzare l'ar-	
	bitraria variazione (non desumibile ad occhio nudo) effettuata	
	dall'appaltatore.	
	Il geom. Bruni ha quindi concluso richiamando i precedenti	
	scritti difensivi e insistendo per le conclusioni già rassegnate.	
	17 – Con <u>note</u> in atti al 21 febbraio 2024, l'ing. Consolato Cu-	
	trupi , quanto al danno sub A), premesso che la stessa CTU ha	
	escluso la sussistenza di responsabilità amministrativa per <i>l'in-</i>	
	<i>terferenza da metanodotto Snam e adeguamento delle sot-</i>	
	<i>tofondazioni del viadotto Mesima 2</i> , ha censurato l'esito pe-	
	ritale per quanto concerne gli “ulteriori interventi sulle opere di	
	<i>regimentazione idraulica</i> per la variazione plano-altimetrica	
	dell'alveo del fiume Mesima”, nella parte in cui afferma che	
	“tutta la documentazione presente in atti, relativa al fiume Me-	
	sima, pur rilevando un'evidente variazione, negli anni, del trac-	
	ciato fluviale, non è ascrivibile ad un frangente temporale limi-	
	tato, come quello intercorso tra il progetto di completamento del	
	2008 e la PVT2 del 2013”, concludendo invece nel senso che “le	
	opere in questione possano essere ricondotte a quelle approva-	
	bili ex art. 132, comma 1, lett d del d. lgs. n. 163/2006 (per	
	eventi meteorologici eccezionali tali da modificare planimetrica-	
	mente/ altimetricamente il corso del fiume negli anni compresi	
	tra 2008 – approvazione del progetto - e il 2011 danni da	
	79	

	interferenza metanodotto snam”.	
	Il convenuto ha altresì sostenuto, diversamente dal CTU (“per	
	quanto riguarda le opere di regimentazione idraulica, sulla base	
	di quanto già rilevato, non si è in grado di stabilire se le stesse	
	abbiano avuto una propria utilità”), che “senza le opere di regi-	
	mentazione idraulica previste in variante non sarebbe stato pos-	
	sibile rendere funzionali tutte le opere idrauliche (scarichi e re-	
	capiti delle acque di piattaforma) e non sarebbe stato possibile	
	consentire la protezione dei rilevati e non sarebbero funzionali	
	gli attraversamenti idraulici sotto la piattaforma autostradale”.	
	Quanto al danno da mancata valutazione del rischio idrogeo-	
	logico (sub B) , il Cutrupi, richiamando la CTU laddove afferma	
	che “qualora i progettisti del 2008 avessero correttamente valu-	
	tato l’aspetto idrologico ed idraulico dell’area in esame, il pro-	
	getto di completamento, così come realizzato, non avrebbe avuto	
	seguito, a causa del rischio idraulico dell’area e che, quindi, «il	
	presunto danno non è stato generato dalla mancata acquisi-	
	zione del parere dell’ABR, bensì dall’insufficiente valutazione del	
	rischio idraulico dell’area”, ha sostenuto che il consulente d’uf-	
	ficio avrebbe poi dovuto individuare i responsabili nei progettisti	
	ingg. Aramini, Dandini, Tragna, Vasselli, Branchi (che hanno	
	definito il procedimento con rito abbreviato) e non già anche	
	nell’ing. Cutrupi (che, con riferimento al progetto di completa-	
	mento del 2008, rivestiva solo l’incarico di Coordinatore della	
	Sicurezza in fase di Progettazione ex art. 91 del D. Lgs.	
	80	

	81/2008), nonché, successivamente, in fase esecutiva, l'inca-	
	rico di Responsabile del Procedimento RUP.	
	L'ing. Cutrupi ha chiesto dunque di invitare il CTU a tenere in	
	debita considerazione e fornire chiarimenti sulle argomentazioni	
	riferite, nonché di valutarle autonomamente (disponendo altresì	
	l'acquisizione di atti).	
	18 – Con <u>note</u> in atti al 22 febbraio 2024, <u>l'ing. De Vita</u> (con-	
	venuto in relazione al danno per omesso controllo del bitume	
	(sub D), ha evidenziato come dalla CTU non emergano, diversa-	
	mente da quanto sostenuto dal perito (contestando in partico-	
	lare quanto sostenuto a pag. 116 della perizia sugli alert), og-	
	gettivi elementi di responsabilità a suo carico, tanto più avuto	
	riguardo all'inadempimento dell'appaltatrice, che non ha tra	
	l'altro allestito il laboratorio per le prove in sito giornaliere.	
	Il convenuto ha altresì sostenuto l'assenza di danno, conside-	
	rato che il CTU ha affermato che non sono stati rinvenuti i sin-	
	goli pagamenti.	
	L'ing. De Vita ha quindi concluso richiamando le difese e le con-	
	clusioni già rassegnate.	
	19 – Con <u>note</u> in atti al 22 febbraio 2024, <u>l'ing. Fiordaliso</u>,	
	dopo aver richiamato le conclusioni peritali con riguardo al	
	danno da variante (sub A) relativo all'interferenza del viadotto	
	Snam e all'adeguamento sottofondazioni viadotto Mesima 2 car-	
	reggiata sud, ha sostenuto, con riguardo agli ulteriori interventi	
	sulle opere di regimentazione idraulica, che il danno (comunque	
	81	

	da ridimensionare per come riconosciuto dallo stesso CTU) sa-	
	rebbe ascrivibile alle carenze di progettazione del 2008, alla	
	quale il convenuto sarebbe rimasto estraneo.	
	Quanto al danno da mancata valutazione del rischio idrogeo-	
	logico (sub B) , la difesa ha sostenuto che sarebbe (per come	
	evidenziato nella CTU) riconducibile a carenze nella progetta-	
	zione del 2008, cui il Fiordaliso sarebbe rimasto estraneo. Né	
	d'altra parte vi sarebbe una sua responsabilità per “errata can-	
	tierizzazione dell’impresa in alveo del fiume Mesima con demoli-	
	zione dell’argine sinistro”, in quanto la stessa CTU avrebbe rife-	
	rito che nel 2016 la ditta Cavalleri” “provvedeva a demolire le	
	spalle del vecchio viadotto Mesima 4, lato Reggio Calabria, dopo	
	aver effettuato la realizzazione del nuovo viadotto, posto in vici-	
	nanza”, e che tale “demolizione delle vecchie spalle produceva	
	un varco sulla sponda sinistra del fiume Mesima, non protetto	
	tempestivamente in alcun modo, provocando, nel frattempo, a	
	causa delle piogge, l’esondazione del fiume con allagamento	
	delle aree circostanti”“le acque che hanno prodotto l’alla-	
	gamento del sottopasso dell’autostrada provenivano dai terreni	
	limitrofi e non direttamente dal fiume Mesima”, affermando in-	
	fine che non “sono stati rilevati danni per l’esondazione del tor-	
	rente nel 2016”.	
	Con riguardo al danno da contabilità infedele (sub C) , la di-	
	fesa, dopo aver richiamato le conclusioni del CTU con riguardo	
	alla metodologia impiegata di contabilizzazione, ha contestato	
	82	

	che “l’evidente divario” tra opere contabilizzate ed effettuate sia	
	derivato da problematiche di contabilizzazione (discendendo es-	
	senzialmente dal successivo rilievo topografico che ha eviden-	
	ziato l’abbassamento delle livellette), evidenziando che lo stesso	
	CTU, dinanzi alla richiesta di chiarimenti, si è limitato a riferire	
	che il quesito rivoltagli riguarderebbe soltanto “l’esistenza dello	
	stesso” “divario” “e non” anche “le motivazioni che lo hanno ge-	
	nerato”.	
	Con riferimento al danno da omesso controllo della qualità	
	dei conglomerati bituminosi (sub D) , la difesa ha richiamato	
	le affermazioni della CTU con riguardo all’avvenuto collaudo e	
	all’accettabilità dell’opera, rilevando “difformità” riscontrate, cui	
	il medesimo C.T.U. attribuisce, rispettivamente per “lo strato di	
	base e binder” ed “il tappeto d’usura drenante”, “valore econo-	
	mico” “pari a € 106.873,15” e ad “€ 190.786,93”, sostenendo	
	altresì la mancanza degli estremi della responsabilità dell’ing.	
	Fiordaliso, in quanto non disponeva dei certificati di prova e	
	tenuto conto che non era stato installato alcun laboratorio di can-	
	tiere.	
	Con riguardo infine al danno da omesso controllo delle livel-	
	lette (sub E) , la difesa ha rivendicato di aver effettuato controlli	
	in corso d’opera, evidenziando che la verifica era a carico dell’ap-	
	paltatore a norma dell’art. 13 del CSA e che la situazione è	
	emersa, come da verifica che di consueto si effettua, soltanto al	
	termine dei lavori e che dunque nessuna responsabilità può	
	83	

	essere imputata al direttore dei lavori.	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rese.	
	20 – All' <u>udienza del 13 marzo 2024</u> , data per letta la relazione del Cons. Longo sul consenso delle parti presenti, esse hanno ulteriormente argomentato le rispettive conclusioni nei sensi di cui al verbale di udienza.	
	Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	[1] In via preliminare, occorre esaminare <u>l'eccezione di prescrizione</u> (totale o parziale) dell'azione di responsabilità, avanzata sostanzialmente da tutti i convenuti in questione, motivata con la circostanza che i fatti risalirebbero al 2008, che anche la II perizia di variante tecnica è stata approvata in data 30/5/2013, che dall'aprile 2012 sino al 12 marzo 2014 avvengono ben 4 visite di collaudo in ordine alle predette varianti, che la mancata sottoposizione al parere ABR era nota all'Amministrazione fin dal omento dell'approvazione del progetto (17/12/2008), che la fornitura del materiale bituminoso risale al 15/11/2011, che (per quanto concerne in particolare il danno da contabilità infedele) i SAL risultano emessi tra il 2011 e il 2014.	
	In proposito, e in disparte la conciliabilità logico-giuridica dell'eccezione in questione con quella di inammissibilità, deve premettersi, che, come noto, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a	
	84	

	decorrere, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n.	
	20/1994, dalla verifica del fatto dannoso (fatta salva l'ipo-	
	tesi di illecito doloso, nella specie non contestato dalla procura	
	regionale).	
	Pertanto, il fatto giuridico che individua il dies a quo della pre-	
	scrizione non può identificarsi nella mera azione od omissione,	
	me deve ricomprendere l'evento lesivo, la cui certezza ed attua-	
	lità costituisce un elemento costitutivo dell'illecito amministra-	
	tivo-contabile.	
	In particolare, con riguardo alla contrattualistica pubblica, le	
	Sezioni riunite della Corte di conti hanno avuto modo di preci-	
	sare (sentenza n. 2/2003/QM del 15 gennaio 2003) che “per	
	quanto riguarda obblighi e diritti che scaturiscono dal con-	
	tratto di appalto per le parti contraenti, l'obbligazione fonda-	
	mentale dell'amministrazione appaltante è quella di pagare il	
	corrispettivo a determinate scadenze ed anche mediante antici-	
	pazioni, talune delle quali legate a verifiche tecniche dei lavori	
	eseguiti” e che, pertanto, “Il pagamento del corrispettivo nei	
	tempi e nei modi previsti dal contratto e dalle norme sui lavori	
	pubblici è per l'Amministrazione adempimento di una obbliga-	
	zione e quindi comportamento non solo lecito ma dovuto (debito	
	dell'Amministrazione)”. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti ai	
	fini dell'eccezione di prescrizione, “il pagamento di somme	
	all'appaltatore nel corso della costruzione di un'opera pubblica	
	85	

	costituisce in una pluralità di evenienze anticipazione del corri-	
	spettivo recuperabile in sede di collaudo e di definizione dell'as-	
	setto di interessi tra amministrazione appaltante ed appalta-	
	tore”.	
	Ciò in quanto “nell'appalto di opere pubbliche il collaudo non	
	persegue soltanto il fine di controllare l'esecuzione dell'opera e	
	la sua corrispondenza con il progetto e con il contratto, ma in-	
	veste anche la liquidazione finale del corrispettivo dovuto all'ap-	
	paltatore e la risoluzione dei quesiti, delle domande e delle ri-	
	serve proposte dall'appaltatore.” e che “in sede di collaudo sono	
	comunque conoscibili da parte dell'ente pubblico gli eventuali	
	comportamenti illeciti del proprio dipendente ed il danno da	
	questi causato è certo e attuale.”. Pertanto, anche se “Ciò non	
	significa che anteriormente al collaudo, ed in relazione alla do-	
	manda che viene introdotta in giudizio, non possa essersi veri-	
	ficato un danno certo ed attuale ascrivibile ad un comporta-	
	mento illecito del pubblico dipendente conoscibile o conosciuto	
	dall'amministrazione.”, è “invece da escludere che il solo paga-	
	mento di somme all'appaltatore possa segnare l'esordio della	
	prescrizione.”	
	La Corte ha anche specificato che “in ogni caso il termine ultimo	
	di esordio della prescrizione va fissato al momento del collaudo	
	che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal contratto di	
	appalto, e quindi certo ed attuale il danno, e nel quale sono sot-	
	toposti a verifica le attività espletate anche dai pubblici	
	86	

	dipendenti nel corso dell’opera.”.	
	Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte	
	dei conti, l’eccezione di prescrizione deve dunque esser respinta,	
	considerato che il certificato di collaudo definitivo dei lavori	
	(sede in cui peraltro, per come puntualmente rilevato nella CTU	
	acquisita, sono state parzialmente rideterminate le somme do-	
	vute all’appaltatore) risale addirittura al 06/08/2021.	
	[2] Sempre in via preliminare e in correlazione con quanto già	
	referito in punto di prescrizione, deve altresì essere respinta l’ec-	
	<u>cezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda,</u>	
	avanzata dai convenuti Parlato, Bosio, Bruni e De Vita, in ra-	
	gione della ritenuta carenza di attualità del danno.	
	In disparte la constatazione che il danno (che, come si dirà, con-	
	siste non nella spesa necessaria per il rifacimento e/o il com-	
	pletamento dell’opera, ma nell’inutile spesa sostenuta per	
	un’opera di scarsa utilità) si era già manifestato (almeno in	
	parte, come icasticamente emergente dai provvedimenti di rego-	
	lamentazione della circolazione stradale) prima della notifica	
	dell’atto di citazione, si è già rilevato come l’amministrazione ab-	
	bia ormai emesso il certificato di collaudo definitivo dei lavori in	
	data 06/08/2021, cosicchè comunque appare ormai innegabile,	
	sotto ogni profilo e per il complesso del danno contestato, la pro-	
	cedibilità dell’azione della Procura erariale.	
	Peraltro, questa Corte ha già rilevato, in sede di ordinanza n.	
	48/2022, come il vigente codice di procedura contabile,	
	87	

	all'articolo 193, comma 2, c.g.c., espressamente contempli la	
	possibilità di contestare, addirittura in grado di appello, un	
	danno già manifestatosi ma ancora in fase di puntuale determi-	
	nazione (c.d. damnum in fieri”), quale quello contestato nel caso	
	di specie.	
	L'eccezione in esame non appare dunque meritevole di accogli-	
	mento.	
	[3] Ai fini dell'esame del <u>merito</u> , si procederà all'analisi singu-	
	latim delle diverse fattispecie di responsabilità per atto illecito	
	dannoso contestate dalla Procura regionale, sulla scorta delle	
	molteplici acquisizioni documentali in atti, con particolare ri-	
	guardo per la riferita elaborazione peritale acquisita.	
	A tal riguardo, il Collegio preliminarmente evidenzia che, pur	
	avendo la CTU la possibilità anche di integrare la documenta-	
	zione probatoria in atti alla data di conferimento dell'incarico,	
	ritiene tuttavia inammissibile la documentazione prodotta da al-	
	cuni convenuti addirittura successivamente al deposito della re-	
	lazione peritale d'ufficio, in quanto evidentemente intempestiva.	
	Tanto anche con riguardo ad una “verifica idraulica” a firma del	
	geol. Caracciolo, depositata dal convenuto Bosio (della quale si	
	è chiesta in udienza la acquisizione come prova), elaborato che	
	farebbe riferimento allo stato dei luoghi (con dati di rilevazione	
	non già in atti) antecedente alla cantierizzazione delle opere di	
	completamento e alla variante contestata.	
	In proposito, il convenuto in questione ha sostenuto	
	88	

	l'ammissibilità di detta documentazione richiamando giurispru-	
	denza della Corte di Cassazione relativa all'art. 345 c.p.c., tut-	
	tavia inconferente rispetto al caso di specie.	
	In proposito, infatti la giurisprudenza della Corte di cassazione	
	(di recente, Cass. ord. n. 23972/2020), ha avuto modo di affer-	
	mare che dall'art 345 c.p.c., comma 3, cpc (nel testo ormai mo-	
	dificato che consentiva l'acquisizione di documenti ritenuti in-	
	dispensabili), ove consente l'acquisizione anche in appello di	
	detti documenti, nonostante il verificarsi di preclusioni in primo	
	grado, "non può invero trarsi il principio radicale dell'ammissi-	
	bilità allora, anche per tutto il corso del giudizio di primo grado,	
	di prove nuove".	
	Anche con riguardo all'espletamento di CTU, la Corte di Cassa-	
	zione ha sottolineato che il consulente tecnico "non può avva-	
	lersi, per la formazione del suo parere, di documenti non pro-	
	dotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione pro-	
	cessuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni	
	del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle	
	regole di riparto dell'onere probatorio (Cass. 23 luglio 2020, n.	
	18152; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27776; Cass. 12 aprile 2019,	
	n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. 26 settem-	
	bre 2016, n. 18770; Cass. 10 settembre 2013, n. 20695)".	
	A) Danno da illegittima perizia di variante	
	Con nota prot. n. UCS-00876-P del 10/01/2013, il RUP ing.	
	Cutrupi avanzava, all'ANAS S.p.A., richiesta di Autorizzazione	
	89	

	per la variante tecnica n. 2, redatta dall'Ufficio di direzione lavori	
	a firma dell'ing. Fiordaliso.	
	In data 22/01/2013 la Condirezione Generale Tecnica ANAS	
	autorizzava la perizia di variante tecnica n. 2 (PVT2), che riguar-	
	dava i seguenti lavori:	
	1. Interferenze metanodotto Snam del viadotto Mesima 3;	
	2. Adeguamento normativo e marcatura CE dei sistemi di ap-	
	poggio dei viadotti e dei cavalcavia;	
	3. Adeguamento sottofondazione viadotto Mesima 2;	
	4. Ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica per	
	la variazione plano-altimetrica dell'alveo del fiume Mesima;	
	5. Interventi di dettaglio.	
	La PVT2 veniva approvata con Determinazione dell'Amministra-	
	tore Unico n. 331 del 30/05/2013 e determinava un aumento	
	di spesa di € 3.448.445,48, di cui € 308.655,59 per oneri sicu-	
	rezza. I contenuti della perizia di variante n. 2 venivano inseriti	
	nell'Atto aggiuntivo n. 2, stipulato in data 13/05/2015, con ro-	
	gito rep. n. 21738 rac. 11013.	
	Limitando l'analisi alle opere oggetto di contestazione, si osserva	
	che gli interventi in questione comportavano i seguenti aumenti	
	di spesa:	
	1. Interferenza metanodotto Snam con viadotto Mesima 3: €	
	1.275.336,47 (al netto degli oneri di sicurezza), tutti per la-	
	vori a misura;	
	2. Adeguamento sottofondazioni viadotto Mesima 2 carreggiata	
	90	

	sud: € 88.681,70 (lavori a misura), al netto degli oneri di sicurezza;	
	3. Ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica per la variazione plano-altimetrica dell'alveo del fiume Mesima: € 1.411.005,68, al netto degli oneri di sicurezza, di cui € 658.340,32 per lavori a corpo ed € 752.665,36	
	A1) Interferenza metanodotto Snam con viadotto Mesima 3 (€ 1.275.336,47)	
	In proposito, la disposta CTU ha evidenziato che, come sostenuto dalle difese dei convenuti, i lavori di messa in opera del metanodotto Snam hanno riguardato un arco temporale compreso tra l'inizio e la fine del 2005.	
	A partire dal 2003, la società Snam aveva chiesto l'autorizzazione per l'attraversamento della vecchia sede autostradale in più punti. L'autorizzazione ottenuta dalla Snam conteneva l'obbligo di eseguire le opere di posizionamento del metanodotto in conformità ai disegni di progetto allegati.	
	Tali lavori di posa della condotta denominata "metanodotto Palmi-Martirano (secondo tratto Rosarno-Serrata) convogliante gas naturale alla pressione di 75 MPa" interessavano anche il viadotto Mesima 3 alla progressiva chilometrica 374+131.	
	L'impresa esecutrice dei lavori, iniziati ufficialmente in data 21/02/2005, era la società Ghizzoni che, a seguito di apposito disciplinare ANAS S.p.A. n. 203.2003, identificava anche la posizione esatta della tubazione.	
	91	

	Quanto alla concreta realizzazione, la ditta Ghizzoni, operante	
	per conto di Snam, eseguiva i lavori di posa in opera del meta-	
	nodotto sopra citato, in corrispondenza degli elementi struttu-	
	rati del viadotto Mesima 3, realizzati dalla Coopcostruttori, ad	
	una profondità di 4,00 metri dal piano campagna, dunque invi-	
	sibile a lavori terminati.	
	Tuttavia, La Snam non comunicava ad ANAS, nonostante la pre-	
	visione del Disciplinare, scostamenti del tracciato, rilevati in-	
	vece solamente nel corso dei lavori appaltati alla Cometal nel	
	2012.	
	Pertanto, il CTU ha condivisibilmente concluso che eventuali	
	scostamenti di posizionamento della condotta Snam rispetto al	
	tracciato prestabilito sono da imputare esclusivamente alla ditta	
	esecutrice dei lavori, per conto di Snam.	
	Nel contempo, il consulente tecnico ha evidenziato che gli atti	
	non esiste documentazione antecedente il progetto di completa-	
	mento del 2007, dalla quale evincere le difformità di posa del	
	metanodotto.	
	Conseguentemente, in fase progettuale, i lavori di cui al punto	
	1 della perizia di variante n. 2 (interferenze tra viadotto Mesima	
	3 e il metanodotto realizzato dalla Snam) erano imprevisi e im-	
	prevedibili attraverso i documenti in possesso.	
	Né l'effettivo tracciato del metanodotto poteva essere ricompreso	
	nello stato di consistenza a firma dell'ing. Lodi, redatto nel 2004,	
	più volte citato dai CC.TT. di parte attrice, in quanto	
	92	

	antecedente ai lavori di realizzazione del metanodotto in questione.	
	Peraltro, l'ANAS ha richiesto alla SNAM la somma complessiva di € 2.492.580,50 riguardante i lavori per la risoluzione dell'interferenza del metanodotto sulle opere autostradali, importo che tuttavia non risulta incassato dall'Azienda.	
	Ad ogni modo, per quanto nella specie rileva, devono esser condivise le conclusioni rese dal CTU, ovvero che le interferenze tra il viadotto Mesima 3 e il metanodotto realizzato dalla Snam sono riconducibili a circostanze giustificative imprevedute ed imprevedibili preesistenti in quanto, alla data della realizzazione (anno 2005), la ditta esecutrice dei lavori, per conto di Snam, non aveva segnalato alcuna variazione sul tracciato indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'ANAS, la quale dunque era all'oscuro della variazione del tracciato della condotta Snam lungo il viadotto Mesima 3. Conseguentemente, essendo il metanodotto interrato (dunque non visibile in superficie), "i progettisti del 2008 e gli altri soggetti convenuti non potevano rilevare gli scostamenti del metanodotto rispetto al progetto", se non effettuando indagini nel sottosuolo (apparentemente non necessarie, stante i progetti in atti del metanodotto).	
	Pertanto, la domanda attorea deve esser respinta in parte qua, non sussistendo gli estremi della responsabilità amministrativa per colpa grave a carico dei convenuti.	
	A2) Adeguamento sottofondazioni viadotto Mesima 2	
	93	

	carreggiata sud (Euro 88.681,70).	
	Secondo la Procura regionale (pagg. 16 e ss. dell’atto di cita-	
	zione) sarebbe stato erroneo giustificare la variante in questione	
	ex art. 132, comma 1 lett. d) del D.Lgs.163/06, considerato che	
	(in questi termini i consulenti di parte attrice) “La preesistenza	
	granitica già nota nello studio geologico del 1999 è stata disat-	
	tesa nelle fasi costruttive della Coopcostruzioni e ripresa come	
	sorpresa geologica (non giustificata) per la redazione della peri-	
	zia di variante. ... omissis...”, trattandosi, invece, di errori od	
	omissioni progettuali (da imputare alla progettazione), ai sensi	
	dell’art. 132, lett. a, del D. Lgs. n. 163/2006.	
	In proposito, il CTU ha premesso che nel progetto del 1999, pla-	
	nimetricamente, le due carreggiate nord e sud venivano suddi-	
	vise in due tracciati indipendenti.	
	La carreggiata nord riportava la spalla lato Salerno e la pila n. 1	
	con fondazioni indirette con pali di grosso diametro mentre le	
	fondazioni della pila n. 2 e della spalla lato Reggio Calabria	
	erano dirette del tipo a “pozzo”.	
	La carreggiata sud era rappresentata con fondazioni analoghe	
	alla carreggiata nord, quindi fondazioni indirette con pali di	
	grosso diametro per la spalla lato Salerno e la pila n. 1 e fonda-	
	zioni dirette a pozzo per la pila n. 2 e la spalla lato Reggio Cala-	
	bria.	
	Nella relazione geologica del 1999, a pag. 15 e 16, era indicata,	
	all’interno dell’ansa fluviale (nel tratto sottostante il viadotto	
	94	

	Mesima 2), la presenza di una faglia con superficie sub verticale,	
	con andamento nord-ovest sud-est, che ha determinato una dif-	
	ferenza stratigrafica tale da indurre i progettisti a procedere con	
	fondazione di tipo indiretta sul lato Salerno e con fondazione di	
	tipo diretta sul lato Reggio Calabria.	
	In merito alle pile 1 e 2, che costeggiano l'ansa fluviale, si pro-	
	pendeva per la stessa scelta progettuale e quindi per la pila n. 1	
	fondazione indirette con pali di grosso diametro (anche se	
	nell'elaborato progettuale non è indicata graficamente la tipolo-	
	gia di palo) mentre per la pila n. 2 con fondazioni dirette a pozzo.	
	Tuttavia, per come riportato nella relazione della struttura allo	
	stato dell'arte a firma dell'ing. Tragna del 04/07/2006 (che ri-	
	chiama lo stato di consistenza del D.L. ing. Barbara Lodi del lu-	
	glio 2004, nel paragrafo "piccole difformità costruttive rispetto	
	all'esecutivo"), nel corso dei lavori della carreggiata nord, relati-	
	vamente alla pila n. 1, era stato necessario procedere ad una	
	variazione dell'opera fondale indiretta da pali di grosso diametro	
	a micropali del tipo tubifix, per effetto del ritrovamento di un	
	ammasso granitico in superficie, tale da non permettere la rea-	
	lizzazione della fondazione prevista in progetto.	
	In particolare, la sostituzione riguardava 6 pali da 1200 mm di	
	diametro per pila, con 45 micropali tipo tubifix da 240 mm di	
	diametro, già eseguiti per la carreggiata nord e da eseguire per	
	la carreggiata sud.	
	Tale scelta veniva operata anche per le spalle lato Salerno, muri	
	95	

	andatori confinanti carreggiata nord e sud, per la realizzazione	
	dell'opera fondale, per motivi di sicurezza in quanto il tracciato	
	stradale era in esercizio.	
	In particolare, in questo caso la sostituzione riguardava 12 pali	
	di fondazione da 1500 mm di diametro, sei per muro, con due	
	file da 20 micropali tipo tubifix da 240 mm di diametro, per	
	complessivi 40 micropali, muro andatore carreggiata nord già	
	realizzato e 40 micropali per quello sud da realizzare.	
	Tali variazioni venivano riportate in un nuovo elaborato, datato	
	2002, allegato nel progetto di completamento del 2008 (in	
	quest'ultimo progetto la carreggiata nord era già in esercizio, per	
	cui, le fondazioni già realizzate erano rappresentate come	
	nell'elaborato del 2002).	
	La CTU documenta altresì che <<Progettualmente, la carreg-	
	giata sud da realizzare presentava identiche fondazioni della	
	carreggiata nord e, in particolare, pali di grosso diametro spalla	
	lato Salerno ad eccezione del muro andatore confinante con	
	spalla carreggiata nord, anch'esso in micropali, pila n. 1 con	
	fondazione in micropali mentre pila n. 2 e spalla lato Reggio Ca-	
	labria con fondazione dirette a pozzo.	
	Deve rilevarsi che nel progetto del 2008 erano riportate le rela-	
	zioni specialistiche (geologica, geotecnica, idrogeologica) già pre-	
	senti nel progetto del 1999, senza alcuna variazione, e gli stati	
	di consistenza Lodi e Tragna.	
	Si ritiene pertanto che non siano stati effettuati ulteriori	
	96	

	sondaggi di verifica.	
	Nella perizia di variante n. 2 (cfr. all. 1 doc. 8), la carreggiata	
	nord, già in esercizio, non subisce alcuna variazione, anche se	
	si ritiene che, per mero errore grafico, il muro andatore lato Sa-	
	lerno prospiciente la carreggiata sud (già realizzato) sia stato	
	raffigurato con fondazioni su pali di grosso diametro quando già	
	nel progetto del 2008 era stato rappresentato con micropali.	
	La carreggiata sud, sia per le spalle lato Salerno e Reggio Cala-	
	bria e sia per le pile n. 1 e 2, riportava una fondazione indiretta	
	su micropali tipo tubifix.	
	Per come rilevabile dalla lettura della relazione allegata alla pe-	
	rizia di variante n. 2, erroneamente, il Direttore dei Lavori ing.	
	Giovanni Fiordaliso indicava come sorpresa geologica non solo	
	la sostituzione da pali di grosso diametro a micropali per la	
	spalla lato Salerno ma anche per la pila n. 1 (cfr. all. 1 doc. 9).	
	Probabilmente, per mero errore, il D.L., invece di considerare la	
	variazione progettuale avvenuta nel 2002, riportata nella tavola	
	n. 502 del progetto di completamento del 2008 (micropali per la	
	pila 1), effettuava proprie valutazioni sulla base del progetto del	
	1999 che, per la pila 1, prevedeva pali di grosso diametro.	
	In definitiva la variazione progettuale della perizia di variante n.	
	2, per le sottofondazioni del Viadotto Mesima 2, ha riguardato	
	concretamente solo la spalla lato Salerno della carreggiata sud	
	e non della pila 1 che era stata già oggetto di variazione nel 2002	
	e confermata nel progetto del 2008.	
	97	

	Con riferimento quindi alla sola spalla lato Salerno della carreggiata sud si rileva che la modifica indicata nella PVT2 era divenuta necessaria per effetto dei saggi effettuati dalla ditta esecutrice dei lavori nel 2012, che segnalava al D.L. la presenza di un ammasso granitico ad un'altezza variabile tra 5,00 e 20,00 metri, tale da non permettere la realizzazione di pali di grosso diametro, per come previsti nel progetto del 2008>>.	
	Il CTU, richiamata la contestazione attorea (per la perizia di variante n. 2, si imputa la sostituzione dei pali di grosso diametro con micropali - spalla lato Salerno e pila 1- , sostenendo che la situazione geologica dei luoghi era già nota in fase di redazione del progetto di completamento del 2008, cosicchè la PVT2 non poteva essere redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c del D.lgs. 163/2006 - eventi verificatisi in corso d'opera o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale), ha sostenuto l'erroneità dell'assunto attoreo << <i>in quanto, per come facilmente rilevabile nella planimetria del progetto di completamento del 2008 (cfr. all. 1 doc. 7), era prevista la modifica della fondazione della pila 1 carreggiata sud per effetto della variazione della fondazione della medesima pila in carreggiata nord, sia per la carreggiata nord (già realizzata) e sia per la carreggiata sud (da realizzare).</i>	
	Tale scelta era stata già prevista nel 2002 in quanto, durante le lavorazioni dell'impresa Coopcostruttori, ad una profondità media di 13 metri dal piano campagna, era stato intercettato uno	
	98	

	<i>strato di natura granitica, che ostacolava la realizzazione dei pali</i>	
	<i>di grosso diametro.</i>	
	<i>Inoltre, sempre nell’elaborato n. 502 del progetto del 2008 (cfr.</i>	
	<i>all. 1 doc. 7) si prevedeva la realizzazione sulla carreggiata nord</i>	
	<i>lato Salerno e carreggiata sud, sempre lato Salerno, la sostitu-</i>	
	<i>zione di pali di grosso diametro sui muri andatori confinanti.</i>	
	<i>Per lo stesso motivo, nel progetto del 2008 non era stata modifi-</i>	
	<i>cata la fondazione con pali di grosso diametro carreggiata sud</i>	
	<i>spalla lato Salerno, in quanto l’attigua carreggiata nord era stata</i>	
	<i>realizzata anch’essa con pali di grosso diametro, ad esclusione</i>	
	<i>del muro andatore confinante tra le due carreggiate, che per mo-</i>	
	<i>tivi di sicurezza, vista la carreggiata nord in esercizio, già nel</i>	
	<i>2002, era stata prevista una modalità meno invasiva e di minor</i>	
	<i>pericolo per gli automobilisti di passaggio.</i>	
	<i>In sintesi, è possibile concludere che la variazione fondale sul via-</i>	
	<i>dotto Mesima 2 carreggiata sud per la pila 1 era già stata prevista</i>	
	<i>nel 2002 e nel progetto di completamento del 2008, per cui non</i>	
	<i>doveva essere oggetto di variante.</i>	
	<i>Per la spalla sud lato Salerno la variazione da pali di grosso dia-</i>	
	<i>metro a micropali rientra a pieno titolo nei termini di cui all’art.</i>	
	<i>132 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 163/2006, poiché nell’attigua</i>	
	<i>spalla carreggiata nord era stata prevista identica tipolo-</i>	
	<i>gia fondale che faceva supporre una condizione geologica</i>	
	<i>equivalente>>.</i>	
	Pertanto, il CTU ha concluso (pag. 120) che <<In merito	
	99	

	<i>all'adeguamento della sottofondazione del Mesima 2, solo la va-</i>	
	<i>riazione della sottofondazione della spalla lato Salerno carreg-</i>	
	<i>giata sud rientra nelle circostanze giustificative (impreviste ed im-</i>	
	<i>prevedibili) preesistenti, in quanto la spalla carreggiata nord, at-</i>	
	<i>tigua, presentava identiche fondazioni, facendo supporre quindi</i>	
	<i>una condizione geologica fondale identica.</i>	
	<i>Viceversa, la pila 1 carreggiata sud, visto che nel progetto del</i>	
	<i>2008 era già stata predisposta la variazione da pali di grosso</i>	
	<i>diametro a micropali, non doveva essere inclusa nella perizia di</i>	
	<i>variante 2>>; E ancora (pag. 121) << per l'adeguamento delle</i>	
	<i>fondazioni sul viadotto Mesima 2 (spalla Salerno carreggiata</i>	
	<i>sud), nessuna previsione poteva essere inserita nel progetto del</i>	
	<i>2008.</i>	
	<i>Per quanto riguarda la sottofondazione della pila 1 sul viadotto</i>	
	<i>Mesima 2, già prevista nel progetto del 2008, nessuna modifica</i>	
	<i>strutturale e contabile doveva essere apportata nella PVT2>></i>	
	<i>...Infine (nei chiarimenti a pag. 32) << è del tutto chiaro che le</i>	
	<i>variazioni apportate nella lunghezza dei micropali e nel numero,</i>	
	<i>determinando un risparmio di spesa, non rientrano in una va-</i>	
	<i>riante nei termini proposti della PV2.</i>	
	<i>Per precisione, tali variazioni dovevano essere inserite in una pe-</i>	
	<i>rizia di assestamento, quindi senza aumento di spesa, al solo</i>	
	<i>scopo di regolarizzare la contabilità finale dell'appalto, con gli ela-</i>	
	<i>borati progettuali>>.</i>	
	<i>Ancora la CTU; - <<è stata accertata l'imprevedibilità geologica</i>	
	100	

	<i>in corrispondenza del viadotto Mesima 2, spalla carreggiata sud</i>	
	<i>lato Salerno, in quanto le fondazioni dell’attigua spalla carreg-</i>	
	<i>giata nord erano state realizzate con pali di grosso diametro>>.</i>	
	Pertanto, anche per questa voce del danno erariale contestato,	
	il collegio ritiene infondata la contestazione attorea, non poten-	
	dosi configurare una colpa grave in capo ai convenuti.	
	A3) Ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idrau-	
	lica (danno contestato di euro 2.163.671,04)	
	In proposito, la CTU espletata ha riscontrato (in parziale ade-	
	sione alle difese dei convenuti) che gli interventi in questione,	
	<i>“suddivisi in lavori a misura e lavori a corpo, riguardavano sia</i>	
	<i>lavori di manutenzione su strutture già esistenti, identificati ai</i>	
	<i>punti 4 (€ 180.637,06), 5 (€ 130.179,24), 7 (€ 133.252,68), per</i>	
	<i>un totale pari a € 444.068,98, e lavori per nuove opere, identifi-</i>	
	<i>cati ai punti 1 (€ 488.416,01), 2 (€ 271.631,39), 3 (€ 171.056,34),</i>	
	<i>6 (€ 35.832,96), per un totale di € 966.936,70”, per una spesa</i>	
	complessiva di € 1.411.005,68.	
	Nella perizia di variante, dette opere di regimentazione sono	
	state giustificate, dal D.L. ing. Fiordaliso , e condivise dal RUP	
	ing. Cutrupi , in quanto nel periodo compreso tra il 2008 e il	
	2011, le forti precipitazioni, quindi l’eccezionale apporto idrico,	
	avrebbero determinato un innalzamento della falda, con conse-	
	guenti problematiche per l’esecuzione delle opere a ridosso	
	dell’alveo, nonché una parziale variazione plano-altimetrica del	
	corso del fiume.	
	101	

	Tuttavia, il CTU ha rilevato (pagg. 78 segg.) che, “da una verifica	
	effettuata presso la banca dati meteoidrologici della regione Ca-	
	labria è stato possibile rilevare che, presso la stazione di Mileto,	
	la pioggia annuale caduta nel 2009 è stata pari a 1.222,40 mm,	
	nel 2010 pari a 1.255,40 mm e nel 2011 pari a 910,60 mm.”	
	(pag.79).	
	Dette precipitazioni, seppure “in controtendenza rispetto alle an-	
	nualità precedenti misurate dalla stessa stazione, in quanto nel	
	2008 la pioggia caduta è stata pari a 758,80 mm, nel 2007 pari	
	a 820,6 mm (senza il dato di ottobre poiché non disponibile), nel	
	2006 pari a 656,6 mm (senza i dati di settembre e ottobre poiché	
	non disponibili) e nel 2005 pari a 1.030,80 mm.”, “da sole non	
	possono giustificare, in maniera certa, l’innalzamento della falda	
	e lo spostamento parziale dell’alveo fluviale, per come riportato	
	nella PVT2”.	
	Il CTU ha anche evidenziato che “nelle serie storiche della banca	
	dati sopra citata, in effetti, nel 2010 sono stati registrati i seguenti	
	valori di pioggia per intervalli orari: 20,60 mm (1 ora), 46,40 (3	
	ore), 70,40 (6 ore), 78,40 (12 ore), 106,40 (24 ore) e nel 2011 i	
	seguenti valori: 43,40 mm (1 ora), 58,80 (3 ore), 61,80 (6 ore),	
	72,00 (12 ore), 73,00 (24 ore).	
	Alcuni di questi valori massimi, specialmente negli archi tempo-	
	rali di 3 e 6 ore, rilevano ingenti apporti idrici all’asta fluviale, che	
	di fatto potrebbero giustificare la presunta variazione plano-alti-	
	metrica dell’alveo, fermo restando la necessaria valutazione	
	102	

	<i>non è ascrivibile ad un frangente temporale limitato, come quello</i>	
	<i>intercorso tra il progetto di completamento del 2008 e la PVT2 del</i>	
	<i>2013>> (pagg. 80-81).</i>	
	Peraltro, come evidenziato dal CTU (pagg.81-83 della perizia), il	
	sito in questione ricadeva nel Piano di Assetto Idrogeologica	
	(PAI) della regione Calabria, approvato con Delibera della Giunta	
	Regionale n. 115 del 28/12/2001, considerato come un Piano	
	territoriale di settore che ha il principale obiettivo di garantire	
	adeguati livelli di sicurezza dell’assetto geomorfologico del terri-	
	torio, ai fini della dinamica dei versanti, al pericolo di frana,	
	all’assetto idraulico ed alla dinamica dei corsi d’acqua, al peri-	
	colo di inondazioni e dell’assetto della costa.	
	Il tratto autostradale compreso tra i viadotti Mesima 1 e Mesima	
	4 ricade in “aree/zone di attenzione” a rischio inondazione che,	
	in mancanza di studi di dettaglio, come nel caso di specie, sono	
	assoggettate alle prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.	
	L’art. 5 delle Norme di attuazione prevede che, prima dell’esecu-	
	zione dei lavori di completamento del tratto autostradale in	
	esame, il progetto avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ABR.	
	La regione Calabria (ABR) ha peraltro emanato Linee guida sulle	
	verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interfe-	
	renti con i corsi d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle	
	procedure per la classificazione delle aree di attenzione e l’ag-	
	giornamento delle aree a rischio inondazione.	
	Al paragrafo 1.2 (ambiti di applicazione) le Linee guida	
	104	

	specificano che dovranno essere dotati di studio idrologico e	
	idraulico da sottoporre a specifico parere dell'ABR le progetta-	
	zioni di grandi opere infrastrutturali quali strade di categoria A	
	e B, ferrovie, reti di servizio (gasdotti, oleodotti, ecc.).	
	Inoltre, al paragrafo 4.1 (progettazione di ponti, viadotti, attra-	
	versamenti, costituenti parte di qualsiasi struttura a rete) indica	
	quale valore della portata di piena da assumere per le verifiche	
	idrauliche delle opere interferenti con la rete idrografica con un	
	tempo di ritorno pari a 200 anni, salvo casi particolari in cui sia	
	necessario assumere un periodo di ritorno superiore.	
	Tanto premesso, il CTU ha rilevato (pagg. 83-84) che <<il pro-	
	getto del 1999 aveva all'interno dei propri elaborati sia uno studio	
	idrologico e sia uno studio idraulico (cfr. all. 1 doc. 11, 12), con	
	calcolo delle opere d'arte, sulla base di un tempo di ritorno due-	
	centennale per le opere maggiori e centennale per le opere minori.	
	In sintesi, in fase di progettazione era stato determinato il valore	
	della portata di piena del fiume Mesima, attraverso uno studio	
	idrologico dell'area, e le dimensioni delle opere d'arte da realiz-	
	zare, sulla base della relazione idraulica.	
	Dal progetto originario del 1999 al progetto di completamento del	
	2008 (redatto nel 2007) sono trascorsi otto anni, pertanto, trala-	
	sciando i vincoli idrogeologici esistenti, sarebbe stata cosa neces-	
	saria, oltrech� utile, rivisitare la relazione idrologica ed idraulica,	
	allo scopo di procedere, quantomeno, ad una verifica dei dati uti-	
	lizzati nel 1999, ai fini del calcolo della portata massima del fiume	
	105	

	<i>Mesima e del profilo della corrente.</i>	
	<i>Pertanto, in via preliminare, per effetto del vigente Piano di As-</i>	
	<i>setto Idrogeologico e per una corretta progettazione, il progetto del</i>	
	<i>2008 avrebbe dovuto avere studi idrologici e idraulici aggiornati,</i>	
	<i>da sottoposto al parere dell’Autorità di Bacino della regione Ca-</i>	
	<i>labria.</i>	
	<i>Senza voler entrare nel merito della progettazione del 1999, ripro-</i>	
	<i>posta tale e quale nel progetto di completamento del 2008, è del</i>	
	<i>tutto evidente che, in assenza di aggiornamenti idrologici ed</i>	
	<i>idraulici, la stessa non avrebbe ottenuto il parere dell’ABR, per</i>	
	<i>cui, già a quella data, sarebbe stato necessario procedere ad una</i>	
	<i>nuova progettazione aggiornata.</i>	
	<i>Ricordiamo che già nella perizia di variante n. 2, anche, nella</i>	
	<i>marginalità delle opere idrauliche proposte (in parte di manuten-</i>	
	<i>zione e in parte di nuove opere), ci si rendeva conto della criticità</i>	
	<i>idraulica dell’area2.>></i>	
	<i>Infine, dopo aver ricordato che la criticità idraulica dell’area era</i>	
	<i>stata rilevata dall’ing. Pasinetti nella proposta di modifica tec-</i>	
	<i>nica presente nella relazione tecnica e idraulica del</i>	
	<i>06/03/2015, redatta per conto della Cavalleri, il CTU ha affer-</i>	
	<i>mato (pag.85) che <<Chiaramente, se il progetto di completa-</i>	
	<i>mento avesse correttamente valutato gli aspetti idrologici ed</i>	
	<i>idraulici dell’area, con molta probabilità la perizia di variante n.</i>	
	<i>2 non avrebbe dovuto prevedere le maggiori spese per opere di</i>	
	<i>regimentazione di cui al punto 4>>.</i>	
	106	

	Quindi il perito conclude (pagg. 120-121) nei seguenti termini	
	(il grassetto è dello scrivente):	
	<i><< Per quanto riguarda le opere di regimentazione idraulica pre-</i>	
	<i>vista nella perizia di variante 2, preliminarmente si rileva che, a</i>	
	<i>fronte di una spesa complessiva di € 1.411.005,68, al netto degli</i>	
	<i>oneri di sicurezza, circa 1/3 dell'importo riguarda opere di manu-</i>	
	<i>tenzione mentre la restante parte riguarda nuove opere, comun-</i>	
	<i>que di "minore rilevanza".</i>	
	<i>Le giustificazioni poste a base della PVT2, che riguardano le mag-</i>	
	<i>giori precipitazioni e la variazione planoaltimetrica del fiume Me-</i>	
	<i>sima, sono solo parzialmente condivisibili in quanto, i valori an-</i>	
	<i>nuali di pioggia nel periodo 2008-2011, pur in controtendenza, da</i>	
	<i>soli non possono giustificare, in maniera certa, l'innalzamento</i>	
	<i>della falda e lo spostamento parziale dell'alveo fluviale.</i>	
	<i>Le serie storiche annuali della banca dati nel 2010 rilevano alcuni</i>	
	<i>picchi o valori massimi, specialmente nelle piogge cumulate 1, 3</i>	
	<i>ore, che in effetti potrebbero giustificare la variazione planoalti-</i>	
	<i>metriche dell'alveo. In sintesi, i documenti posti a base della PVT2</i>	
	<i>non sono sufficienti e/o esaustivi tali da giustificare la sussis-</i>	
	<i>tenza delle variazioni e quindi l'imprevedibilità dell'evento...>></i>	
	<i>..<< In merito agli interventi di regimentazione idraulica, vista la</i>	
	<i>tipologia di lavori e le opere minori previste, considerato che le</i>	
	<i>circostanze giustificative poste a base della PVT2 non sono op-</i>	
	<i>portunamente documentate ed esaustive, non si è al momento in</i>	
	<i>grado di stabilire se, già nel 2008, i progettisti potevano</i>	
	107	

avvedersi di tale necessità.

*In ogni caso, per come si dirà in seguito, gli interventi di regimentazione idraulica previsti nella PVT2 sarebbero stati superati dalla **evidente necessità di una nuova progettazione idrologica e idraulica da sottoporre al parere dell'ABR**>>*

Il medesimo perito precisa quindi:

- che <<Presumibilmente, studi idrologici ed idraulici aggiornati avrebbero rilevato la necessità di una nuova progettazione. Chiamamente, in tale ipotesi, la nuova progettazione avrebbe avuto un diverso quadro economico, quantificabile solamente in sede di redazione>> (pag. 123); laddove <<Gli interventi **idraulici** indicati nella perizia di variante n. 2 **non necessitavano del parere dell'ABR in quanto opere minori (art. 20 NTA PAI 2011),** rilevando altresì che gli stessi non erano sufficienti per rimediare al mancato studio idrologico e idraulico aggiornato dell'area">> (pag. 124);

- che <<Per quanto riguarda le opere di regimentazione idraulica, sulla base di quanto già rilevato, non si è in grado di stabilire se le stesse abbiano avuto una **propria utilità** >> (pag. 125)

- che <<Preliminarmente si evidenzia che l'importo contestato nell'atto di citazione pari a € 2.163.671,04 è errato, a causa del computo inesatto effettuato dai CC.TT., a pag. 61 della relazione del 2019.

Infatti le spese a misura, indicate dai CC.TT. di importo pari a € 1.411.005,68, in realtà sono pari a € 752.665,36 mentre le spese

	<i>a corpo, indicate dai CC.TT. di importo pari a € 752.665,36, in</i>	
	<i>realità sono pari a € 658.340,32, per un totale effettivo pari a €</i>	
	<i>1.411.005,68.</i>	
	<i>In sintesi, l'importo del danno erariale da variante per ulteriori</i>	
	<i>interventi di regimentazione idraulica, oggetto di contestazione, è</i>	
	<i>pari a € 1.411.005,68 e non a € 2.163.671,04.</i>	
	<i>A fronte di una spesa complessiva prevista di € 1.411.005,68, al</i>	
	<i>netto degli oneri di sicurezza, circa 1/3 dell'importo è destinato</i>	
	<i>ad opere di manutenzione mentre la restante quota di 2/3 è de-</i>	
	<i>stinata a nuove opere, principalmente minori.</i>	
	<i>Attraverso la documentazione allegata in atti non è stato possibile</i>	
	<i>ricostruire l'esatta spesa sostenuta da ANAS.</i>	
	<i>Dalle ricostruzioni effettuate in atti dalle parti convenute, sul to-</i>	
	<i>tale delle opere previste, risultano incompiute lavorazioni per</i>	
	<i>complessivi € 271.631,39 (vedi costituzione Bosio pag. 48 e ss.,</i>	
	<i>costituzione Cutrupi pag. 26 e ss.).....>> ... <<i documenti posti</i>	
	<i>a base della PVT2 non sono sufficienti e/o esaustivi tali da giu-</i>	
	<i>stificare la sussistenza delle variazioni e quindi l'imprevedibilità</i>	
	<i>degli eventi sopravvenuti>>.(pagg.128-129);</i>	
	<i>- che <<non sono stati rilevati elementi giustificativi tali da po-</i>	
	<i>ter accertare che le opere in questione possano essere ricondotte</i>	
	<i>a quelle approvabili ex art. 132, comma 1, lett d del d. lgs. n.</i>	
	<i>163/2006 (per eventi meteorologici eccezionali tali da modificare</i>	
	<i>planimetricamente/altimetricamente il corso del fiume negli anni</i>	
	<i>compresi tra 2008 – approvazione del progetto - e il 2011) >>;</i>	
	109	

	- che <<il progetto di completamento del 2008 doveva essere	
	corredato da uno studio idrologico ed idraulico aggiornato, pre-	
	ventivamente sottoposto al parere dell'ABR.	
	Visti i risultati riportati nel progetto definitivo del 2018, approvato	
	dall'ABR e valutato dal Ministero dell'Ambiente (da non assogget-	
	tare a VIA), per come indicato dal RUP ing. Francesco Bianco, è	
	possibile ipotizzare che, qualora i progettisti del 2008 avessero	
	correttamente valutato l'aspetto idrologico ed idraulico dell'area	
	in esame, il progetto di completamento, così come realizzato, non	
	avrebbe avuto seguito, a causa del rischio idraulico dell'area.	
	In tale circostanza, sarebbe stata necessaria una nuova proget-	
	tazione del tratto autostradale, con un nuovo quadro economico,	
	quantificabile solamente in sede di redazione di un nuovo pro-	
	getto.	
	Pertanto, in via principale, il danno individuato non è stato gene-	
	rato dalla mancata acquisizione del parere dell'ABR, bensì	
	dall'insufficiente valutazione del rischio idraulico dell'area che,	
	per come accertato dai progettisti del 2018, ha prodotto la realiz-	
	zazione di un tratto autostradale con pericolo di inondazione, non	
	risolvibile completamente neanche attraverso l'intervento previsto	
	di € 20.687.692,13.	
	Chiaramente, le mancanze del progetto del 2008 non potevano	
	essere risolte da una perizia di variante che, generalmente, tratta	
	variazioni progettuali meno rilevanti>> (pagg. 130-131).	
	Alla luce delle valutazioni acquisite con la CTU, del tutto	
	110	

	condivisibili, deve esser solo parzialmente accolta la domanda	
	attore.	
	In particolare, deve innanzitutto essere ridimensionato l'am-	
	montare del danno in questione, pari a € 1.411.005,68 (e non	
	già a € 2.163.671,04).	
	Inoltre, il danno erariale risarcendo deve essere circoscritto alle	
	opere nuove (diverse dalla manutenzione ordinaria, comunque	
	necessaria per un tratto autostradale in esercizio), pari comples-	
	sivamente ad euro 966.936,70 (punti n. 1 per € 488.416,01, n.	
	2 per € 271.631,39, n. 3 per € 171.056,34 e n.6 per €	
	35.832,96).	
	Da queste vanno infine tratte le spese previste per un muro (n.	
	2, per euro 271.631,39; CTU pag. 119) in realtà non costruito,	
	con conseguente rideterminazione del danno erariale da risar-	
	cire in euro 695.302,31 .	
	Quanto all'individuazione dei soggetti responsabili , essi	
	possono essere individuati nel RUP Bosio (cui la Procura imputa	
	il 30% del danno), nel gruppo dei progettisti (cui la Procura im-	
	puta il 30% del danno), nel DL Fiordaliso (cui la Procura imputa	
	il 15% del danno) e nel RUP Cutrupi (cui la Procura imputa il	
	15% del danno), ad ognuno dei quali può imputarsi una grave	
	violazione dei doveri di ufficio che si pone come concausa del	
	danno contestato (e non come causa esclusiva, come affermano	
	i convenuti cercando di scaricare sugli altri la responsabilità).	
	In particolare, il RUP Bosio ha validato il progetto del 2008	
	111	

	e, ancora prima, nella sua qualità di RUP nel corso dell'affida-	
	mento dei lavori a Condotte d'Acqua S.p.A. (del 2007), ha prov-	
	veduto alla predisposizione della documentazione tecnica (ed	
	economica) necessaria per l'affidamento dei lavori sulla base	
	delle previsioni del progetto originario; il tutto senza che si fosse	
	provveduto ad una nuova progettazione idrologica e idraulica da	
	sottoporre al parere dell'ABR, necessaria considerata la qualifi-	
	cazione tecnico-normativa delle aree in questione.	
	All'ing. Bosio deve dunque essere imputato il 30% del danno in	
	esame pari ad euro 208.590,69 .	
	Per le medesime ragioni, analoga responsabilità deve es-	
	sere imputata anche ai componenti del gruppo di progettazione	
	(Aramini, Dandini, Tragna, Vasselli, che hanno definito il proce-	
	dimento con rito abbreviato, nonché il geol. Parlato).	
	Quanto a quest'ultimo, contrariamente a quanto articolato nelle	
	proprie difese (essendo geologo, non gli sarebbe rimproverabile	
	l'acquisizione di relazioni tecniche di tipo idraulico), egli, in-	
	sieme agli altri componenti del gruppo di progettazione, avrebbe	
	evidentemente dovuto acquisire le valutazioni tecniche man-	
	canti e quindi anche il parere ABR; non senza evidenziare che,	
	proprio in quanto geologo, avrebbe evidentemente potuto e do-	
	vuto verificare la situazione dell'alveo del fiume.	
	In ordine alla quantificazione del danno, in adesione alla do-	
	manda della Procura regionale, ritiene il Collegio che debba es-	
	sere imputata al gruppo di progettazione (composto da 6	
	112	

	soggetti) il 30% del danno in questione, e che dunque il geologo	
	Parlato (uno dei sei membri) debba essere condannato al risar-	
	cimento dell'importo di euro 34.765,11 .	
	Parimenti, deve riscontrarsi la responsabilità del DL pro	
	tempore Fiordaliso , che ha redatto la "Perizia di Variante Tec-	
	nica Suppletiva nr. 2" (nella quale erano previste nuove opere)	
	ed ha predisposto la "Relazione Tecnico Amministrativa del Di-	
	rettore dei lavori per la seguente perizia di variante tecnica" del	
	06.05.2013 adducendo quali motivazioni la sussistenza di "cir-	
	costanze non previste in progetto" (nella specie rivelatesi non	
	comprovate) e che "non potevano essere certamente prevedibili",	
	invece di sollevare, com'era suo dovere, la problematica dell'er-	
	rore progettuale pregresso.	
	Infatti, ai sensi dell'art. 161, comma 3, del DPR 207/2010 (che	
	riproduce sostanzialmente l'art. 134 DPR n. 554/1999), "Qua-	
	lora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia neces-	
	sario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al pro-	
	getto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei	
	lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di va-	
	riante, <u>indicandone i motivi</u> in apposita relazione da inviare al	
	responsabile del procedimento".	
	Analoga responsabilità deve poi essere ascritta all'ing.	
	Consolato Cutrupi , il quale, già Coordinatore della sicurezza in	
	fase di progettazione 2008 (era dunque ben consapevole della	
	progettazione), ha sottoscritto la perizia di variante, adducendo	
	113	

	quali motivazioni la sussistenza di “circostanze non previste in	
	progetto” (nella specie rivelatesi non comprovate) e che “non	
	potevano essere certamente prevedibili”, invece di sollevare,	
	com’era suo dovere, la problematica dell’errore progettuale pre-	
	gresso.	
	Del resto, ai sensi dell’art. 134, comma 7, del DPR n. 207/2010,	
	“L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti	
	che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono	
	di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsa-	
	bile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a	
	seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti”.	
	Analogamente, l’art. 9 del DPR 207/2010 prevede che il RUP	
	“assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le va-	
	rianti in corso d'opera”.	
	Quanto al danno ad essi imputabile, tenuto conto della	
	loro responsabilità soltanto con riguardo all’attività successiva	
	alla progettazione del 2008, ritiene il Collegio che a ciascuno di	
	essi (Fiordaliso e Cutrupi) vada ascritto, coerentemente con la	
	domanda attorea, il 15% della voce danno in esame, pari ad	
	euro 104.295,34.	
	B) Danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico	
	(contestato in euro 14.146.969,2, a fronte di un importo	
	complessivo dei lavori previsto nel progetto del 2018 di	
	euro 28.205.559,52).	
	Deve premettersi che, secondo la Procura regionale, la mancata	
	114	

	acquisizione dei pareri previsti dalla normativa pro tempore vi-	
	gente “ha portato alla realizzazione di strutture inadeguate	
	all’attuale situazione idrica/idraulica del fiume Mesima e, so-	
	prattutto, alla inadeguata predisposizione di opere di difesa con-	
	tro lo scalzamento dei viadotti autostradali. Omissione che ha	
	creato altresì le condizioni per il verificarsi di fenomeni di eson-	
	dazione del Fiume Mesima - con derivata inondazione delle	
	strade attigue, a fronte di fenomeni atmosferici importanti – e	
	da cui è scaturito grave e fondato pericolo per l’incolumità pub-	
	blica”. Danno causalmente ricollegabile, in tesi, “sia alla man-	
	cata o inadeguata previsione di opere a difesa (errore proget-	
	tuale, che si sarebbe potuto scongiurare con il rispetto della nor-	
	mativa PAI e la sottoposizione del progetto al parere dell’ABR),	
	sia alla cantierizzazione dei lavori in alveo da parte dell’impresa	
	costruttrice”.	
	a) Sul terreno della ricostruzione dell’illecito contestato , la	
	CTU ha compiutamente evidenziato (pagg. 81 segg.) innanzi-	
	tutto che l’articolo 5, comma 1, del PAI (nel testo pro tempore	
	vigente, ovvero l’aggiornamento all’11/5/2007), prevede	
	(comma 1) l’immediata vincolatività delle prescrizioni del piano,	
	con l’eccezione degli interventi già autorizzati ma limitatamente	
	alle ipotesi in cui lavori siano già iniziati alla data di adozione	
	del PAI e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.	
	Nel caso di specie, invece, il progetto di completamento del 2008	
	si riferisce a lavori già iniziati nel 2001 ma di durata di gran	
	115	

	lunga superiore.	
	Il tratto autostradale in questione ricade in “aree/zone di attenzione” a rischio inondazione che, in mancanza di studi di dettaglio, come nel caso di specie, sono assoggettate alle prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4 (art. 24, comma 4).	
	La disposizione del PAI era stata altresì specificata dalle linee guida 2002, adottate dalla Regione Calabria (ABR), sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio inondazione, il cui paragrafo 1.2 prescrive che dovranno essere dotati di studio idrologico e idraulico da sottoporre a specifico parere dell’ABR le progettazioni di grandi opere infrastrutturali quali strade di categoria A e B, ferrovie, reti di servizio (gasdotti, oleodotti, ecc.), mentre il paragrafo 4.1 (progettazione di ponti, viadotti, attraversamenti, costituenti parte di qualsiasi struttura a rete) indica quale valore della portata di piena da assumere per le verifiche idrauliche delle opere interferenti con la rete idrografica con un tempo di ritorno pari a 200 anni, salvo casi particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno superiore.	
	La CTU ha quindi evidenziato (pagg.84 segg.) che “ <i>dal progetto originario del 1999 al progetto di completamento del 2008 (redatto nel 2007) sono trascorsi otto anni, pertanto, tralasciando i vincoli idrogeologici esistenti, sarebbe stata cosa necessaria,</i>	
	116	

	<i>oltreché utile, rivisitare la relazione idrologica ed idraulica, allo</i>	
	<i>scopo di procedere, quantomeno, ad una verifica dei dati utilizzati</i>	
	<i>nel 1999, ai fini del calcolo della portata massima del fiume Me-</i>	
	<i>sima e del profilo della corrente. Pertanto, in via preliminare, per</i>	
	<i>effetto del vigente Piano di Assetto Idrogeologico e per una cor-</i>	
	<i>retta progettazione, il progetto del 2008 avrebbe dovuto avere</i>	
	<i>studi idrologici e idraulici aggiornati, da sottoposto al parere</i>	
	<i>dell’Autorità di Bacino della regione Calabria.</i>	
	<i>Senza voler entrare nel merito della progettazione del 1999, ripro-</i>	
	<i>posta tale e quale nel progetto di completamento del 2008, è del</i>	
	<i>tutto evidente che, in assenza di aggiornamenti idrologici ed</i>	
	<i>idraulici, la stessa non avrebbe ottenuto il parere dell’ABR, per</i>	
	<i>cui, già a quella data, sarebbe stato necessario procedere ad una</i>	
	<i>nuova progettazione aggiornata.</i>	
	<i>Ricordiamo che già nella perizia di variante n. 2, anche, nella</i>	
	<i>marginalità delle opere idrauliche proposte (in parte di manuten-</i>	
	<i>zione e in parte di nuove opere), ci si rendeva conto della criticità</i>	
	<i>idraulica dell’area.</i>	
	<i>Detta criticità veniva ulteriormente e con maggiore dettaglio rile-</i>	
	<i>vata dall’ing. Giuseppe Pasinetti nella proposta di modifica tec-</i>	
	<i>nica presente nella relazione tecnica e idraulica del 06/03/2015</i>	
	<i>.....”.</i>	
	<i>Per giunta, il CTU ha sottolineato (pag. 86) che, indubbiamente,</i>	
	<i>nella progettazione del 1999, in assenza del PAI (e dunque</i>	
	<i>quando i dati posti a base delle analisi idrologiche erano</i>	
	117	

	sommari), i progettisti avevano previsto una portata massima di	
	progetto dell'alveo del fiume Mesima di 780 mc/s, evidenziando,	
	pur implicitamente, un coefficiente udometrico pari a circa 1,91	
	mc/s/kmq (dato sottostimato, con il crearsi di una situazione	
	di pericolo, considerando che nella progettazione del 2018 tale	
	coefficiente è stato assunto dai nuovi progettisti pari a 4,76	
	mc/s/kmq, nonostante l'ABR lo avesse indicato pari a 4	
	mc/s/kmq); tuttavia, nel progetto di completamento del 2008,	
	sebbene fossero disponibili gli ulteriori dati a disposizione, for-	
	niti dal PAI, essi comunque non sono stati adoperati per aggior-	
	nare gli elaborati tecnici progettuali, determinando una sottova-	
	lutazione del rischio idraulico del fiume Mesima, principalmente	
	in corrispondenza del viadotto Mesima 4, dove i progettisti del	
	2018 hanno rilevato "situazioni di forte rischio", che non pos-	
	sono essere risolti neanche a seguito dell'intervento da loro pro-	
	posto (del costo previsto di euro 20.687.692,13).	
	L'inadempienza dei progettisti del 2008 risulta altresì confer-	
	mata dalla relazione idrologica del progetto definitivo del nuovo	
	svincolo di Laureana di Borrello datato dicembre 2010, che è	
	stata inserita nell'ambito della perizia di variante 1 (non oggetto	
	di contestazione), ove (pag. 28, par. 5.1.2 con titolo "Stima delle	
	portate di massima piena"), per il fiume Mesima, per un tempo	
	di ritorno di 200 anni, è indicato un coefficiente udometrico pari	
	a 3,4 mc/s/kmq, ovvero una portata al colmo di piena pari a	
	1.389,50 mc/s (pagg.87-88).	
	118	

	Pertanto il CTU ha concluso (pagg.88-89) che “è possibile ipotiz-	
	zare che, qualora i progettisti del 2008 avessero correttamente	
	valutato l’aspetto idrologico ed idraulico dell’area in esame, il pro-	
	getto di completamento, così come realizzato, non avrebbe avuto	
	seguito, a causa del rischio idraulico dell’area”, con conseguente	
	necessità di una nuova progettazione, con un quadro economico	
	quantificabile solamente in sede di redazione di un nuovo pro-	
	getto. “Pertanto, in via principale, il danno individuato non è stato	
	generato dalla mancata acquisizione del parere dell’ABR, bensì	
	dall’insufficiente valutazione del rischio idraulico dell’area che,	
	per come accertato dai progettisti del 2018, ha prodotto la realiz-	
	zazione di un tratto autostradale con pericolo di inondazione, non	
	risolvibile completamente neanche attraverso l’intervento previsto	
	di € 20.687.692,13”.	
	Il CTU ha altresì evidenziato (pag.131) che “Relativamente alla	
	cantierizzazione dei lavori in alveo da parte dell’impresa appal-	
	tatrice (peraltro con demolizione dell’argine sinistro), per	
	quanto acquisito da fonti ANAS, non è stato demolito l’argine	
	sinistro bensì la spalla del vecchio viadotto Mesima 4, posizio-	
	nata all’interno dell’argine sinistro del fiume”.	
	b) Con riguardo alla quantificazione delle spese previste e	
	sostenute , il CTU ha precisato che <<i lavori di regimentazione	
	delle acque del torrente Mesima e di messa a norma idrogeologica	
	astrattamente previsti e effettivamente realizzati sul tratto auto-	
	stradale sono:	
	119	

	Mesima 1: previsti € 340.588,90, realizzati € 144.302,66;	
	Mesima 2: previsti € 65.024,83, realizzati € 0,00;	
	Mesima 3: previsti € 67.188,68, realizzati € 0,00;	
	Mesima 4: previsti € 70.390,10, realizzati € 0,00.	
	Presumibilmente, l'importo non è stato liquidato e pagato	
	all'impresa con un unico titolo di pagamento.	
	Infatti, tutte le lavorazioni effettuate (di variante e non) sono state	
	pagate attraverso i 19 certificati di pagamento emessi dal RUP	
	sulla base dello stato di avanzamento lavori certificato dalla	
	Direzione Lavori.....nel progetto definitivo del 2018, su un totale	
	di opere di regimentazione delle acque del fiume Mesima già ese-	
	guite per il progetto del 2008 di € 144.302,66, si prevede la de-	
	molizione delle stesse opere ad un costo pari a € 28.237,13.	
	Considerato che, al momento, il progetto definitivo non ha con-	
	cluso l'iter amministrativo di approvazione, ad oggi nessuna	
	spesa di demolizione è stata sostenuta>>.	
	Inoltre, il CTU ha evidenziato che le spese previste dal progetto	
	del 2018 (non ancora sostenute) per la demolizione di tutte le	
	opere precedentemente realizzate, in forza del progetto del 2008,	
	hanno un costo complessivo pari a € 131.417,83, così distinte:	
	Viadotto Mesima 1: € 52.072,66;	
	Viadotto Mesima 2: € 17.825,55;	
	Viadotto Mesima 3: € 20.829,03;	
	Viadotto Mesima 4: € 12.843,77;	
	Corpo stradale: € 26.582,27;	
	120	

		Rampa sp 10: € 1.264,55.	
	Il CTU ha anche riferito che l'ANAS ha incamerato (dispositivo		
	n. 359508/17 dell'11/7/2017), ma a titolo provvisorio (fino		
	all'esito del giudizio n. 77768/2019 r.g. pendente presso il Tri-		
	bunale di Roma), una cauzione di € 2.707.086,93 oltre interessi		
	legali e moratori, per complessivi € 3.312.995,43.		
	c) In merito alla prova dell' <i>an e del quantum del danno era-</i>		
	<i>riale</i> , l'esame degli atti evidenzia come la vicenda <i>sub iudice</i> sia		
	connotata dalla indubbia riscontrabilità di un relevantissimo e		
	persistente danno erariale, in quanto, a fronte di una spesa so-		
	stenuta complessiva di ben € 55.383.143,75 (lavori contabiliz-		
	zati nello stato finale per € 51.590.225,70), residua alla "frui-		
	zione" (per così dire) della collettività un tratto autostradale (pur		
	collaudato) con gravi problematiche strutturali (e di percorribi-		
	lità), anzi incredibilmente esposto a rischio di inondazioni (con		
	quanto consegue anche in termini di pericolo per l'incolumità		
	pubblica).		
	In proposito, la CTU ha ampiamente confermato detta circo-		
	stanza, aggiungendo peraltro, a testimonianza della entità e per-		
	vasività del danno erariale arrecato, che la situazione non ri-		
	sulta adeguatamente rimediabile neppure mediante gli inter-		
	venti di regimentazione idrica programmati nel 2018:		
	<i><<la progettazione di completamento del 2008 si è basata su dati</i>		
	<i>idrologici fortemente sottostimati, che hanno prodotto la realizza-</i>		
	<i>zione di un tratto autostradale inondabile in caso di piena fluviale</i>		
	121		

	<i>eccezionale, non risolvibile completamente neanche attraverso gli</i>	
	<i>onerosi interventi di regimentazione idrica previsti nel progetto del</i>	
	<i>2018.</i>	
	<i>Per tale motivo, a pag. 73 della relazione idraulica del progetto</i>	
	<i>del 2018, i progettisti evidenziano che, in ogni caso, dovrà essere</i>	
	<i>implementato «[...] un apposito sistema di monitoraggio dei livelli</i>	
	<i>idrici e delle condizioni meteo a livello di bacino, in modo da in-</i>	
	<i>terdire preventivamente ed automaticamente il transito veicolare</i>	
	<i>nel tratto oggetto di analisi»>> (pag. 88 della CTU).</i>	
	Sul terreno della quantificazione del danno all'erario, la Procura	
	regionale ha sostenuto che “non è agevolmente ricostruibile dal	
	punto di vista contabile il danno, sicuramente verificatosi e	
	quindi concreto e attuale, relativo al costo delle opere già fatte e	
	pagate e da rifare (si rammenta che i lavori in appalto, sebbene	
	non collaudati né collaudabili senza la messa in sicurezza idrau-	
	lica, sono stati quasi ultimati con una percentuale di realizza-	
	zione pari all'86,134% e con un esborso totale da parte di ANAS	
	pari ad € 51.601.435,58, oltre a € 5.066.717,30 per oneri della	
	sicurezza, per un importo complessivo di €.56.668.152,86 a cui	
	sono state detratte €.850.000 per opere non conformi e inadem-	
	pienze). quindi, come parametro per la quantificazione, sia	
	pure al ribasso, del danno può essere preso l'importo derivante	
	dal computo metrico del progetto di sistemazione idraulica (re-	
	sosi necessario a causa delle lacune progettuali e dell'attività di	
	cantierizzazione dell'impresa) approvato nel 2018, pari ad €	
	122	

	28.205.559,52 (oltre all'importo di € 88.378,93, già speso per la	
	progettazione, per un totale di € 28.293.938,4), metà del quale	
	ascrivibile all'attività dell'impresa. La restante quota, pari ad €	
	14.146.969,2 rappresenta il danno subito dall'ANAS a causa	
	della progettazione errata e non corretta".	
	In proposito, il Collegio ritiene necessario esercitare il potere-	
	dovere di liquidazione in via equitativa del danno erariale, in	
	adesione alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassa-	
	zione in ordine all'istituto di cui all'art. 1226 c.c..	
	Secondo la suprema Corte (di recente, Cass. ord. n.	
	41542/2021), infatti, "Il giudice deve, anche d'ufficio, procedere	
	alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esi-	
	stenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la	
	prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire	
	congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui,	
	pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali ele-	
	menti, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione,	
	non siano stati ritenuti di sicura efficacia" (Cass., 3, n. 2745 del	
	27/3/1997; Cass., 2, n. 15585 dell'11/7/2007).	
	Più in dettaglio, ritiene il Collegio che sussistano, con riguardo	
	al caso di specie, i presupposti per l'applicazione del potere di	
	liquidazione equitativa del danno, ovvero:	
	- l'esistenza di un danno provato nell'an, per come già rico-	
	struito;	
	- l'impossibilità ovvero la rilevante difficoltà di una sua	
	123	

	puntuale determinazione, che sia oggettiva (e non meramente	
	supposta) e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della	
	parte gravata dall'onere della prova.	
	In proposito, si osserva che la Procura regionale ha puntual-	
	mente ricostruito la spesa erogata per la costruzione del tratto	
	autostradale, avvalendosi anche di consulenti tecnici di parte,	
	che tuttavia non hanno offerto una quantificazione puntuale del	
	danno erariale.	
	Finanche ad esito dell'incarico peritale conferito da questa	
	Corte, il CTU non ha potuto che concludere che è "possibile ipo-	
	tizzare che, qualora i progettisti del 2008 avessero corretta-	
	mente valutato l'aspetto idrologico ed idraulico dell'area in	
	esame, il progetto di completamento, così come realizzato, non	
	avrebbe avuto seguito, a causa del rischio idraulico dell'area.	
	Chiaramente, in tale circostanza, sarebbe stata necessaria una	
	nuova progettazione del tratto autostradale, con un nuovo qua-	
	dro economico, quantificabile solamente in sede di redazione di	
	un nuovo progetto l'insufficiente valutazione del rischio	
	idraulico dell'area che, per come accertato dai progettisti del	
	2018, ha prodotto la realizzazione di un tratto autostradale con	
	pericolo di inondazione, non risolvibile completamente neanche	
	attraverso l'intervento previsto di € 20.687.692,13".	
	Ritiene pertanto il Collegio che detto importo (più che quello di	
	euro 28.205.559,52, che ricomprende anche le somme a dispo-	
	sizione dell'amministrazione) possa costituire un adeguato	
	124	

	parametro di riferimento (riguardando essenzialmente opere di	
	difesa, demolizioni, sistemazioni idraulica e opere di ingegneria	
	naturalistica funzionali al contenimento del rischio di inonda-	
	zioni) ai fini della determinazione equitativa del danno, seppure	
	con alcune precisazioni.	
	Innanzitutto si ribadisce che detto parametro di riferimento ri-	
	sulta ben inferiore rispetto alla spesa già erogata dall'Ammini-	
	strazione per la costruzione del tratto autostradale (ben €	
	55.383.143,75; lavori contabilizzati nello stato finale per €	
	51.590.225,70), sicchè evidentemente non può fondatamente	
	sostenersi che la domanda attorea non abbia tenuto in adeguato	
	conto (per come rivendicato dai convenuti) l'utilità del tratto	
	autostradale (collaudato e percorribile, seppure con restrizioni),	
	ammesso che di utilità pubblica possa propriamente discettarsi	
	con riguardo ad un tratto viario soggetto ad inondazioni, con	
	evidenti rischi per l'incolumità pubblica.	
	D'altra parte non ritiene il Collegio che debbano esser scompu-	
	tate da detto importo le somme previste di spesa contemplate a	
	pag. 132 della CTU (euro 543.192,51 <spesa prevista>), sia in	
	quanto non effettivamente realizzate (se non per euro	
	144.302,66) sia in quanto le realizzate devono essere demolite	
	(con un costo di euro 28.327,13) perché inadeguate.	
	Per converso, ritiene il Collegio che detto importo di danno possa	
	esser decurtato di circa il 10% (fino ad euro 18.000.000,00) per	
	tener conto dei seppur marginali miglioramenti del progetto non	
	125	

	direttamente dipendenti dalle necessità di difesa idrauliche.	
	Inoltre, per come articolato nella domanda attorea, l'importo ad-	
	debitabile ai convenuti deve ritenersi limitato al 50% del danno	
	già determinato, pari dunque ad un importo di euro 9 milioni.	
	d) Quanto alla imputazione soggettiva del suddetto danno	
	erariale e alla ripartizione dell'addebito , ritiene il Collegio in-	
	nanzitutto che esso debba esser risarcito, per il 30% ciascuno,	
	dal RUP Bosio e dal gruppo dei progettisti (dunque, per 1/6 dal	
	Geologo Parlato, uno dei 6 componenti).	
	I progettisti e il RUP Bosio sono evidentemente i soggetti diret-	
	tamente e primariamente responsabili dell'illecito in questione,	
	in quanto avrebbero dovuto acquisire un'aggiornata valutazione	
	idrologica ed idraulica dell'area in esame e quindi sottoporre il	
	progetto al parere dell'autorità di Bacino; anche in tal caso, con	
	la precisazione che la responsabilità dell'uno non esclude quella	
	degli altri, essendo ad ognuno imputabili gravi violazioni di in-	
	dividuali doveri di ufficio, le quali concorrono nella causazione	
	del danno.	
	In materia, l'art. 47 del DPR n. 554/1999 (pro tempore vigente),	
	prevede infatti che "Prima della approvazione, il responsabile del	
	procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a veri-	
	ficare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente	
	ed al documento preliminare alla progettazione".	
	Il Rup Bosio deve dunque esser condannato a risarcire un	
	danno erariale pari ad euro 2.700.000,00 .	
	126	

	Analogamente, il geologo Parlato , quale componente del	
	gruppo di progettazione, dev'esser condannato al risarcimento	
	del danno di euro 450.000,00 , avendo egli concorso nell'illecito	
	contestato, non potendo costituire esimente la sua specifica	
	competenza di ordine geologico, sia in ragione della struttura-	
	zione necessariamente unitaria del gruppo di progettazione, sia	
	considerata la vincolatività della disciplina in materia di valuta-	
	zione idrologica, che peraltro presenta (come già esaminato in	
	punto di perizia di variante) correlazioni evidenti con lo stato dei	
	luoghi.	
	In parziale adesione ad eccezioni difensive avanzate dai conve-	
	nuti, ritiene altresì il Collegio che una quota del 20% (pari ad	
	euro 1.800.000,00) del danno contestato possa essere virtual-	
	mente addebitato agli organi centrali dell'Amministrazione	
	(senza alcuna valutazione di responsabilità individuali), tenuto	
	conto dell'astratto concorso causale del CDA di Anas, il quale,	
	previa relazione della Direzione centrale gradi infrastrutture, ha	
	approvato (delibera n. 58 del 29/3/2007) il progetto esecutivo	
	(seppure dopo aver "preso atto che il Responsabile del Procedi-	
	mento che ha verificato e validato gli atti progettuali, ha accer-	
	tato in particolare che il progetto esecutivo dei lavori di comple-	
	tamento in esame ottempera alle prescrizioni normative e tecni-	
	che applicabili al progetto stesso e risulta corredato dai pre-	
	scritti pareri").	
	Del suddetto danno erariale devono altresì rispondere	
	127	

	l'ing. Fiordaliso e l'ing. Cutrupi , seppure in misura ridotta (10%	
	ciascuno, ovvero 900.000,00 euro a testa) rispetto a quanto do-	
	mandato (20% ciascuno) da parte attrice.	
	La loro responsabilità, pur evidente, appare infatti di minor ri-	
	lievo causale rispetto a quella del gruppo di progettazione e del	
	RUP del tempo della progettazione.	
	In particolare, l'ing. Fiordaliso, direttore dei lavori dal	
	23/05/2010 al 23/10/2015, aveva la responsabilità (art. 148	
	del DPR n. 207/2010; già art 125 del DPR n. 554/1999) del	
	coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio	
	di direzione dei lavori e avrebbe dovuto curare che i lavori fos-	
	sero eseguiti “a regola d’arte” (oltre che in conformità al progetto	
	e al contratto), è stato autore della perizia di variante (consen-	
	tendo anche la cantierizzazione dell’impresa in alveo), nella	
	quale non ha minimamente segnalato agli organi competenti la	
	necessità di una puntuale/aggiornata valutazione idrologica ed	
	idraulica dell’area in esame (e in assenza del parere dell’autorità	
	di Bacino), così contribuendo alla causazione del danno erariale	
	contestato.	
	Analoga responsabilità deve essere ascritta all’ing. Cutrupi, il	
	quale, già Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	
	2008 (doveva dunque, al di là dello specifico incarico, esser ben	
	consapevole dei limiti della progettazione), è stato responsabile	
	unico del procedimento dal 23/11/2010 fino al 26/05/2016,	
	avendo dunque “la diretta responsabilità e vigilanza”	
	128	

	sull'esecuzione di ogni singolo intervento, nonché l'obbligo di	
	“creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'inter-	
	vento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai	
	costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione pro-	
	grammata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in con-	
	formità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”, for-	
	mulando altresì “proposte” al dirigente anche “nella fase di ese-	
	cuzione” (art. 9 del DPR n. 207/2010; già art. 7 del DPR n.	
	554/1999).	
	Per converso, egli ha seguito l'esecuzione dei lavori, è stato au-	
	tore della perizia di variante, consentendo anche la cantierizza-	
	zione dell'impresa in alveo, il tutto senza minimamente segna-	
	lare agli organi competenti la necessità di una puntuale/aggior-	
	nata valutazione idrologica ed idraulica dell'area in esame (e in	
	assenza de parere dell'autorità di Bacino), così contribuendo	
	alla causazione del danno erariale contestato.	
	D) Danno per omesso controllo della qualità dei conglome-	
	rati bituminosi (contestato per euro 5.503.054,32, di cui per	
	strato di base € 2.014.918,33; per Strato di Collegamento	
	Binder: € 2.222.874,42; per tappeto drenante euro	
	1.265.261,57).	
	a) In merito alla ricostruzione della vicenda , il CTU ha	
	premessso che il Capitolato speciale di appalto prevedeva che la	
	pavimentazione stradale fosse composta da tre strati, ovvero	
	base, binder e strato d'usura e che quest'ultima componente è	
	129	

	stata sostituita con una tipologia del tipo “drenante” (come da	
	missiva del D.L. Giovanni Fiordaliso e del RUP Consolato Cu-	
	trupi del 23/7/2015).	
	Sempre in via preliminare e con riguardo all’ ammontare del	
	danno erariale, il CTU ha evidenziato la necessità di rettificare	
	gli importi in base allo stato finale dei lavori, da cui emergono i	
	seguenti importi: strato di base € 1.728.704,36, strato di colle-	
	gamento binder € 943.124,40, tappeto drenante €	
	1.124.448,26, per un totale pari a € 3.796.277,02 (figurano	
	dunque euro 1.706.777,3 in meno sullo stato finale dei lavori).	
	Quanto all’analisi della sovrastruttura stradale, il CTU ha pre-	
	messo che è stato emesso lo stato finale dei lavori e il certificato	
	di collaudo delle opere, cosicché, a fronte di detrazioni, anche la	
	sovrastruttura stradale è stata collaudata.	
	I consulenti tecnici della Procura regionale hanno rilevato (rife-	
	rendosi alla consulenza tecnica redatta in sede penale) la non	
	conformità per la pavimentazione stradale nello strato di base e	
	nello strato binder, con un valore complessivo di detrazioni pari	
	a € 1.017.070,00, a fronte di una fornitura effettuata dall’im-	
	presa di € 4.237.792,00. Invece, per quanto riguarda il tappeto	
	bituminoso “drenante”, i consulenti di parte attrice, riferendosi,	
	in particolare, ai CC.TT. (procura di VV) e ai successivi controlli	
	ANAS e Commissione di collaudo, hanno rilevato la minore per-	
	centuale di inerti basaltici intorno al 29-33% a fronte del 44%	
	previsto e, in generale, sulla base delle verifiche prestazionali,	
	130	

	una non conformità delle prove di circa il 50%, tale da ritenere	
	una condizione di rischio nel tempo in termini di sicurezza stra-	
	dale per minore aderenza in frenata.	
	Il CTU ha poi fatto riferimento alla consulenza sulla accettabilità	
	tecnica e contabile resa nel 2017 all'Amministrazione dal prof.	
	Praticò, il quale ha ritenuto che, per il tratto stradale in esame,	
	fosse necessario imporre un limite di velocità massimo di 90	
	km/h.	
	Il Praticò, sulla base dall'esame dei risultati di tutte le prove ine-	
	renti allo <u>strato di base e binder</u> , ha determinato la penalità me-	
	dia per la carreggiata nord come pari a -6% mentre per quella	
	sud come pari a -2%. Relativamente allo strato di usura "dre-	
	nante", il prof. Praticò ha confermato la sussistenza dell'accet-	
	tabilità, adottando la penalità di € 190.786,93.	
	La relazione del CTU afferma altresì: <<Con riferimento alle non	
	conformità, quindi alle detrazioni da effettuare per i lavori della	
	sovrastruttura stradale, il certificato di collaudo, confermando	
	l'accettabilità delle opere, effettua delle detrazioni per non confor-	
	mità, come da conto finale, per complessivi € 415.936,57.	
	Allo scopo di verificare la corrispondenza di quanto detratto è	
	stato analizzato lo stato finale dei lavori relativo la sovrastruttura	
	stradale, dal quale si evincono le seguenti detrazioni (cfr. all. 1	
	doc. 30):	
	- Strato in misto cementato - € 40.832,15 (non oggetto di conte-	
	stazione);	
	131	

	- Strato di base e binder - € 106.873,15;	
	- Tappeto di usura “drenante” - € 190.786,93.	
	Solo per completezza si rileva che le detrazioni relative lo strato	
	base, binder e tappeto d’usura “drenante” si basano unicamente	
	sulle analisi espletate dal prof. Praticò, sopra riportate.	
	A completamento di quanto rilevato, giova precisare che nello	
	stato finale dei lavori per la sovrastruttura stradale, a firma del	
	RUP ing. Francesco Bianco, del D.L. ing. Salvatore Arcuri e del	
	D.O. geom. Antonio Perrone, nel capitolo “Riscontri in campo e	
	qualità dei materiali”, si fanno le seguenti osservazioni: «Al fine	
	di ottenere ulteriori riscontri sulla qualità prestazionale della so-	
	vrastruttura stradale nel suo complesso (intero pacchetto dei mi-	
	sti + conglomerati bituminosi), nei mesi di Novembre e Dicembre	
	2019 sono state effettuate - seppure non aventi valenza contrat-	
	tuale - prove ad alto rendimento dal Centro Stradale Sperimentale	
	di Cesano (n.d.r. ANAS) mediante apparecchiatura TSD (Traffic	
	Speed Deflectometer) volte a determinare i valori di portanza - che	
	costituiscono il dato prestazionale strutturale - tramite la restitui-	
	zione dell’Indice Strutturale 300 (IS300_14°C). I valori di	
	IS300_14°C hanno confermato la soddisfacente prestazione	
	strutturale della sovrastruttura stradale su tutto il lotto, anche nei	
	tratti ove le prove eseguite in corso d’opera sulle caratteristiche	
	meccaniche dei materiali impiegati, hanno restituito valori non	
	conformi ai dettami capitolari contrattuali vigenti.»>>	
	Peraltro, il CTU ha evidenziato che, a seguito della consulenza	
	132	

	del prof. Praticò, la stessa Anas (per come riferito dal RUP	
	Bianco) ha comunicato che attualmente il limite di velocità sul	
	tratto stradale è pari a 80 km/h, imposto con ordinanza n.	
	214/2014, confermata con ordinanza n. 267/2017, emessa per	
	effetto della richilometrazione dell'autostrada A2.	
	In merito al tappeto d'usura, il RUP ha evidenziato che, per la	
	carreggiata sud, il rifacimento è stato effettuato nel periodo com-	
	preso tra giugno e ottobre 2021 mentre, per la carreggiata nord,	
	i lavori sono stati avviati a fine settembre 2023 e sono in corso	
	di esecuzione.	
	Il CTU ha quindi risposto ai quesiti posti nei seguenti termini:	
	<i><<non sono stati riscontrati i requisiti tecnici, legali e contrattuali</i>	
	<i>previsti. In particolare, per lo strato di base e binder sono state</i>	
	<i>riscontrate difformità in termini fisici in media del 4% (6% carreg-</i>	
	<i>giata nord e 2% carreggiata sud), per valore economico (penalità)</i>	
	<i>pari a € 106.873,15. Viceversa, per il tappeto d'usura drenante</i>	
	<i>sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche</i>	
	<i>riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in</i>	
	<i>media del 18%), regolarità superficiale (in media dell'1%), drenag-</i>	
	<i>gio (in media del 46%), altro (in media del 5%), per un valore eco-</i>	
	<i>nomico (penalità) pari a € 190.786,9>>.</i>	
	Quanto alla eventuale utilità del manto stradale in questione, il	
	CTU ha concluso: <i><<Accertata la mancanza dei requisiti imposti</i>	
	<i>contrattualmente attraverso il CSA e CSS, considerato che, a</i>	
	<i>fronte delle penalità già indicate nella risposta al quesito</i>	
	133	

	<i>precedente, la sovrastruttura stradale è stata collaudata, sulla</i>	
	<i>base degli approfondimenti scientifici redatti per conto dell'ANAS</i>	
	<i>dal prof. Praticò, condivisi dal sottoscritto, è possibile riscontrare</i>	
	<i>una residua forma di utilità per la collettività. Deve però rilevarsi</i>	
	<i>che la residua forma di utilità, da quantificare per ciascuno strato</i>	
	<i>quale differenza tra il costo delle opere realizzate e le penalità</i>	
	<i>applicate, per come di seguito riportato, è pari a: • strato di base:</i>	
	<i>spesa € 1.728.704,36; penalità applicata € 69.148,17; valore re-</i>	
	<i>siduo € 1.659.556,19; • binder: spesa € 943.124,40; penalità ap-</i>	
	<i>plicata € 37.724,98; valore residuo € 905.399,42; • tappeto dre-</i>	
	<i>nante: spesa € 1.124.448,26; penalità applicata € 190.786,93;</i>	
	<i>valore residuo € 933.658,33. In sintesi, su una spesa totale pari</i>	
	<i>a € 3.796.277,02, sottratte tutte le penalità pari a € 297.660,08,</i>	
	<i>il valore residuo è di € 3.498.616,94. Attraverso le indagini effet-</i>	
	<i>tuate è stata accertato che il limite di velocità attualmente pre-</i>	
	<i>sente sul tratto stradale è pari a 80 km/h, imposto con ordinanza</i>	
	<i>n. 214/2014, confermato con ordinanza n. 267/2017, emessa</i>	
	<i>per effetto della richilometrazione dell'autostrada A2>>.</i>	
	b) Alla luce di queste considerazioni del consulente, stante	
	l'inadeguatezza del conglomerato applicato sul tratto autostra-	
	dale, ritiene il Collegio che certamente la disutilità della spesa	
	(e quindi il danno erariale) non possa limitarsi al mero valore	
	(euro 297.660,05) del materiale mancante, considerato che non	
	sono evidentemente possibili mere aggiunte e tenuto conto che	
	per i vizi di esecuzione dell'opera l'autostrada è stata	
	134	

	assoggettata per lungo tempo a pervasive limitazioni di velocità	
	finalizzate a contenere gli evidenti gravi rischi per l'incolumità	
	degli automobilisti.	
	D'altra parte, il Collegio ritiene non condivisibile nemmeno la	
	determinazione attorea del danno erariale nel valore complessivo dei materiali (euro 5.503.054,32, che il CTU ha rideterminato in euro 3.796.277,02), considerato che comunque l'autostrada, pur con gli evidenti limiti rilevati, è stata collaudata e aperta al traffico (sebbene con incisive limitazioni).	
	Ritiene dunque il Collegio che il danno possa essere adeguatamente parametrato, in via equitativa, al costo di sostituzione del conglomerato, in quanto unico intervento utile a ripristinare l'ordinaria e fisiologica percorribilità del tratto autostradale.	
	In particolare, la stessa CTU (pag. 23) da conto della circostanza che l'ufficio compartimento ANAS, con nota del 06/04/2017, ha disposto la predisposizione degli atti progettuali per affidare i "lavori di rifacimento dell'intero tappeto di usura drenante del tratto autostradale, in danno all'appaltatore".	
	Inoltre, l'Anas, come da nota prot. n. 159 del 16/12/2020 (in atti, si veda ord. n.48/2022, primi tre considerato), ha affidato detti lavori di rifacimento al Consorzio stabile Aurea, per l'importo di euro 2.581.034,49 (al 19 gennaio del 2022, l'attività risultava in corso, svolta e pagata per circa il 50%), importo maggiore rispetto a quanto indicato nella nota ANAS del 2022 in modo approssimativo (euro 2.389.448,58).	
	135	

	c) Quanto alle responsabilità individuali , la Procura re-	
	gionale ha imputato detto danno al Direttore dei Lavori Fiorda-	
	liso e al Direttore operativo deputato al controllo qualità dei ma-	
	teriali (Vincenzo De Vita, in carica fino al SAL 17), oltre che	
	all’ormai deceduto ispettore di cantiere (Croce).	
	Infatti, tra le numerose mansioni del direttore dei lavori, rientra	
	anche (art. 124 del DPR n. 554/1999 e art. 148 del DPR	
	n.207/2010) la responsabilità del coordinamento e della super-	
	visione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, l’in-	
	terlocuzione in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti	
	Tecnici e la specifica responsabilità dell'accettazione dei mate-	
	riali, sulla base anche del loro controllo quantitativo e qualita-	
	tivo.	
	A sua volta, il direttore operativo (nella specie deputato al con-	
	trollo qualità dei materiali) collabora con il direttore dei lavori	
	nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realiz-	
	zare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole	
	contrattuali e nella specie era deputato al controllo qualità dei	
	materiali (cfr. art. 125 del DPR n. 554/1999 e art. 149 del DPR	
	n. 207/2010).	
	Nel caso di specie, si è già rilevato che il capitolato speciale di	
	appalto prevedeva rigorosi parametri quali-quantitativi, accet-	
	tati dall’impresa, del conglomerato, con obblighi per l’appalta-	
	tore di far eseguire prove sperimentali ed “esami giornalieri”	
	analitici a comprova dei requisiti, nonché verifiche delle	
	136	

	caratteristiche del bitume “almeno una volta a settimana”; vi era	
	anche l’obbligo di tenere in cantiere apposito registro, numerato	
	e vidimato dal DL, su cui l’impresa avrebbe dovuto registrare	
	giornalmente tutte le prove e i controlli effettuati.	
	Il capitolato speciale prevedeva anche la possibilità per il DL di	
	effettuare, a sua discrezione, “tutte le verifiche, prove e controlli	
	che riterrà necessario per accertare la rispondenza qualitativa e	
	quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali”.	
	Coerentemente, il CSA (art. 13, comma 8), prevedeva che l’ap-	
	paltatore avrebbe dovuto installare “laboratori di cantieri dotati	
	delle attrezzature necessarie per le prove”.	
	Appare dunque evidente la gravissima colpa del direttore dei la-	
	vori nella gestione dell’opera, in particolare con riguardo ai con-	
	glomerati in questione, che ha sostanzialmente demandato “in	
	bianco” all’appaltatore la gestione (e le eventuali verifiche) in	
	corso d’opera (effettuate soltanto a fine opera, con un danno	
	orami consolidato) sui materiali, omettendo persino di esigere	
	la predisposizione dei necessari laboratori di cantiere, circo-	
	stanza che, lungi dal costituire una esimente, evidenzia plasti-	
	camente la grave negligenza della direzione lavori e anche del	
	direttore operativo (nella specie deputato al controllo qualità dei	
	materiali) nella gestione dei conglomerati.	
	Né d’altra parte appare condivisibile la tesi difensiva (avanzata	
	anche con riferimento alle c.d. livellette, di cui oltre, sub E) tesa	
	a dequotare la rilevanza dei SAL (e con essi dei necessari	
	137	

	controlli in corso d'opera), con conseguente focalizzazione delle	
	responsabilità esclusivamente in sede di conto finale e collaudo	
	dei lavori; detta tesi infatti appare smentita dalla disciplina già	
	riferita sulle verifiche in corso d'opera, del resto evidentemente	
	necessarie per evitare che le responsabilità emergano quando	
	l'intero danno risulta ormai arrecato.	
	Quanto a detto direttore operativo, contrariamente a quanto af-	
	fermato nelle memorie difensive, non risultano agli atti (per	
	come confermato dal CTU) segnalazioni effettivamente indiriz-	
	zate al DL ovvero alla stazione appaltante, in quanto le tabelle	
	prodotte in atti con relative "caselle" evidenziate "in rosso", prive	
	di firma, data certa ed eventuale relazione di accompagnamento	
	(con relativa ricevuta di consegna), non consentono di riscon-	
	trare modalità e termini attraverso i quali il D.O. geom. De Vita	
	avrebbe eventualmente segnalato formalmente la situazione,	
	onde consentire un'immediata emersione delle problematiche.	
	Pertanto, ritiene il Collegio (detratta la quota virtualmente rife-	
	ribile all'ispettore di cantiere) di attribuire al direttore dei la-	
	vori ing. Fiordaliso 1/3 del danno (pari ad euro 860.344,83,	
	un terzo della predetta somma di € 2.581.034,49) al geometra	
	De Vita 1/6 del detrimento (pari ad euro 430.172,41) tenuto	
	comunque conto delle riferite, pur informali, annotazioni.	
	C) Danno da contabilità infedele (contestato per euro	
	6.893.226,97).	
	E) Danno da omesso controllo sulle quote stradali (livellette)	
	138	

per euro 360.000.

Queste due voci di danno presentano aspetti che ne consigliano una trattazione congiunta, e quindi saranno prima trattate singolarmente e successivamente ricostruite unitariamente, per le ragioni che saranno di seguito esposte.

Quanto al **danno da contabilità infedele**, premessa la contestazione attorea, già riportata in punto di fatto, il CTU ha evidenziato che il Capitolato speciale di appalto prevede n. 7 categorie di lavori a corpo (per un totale di euro 53.753.629,74) e n. 5 categorie di lavori a misura (per un totale di euro 27.839.880,47), per una spesa complessiva di euro 81.593.510,21, oggetto tuttavia di ribasso del 31,121% in sede di gara, dunque con un'aggiudicazione per complessivi euro 56.200.828,61.

In particolare (pag.97 della consulenza) *“Dalla contabilità dei lavori allegata in atti si evince che, sostanzialmente, l’Ufficio di Direzione Lavori ha redatto separatamente numero 7 libretti di misura inerenti ciascuna categoria di lavori a corpo (con numero progressivo da 1 a 7) e numero 5 libretti per i lavori a misura (con numero progressivo da 8 a 12).*

Solo per maggiore comprensione, si rileva che, in tali libretti vengono allibrate, per ciascuna categoria di lavoro, tutte le misure relative alle opere che vengono realizzate.

Chiaramente, attraverso i libretti di misura viene redatta la contabilità sia a corpo che a misura, da inserire nel registro di

contabilità, dal quale si estrapolano i vari SAL.

Nel caso di specie, sono stati redatti complessivamente diciotto

SAL, oltre al conto finale, di cui diciassette redatti dal gruppo di

Direzione Lavori, costituito dal Direttore Lavori Giovanni Fiorda-

liso, dal Direttore Operativo Contabile Salvatore Bruni e dal Diret-

tore Operativo Qualità Vincenzo De Vita, destituito in data

23/10/2015.

Si ricorda che nel passaggio di consegne, il D.L. ing. Fiordaliso

redigeva verbale del 03/11/2015, destinato al nuovo D.L. ing.

Caruso.

La contabilità è stata oggetto di variazione a seguito dell'appro-

vazione della prima e della seconda perizia di variante.

Quest'ultima ha rimodulato gli importi, al netto del ribasso, man-

tenendo le stesse categorie sia per i lavori a corpo e sia per i lavori

a misura”

I lavori a corpo sono stati rideterminati in euro 39.264.456,75.

quelli a misura in euro 20.641.716,87, per un totale di euro

59.906.173,62.

Tuttavia, come precisato dal CTU (pag.98), “*nonostante tale sud-*

divisione in categorie, nel SAL 18 solamente i lavori a corpo sono

stati riportati esattamente nei termini indicati nel Capitolato (7

categorie) Viceversa, per i lavori a misura è stata adoperata

una differente impostazione contabile, riportando 113 voci

d'opera, e non le 5 categorie da Capitolato"; e quindi nella rela-

zione dei consulenti di parte attrice, “*le valutazioni effettuate*”

	<i>sono state articolate sulla base di un differente quadro contabile</i>	
	<i>composto da 144 voci d’opera, comprendenti sia lavori a corpo</i>	
	<i>che lavori a misura, in difformità rispetto alle categorie d’opera</i>	
	<i>indicate nel Capitolato” (pag.98), giungendo (nel 2019) ad una</i>	
	<i>contestazione di contabilità infedele per euro 6.893.226,97.</i>	
	Tuttavia, come evidenzia il CTU (pag.99), anche detti consulenti,	
	nella loro seconda relazione del 2021, utilizzando le 7 categorie	
	del capitolato, hanno ridimensionato la loro contestazione, da	
	euro 6.893.226,97 ad euro 611.981,19 “sostanzialmente più	
	<i>che parlare di contabilità infedele riferita a partite di lavorazioni</i>	
	<i>non eseguite e comunque contabilizzate e pagate, i CC.TT. si rife-</i>	
	<i>riscono a lavorazioni espletate, da non contabilizzare sino all’ap-</i>	
	<i>provazione della perizia che ne approvi i maggiori costi da soste-</i>	
	<i>nere (per variazioni superiori al 5%)”, tenuto conto del disposto</i>	
	<i>dell’art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006.</i>	
	Ad ogni modo, il CTU ha proceduto ad un puntuale confronto,	
	sia per i lavori e corpo che a misura, tra la perizia di variante	
	n.2 e i 18 SAL, rilevando che “ <i>per ciascuna categoria, gli importi</i>	
	<i>indicati nel SAL 18 sono inferiori rispetto a quelli previsti nella</i>	
	<i>PVT2.</i>	
	<i>Chiaramente, in presenza di importi inferiori rispetto a quelli pre-</i>	
	<i>visti, non può esserci alcuna violazione dell’art. 132 comma 3 del</i>	
	<i>D.lgs. 163/2006” (pag.101).</i>	
	Il CTU ha altresì osservato che nell’atto di citazione (oltre alla	
	predetta contestazione di € 6.893.226,97) “ <i>vengono contestati</i>	
	141	

	<i>anche lavori contabilizzati e mai eseguiti, riportando citazioni</i>	
	<i>estratte dal verbale di passaggio consegna del 03/11/2015 a</i>	
	<i>firma della Direzione Lavori uscente, senza effettuare una distin-</i>	
	<i>zione tra l'importo contestato dai CC.TT. e quello inerente i pre-</i>	
	<i>sunti lavori mai eseguiti.</i>	
	<i>In particolare si fa riferimento a specifiche lavorazioni a corpo,</i>	
	<i>dove la stessa Direzione Lavori uscente non riconosce l'avvenuta</i>	
	<i>esecuzione, in quanto non si ha evidenza della loro realizzazione</i>	
	<i>(cfr. all. 1 doc. 25).</i>	
	<i>Essi sono così riportati: «cuneo di misto cementato cavalcavia OP</i>	
	<i>04 – OP 24 –OP 33».</i>	
	<i>Inoltre vengono elencate detrazioni per le seguenti lavorazioni:</i>	
	<i>«impalcato metallico cavalcavia OP 25 – OP 41, sistemazione</i>	
	<i>idraulica OP 16, fossi di guardia, riallineamento voci contabili pre-</i>	
	<i>cedentemente allibrate».</i>	
	<i>Infine, sono annotati pagamenti non effettuati per opera incom-</i>	
	<i>pleta (MTA 02 Muro in terra armata) e per opera non realizzata</i>	
	<i>(MTA 03).</i>	
	<i>In sintesi, sui lavori a corpo, sulle 26 lavorazioni riportate, 9 ven-</i>	
	<i>gono indicate, dalla stessa Direzione Lavori uscente, come opere</i>	
	<i>da non contabilizzare o da detrarre parzialmente.</i>	
	<i>Effettivamente, la contabilità inerente al passaggio di consegne</i>	
	<i>evidenzia che, per alcune categorie di lavori a corpo e a misura,</i>	
	<i>la Direzione Lavori uscente effettua alcune decurtazioni all'im-</i>	
	<i>porto riconosciuto, fino a quel momento, per lavori eseguiti.</i>	
	142	

	<i>Nello specifico, per i lavori a corpo, alla categoria A3 (opere d'arte minori), è stata effettuata una decurtazione di € 170.507,71 mentre per i lavori a misura, alla categoria B1 (movimenti di materie), è stata effettuata una decurtazione di € 16.857,93.</i>	
	<i>Chiaramente, trattandosi di contabilità in corso d'opera e non di contabilità finale, le variazioni indicate rispetto alle lavorazioni già effettuate non rilevano la sussistenza di una contabilità infedele, considerato che le correzioni sono state proposte dalla stessa Direzione Lavori uscente, con relativa detrazione agli importi da liquidare all'impresa esecutrice.</i>	
	<i>Sostanzialmente tali correzioni hanno prodotto una detrazione del rispettivo importo dal successivo pagamento liquidato all'impresa esecutrice, senza alcun danno erariale rilevabile su tale aspetto” (pagg. 101-102).</i>	
	<i>Tanto premesso, il CTU, con riguardo al quesito inerente all'eventuale pagamento all'appaltatrice di lavori non realizzati, ha “analizzato il conto finale, nel quale è stato riconosciuto all'impresa esecutrice un importo complessivo di € 53.949.999,60, compresi oneri per la sicurezza, di cui € 36.007.279,11 per lavori a corpo e € 12.876.003,19 per lavori a misura (...).”</i>	
	<i>“In sintesi, è stato riconosciuto un importo per lavori a corpo leggermente superiore rispetto a quello indicato nel SAL 18 (pari a € 35.953.905,71), viceversa, per i lavori a misura, l'importo riconosciuto è nettamente inferiore rispetto a quello indicato nel SAL 18 (pari a € 15.647.529,85) (cfr. all. 1 doc. 18).</i>	
	143	

	<i>Dal confronto tra le due contabilità (SAL 18 e conto finale) sembrerebbe che, effettivamente, siano stati allibrati lavori a misura</i>	
	<i>in quantità superiore rispetto a quanto effettivamente realizzato, secondo la ricostruzione del conto finale.</i>	
	<i>Si ricorda che la Direzione Lavori uscente ha effettuato la contabilità fino al SAL 17 del 30/09/2015 (cfr. all. 1 doc. 28), nel quale</i>	
	<i>i lavori a misura sono stati contabilizzati per un importo pari a € 15.592.868,60 (SAL 18 del 01/02/2016 € 15.647.529,85), ovvero in misura maggiore di € 2.716.865,41 rispetto a quanto riportato nel conto finale.</i>	
	<i>Per come è facile verificare, anche la contabilità nel conto finale viene effettuata in difformità al CSA, utilizzando una diversa metodologia con un totale di 113 categorie, per lavori a corpo e lavori a misura.</i>	
	<i>Chiaramente tale diversità di impostazione della contabilità non permette, <u>con la dovuta precisione</u>, rilevare scostamenti tra il SAL 17, 18 e lo stato finale per le 5 categorie dei lavori a misura, per le quali, per come già anticipato, esiste un evidente divario (€ 2.716.865,41)” (pagg. 102-103).</i>	
	<i>Infine, in sede di conclusioni (pag.103), il CTU ha riferito: “Dal confronto tra le due contabilità (SAL 18 e conto finale) sembrerebbe che, effettivamente, siano stati allibrati lavori a misura in quantità superiore rispetto a quanto realizzato, secondo la ricostruzione di cui al conto finale.</i>	
	<i>Deve rilevarsi che l'impostazione della contabilità per i lavori a</i>	
	144	

	<i>misura, non effettuata sulle 5 categorie disposte nel Capitolato,</i>	
	<i>sia nei SAL che nel conto finale, non permette di individuare gli</i>	
	<i>scostamenti in negativo delle lavorazioni contabilizzate e quindi i</i>	
	<i>relativi certificati, i titoli e le date di pagamento”.</i>	
	Orbene, pur essendosi evidenziata una modalità di tenuta della	
	contabilità non conforme alla disciplina vigente (CSA), per come	
	evidenziato nella CTU, non sono state riscontrate difformità tra	
	i lavori a corpo e a misura <i>contabilizzati</i> come eseguiti sino al	
	SAL 18° (e fino al collaudo) e i lavori che preventivamente erano	
	stati <i>previsti</i> (alla Variante n.2), cosicché non emerge la viola-	
	zione del disposto dell’art. 132, comma 3, del d. lgs. n.	
	163/2006.	
	Anche sulla base dell’esame incrociato della contabilità e del	
	passaggio di consegne, non sono risultati lavori contabilizzati e	
	pagati a fronte di opere non realizzate, in quanto le variazioni	
	indicate da parte attrice rispetto alle lavorazioni già effettuate	
	<i>“non rilevano la sussistenza di una contabilità infedele, ma sono</i>	
	<i>state proposte dalla stessa Direzione Lavori uscente, con relativa</i>	
	<i>detrazione agli importi da liquidare all’impresa esecutrice”.</i>	
	Tuttavia, con riguardo alle somme derivanti dal raffronto tra	
	conto finale-collaudo e SAL, il CTU afferma, in risposta a speci-	
	fico quesito posto (come da ordinanza n. 48/2022, pag. 71, sub	
	lett. c), che “sembrerebbe” che siano stati “allibrati lavori a mi-	
	sura in quantità superiore rispetto a quanto realizzato” per euro	
	2.716.865,41 , evidenza che rivela l’esistenza di un danno	
	145	

	erariale da contabilità infedele, nel senso della non corrispon-	
	denza tra il registrato contabilmente nei SAL (e quindi pagato) e	
	il realizzato.	
	In proposito, i convenuti Bruni e Fiordaliso, in sede di osserva-	
	zioni sulla CTU, hanno evidenziato che in sede di conto finale	
	(peraltro a seguito di “rescissione contrattuale”) è emersa la sus-	
	sistenza dell’abbassamento delle livellette da parte dell’impresa	
	appaltatrice e dunque della minore quantità di materiale impie-	
	gato, da cui è derivata la quasi totalità della differenza rilevata	
	dal CTU.	
	Quest’ultimo, a fronte di dette osservazioni, ha concluso (pag.	
	13 dei chiarimenti), evidenziando che “nella fattispecie, il que-	
	sito posto riguarda l’esistenza dello stesso” (la differenza di	
	somme, n.d.r.) “e non le motivazioni che lo hanno generato, per	
	cui nessun chiarimento si ritiene necessario espletare in quanto	
	trattasi di argomentazioni non inerenti i quesiti posti”.	
	Avuto riguardo alle ragioni addotte dai convenuti Bruni e Fior-	
	daliso, occorre dunque trattare analiticamente anche l’ulteriore	
	posta contestata (euro 360.000,00) a titolo di danno da omesso	
	controllo sulle quote stradali (livellette).	
	La Procura regionale ha evidenziato come le intercettazioni tele-	
	foniche e le risultanze della CTP attorea abbiano consentito di	
	rilevare la diminuzione delle quote relative alla “livelletta” del	
	tracciato autostradale, che ha comportato un beneficio finanzia-	
	rio contabile di € 360.000, indebitamente corrisposti all’impresa	
	146	

	a causa di omessi controlli qualitativi e quantitativi da parte del	
	DL, del direttore operativo di cantiere (fino al 23/10/2015)	
	Bruni e dell'ispettore di cantiere Croce, ovvero i medesimi con-	
	venuti cui era stato imputato il danno da contabilità infedele.	
	In proposito e con riguardo alle osservazioni difensive dei con-	
	venuti in questione, si osserva che il Capitolato speciale di ap-	
	palto (parte seconda – norme per la misurazione e contabilizza-	
	zione dei lavori), in coerenza con le norme regolamentari già	
	menzionate, sia per i lavori a corpo che per quelli su misura,	
	prevede: << l' Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre	
	in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle	
	lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e	
	quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché	
	con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli svi-	
	luppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità me-	
	desime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l' opera o la	
	lavorazione interessata. Detti disegni contabili, ..., saranno ob-	
	bligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione La-	
	vori <u>per il necessario e preventivo controllo e verifica da effet-</u>	
	<u>tuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio</u>	
	<u>con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori.</u> Tale docu-	
	mentazione contabile <u>è indispensabile per la predisposizione de-</u>	
	<u>gli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative</u>	
	<u>rate di acconto</u> , secondo quanto stabilito in merito per i paga-	
	menti.”	
	147	

	Sempre il capitolato prevede che <<i lavori compensati "a mi-	
	sura" saranno liquidati secando le misure geometriche o a nu-	
	mero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in	
	contraddittorio con l'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.	
	I lavori, invece, da compensare a corpo saranno controllati in	
	corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a	
	numero, rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con	
	l'Appaltatore, e confrontate con le quantità rilevabili dagli ela-	
	borati grafici facenti parte integrante ed allegati al contratto di	
	appalto>>.	
	Risulta dunque del tutto evidente che la Direzione lavori avrebbe	
	dovuto verificare autonomamente in corso d'opera (non già solo	
	al termine, a danno ormai interamente arrecato), seppure in	
	contraddittorio, l'andamento dei lavori, attività che invece è	
	stata indebitamente affidata alle autonome rilevazioni/richieste	
	dell'appaltatore, controparte contrattuale.	
	Ritiene dunque il Collegio che debba essere affermata la respon-	
	sabilità innanzitutto del direttore dei lavori Fiordaliso, ma anche	
	del direttore operativo di cantiere Bruni (in disparte la posizione	
	del Croce, deceduto).	
	Quanto al danno all'erario , ritiene il Collegio che le due poste	
	di danno, da contabilità infedele (nel senso sopra descritto) e da	
	omesso controllo delle livellette, debbano esser considerate uni-	
	tariamente, nel senso che debba ritenersi che il danno erariale	
	(€ 2.716.865,41) dato dalla differenza tra lavori allibrati (e	
	148	

	pagati) ed eseguiti contenga anche quello contestato come	
	danno da abbassamento “livellette” (euro 360.000,00), tenuto	
	conto di quanto sostenuto dai convenuti Fiordaliso e Bruni (ctp	
	Carusetta), non confutato da parte attrice e dalla CTU, circa le	
	ragioni di detta discrasia (che deriverebbe, per l'appunto, essen-	
	zialmente dalla differenza di quota emersa a fine lavori).	
	Deve pertanto ritenersi che il danno erariale da contabilità infe-	
	dele, nel senso sopra precisato, ricomprenda quello contestato	
	da “livellette” e ammonti complessivamente ad euro €	
	2.716.865,41 (comprensivi dunque dei contestati euro	
	360.000,00).	
	Quanto alle responsabilità dei convenuti (per entrambe le po-	
	ste di danno, ora unitariamente trattate), ritiene il Collegio che,	
	in disparte la quota virtualmente attribuibile all'ispettore di can-	
	tiere deceduto (Croce), l'ing. Fiordaliso , direttore dei lavori,	
	debba risarcire l'importo di 1/3 del detrimento, pari ad euro	
	905.621,80 .	
	Quanto al direttore operativo di cantiere Bruni , ritiene il Collegio	
	di dovergli attribuire, tenuto conto delle mansioni svolte e del	
	loro riferimento temporale, un ammontare di danno pari ad euro	
	271.686,54 (10% di quello riscontrato).	
	[4] Pertanto e conclusivamente, in parziale accoglimento della	
	domanda attorea, ritiene il Collegio di dover pronunciare con-	
	danna , a titolo di colpa grave, dei convenuti al risarcimento, a	
	beneficio dell'ANAS, delle somme di seguito specificate (totale di	
	149	

	euro 7.869.772,06):	
	• Bosio Marco Angelo euro 2.908.590,69 (a3 euro 208.590,69 + b euro 2.700.000,00)	
	• PARLATO Giovanni euro 484.765,11 (a3 euro 34.765,11 + b euro 450.000,00);	
	• Fiordaliso Giovanni euro 2.770.261,97 (a3 ad euro 104.295,34 + b 900.000,00 + d euro 860.344,83 + c-e euro 905.621,80);	
	• Cutrupi Consolato euro 1.004.295,34 (a3 ad euro 104.295,34+ b 900.000,00)	
	• De Vita Vincenzo euro 430.172,41 (d)	
	• Bruni Salvatore euro 271.686,54 (c-e).	
	[5] Alla luce dei suddetti elementi ricostruttivi della colpa grave e del riferito procedimento di delimitazione del danno oggetto di condanna, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'applicazione del <u>potere riduttivo</u> ex art. 83 del R.D. n. 2440/1923 ed art. 19 del D.P.R. n. 3/1957.	
	[6] Sulle somme oggetto di condanna devono essere applicate la <u>rivalutazione monetaria</u> secondo indici Istat dalla data dei pagamenti (SAL), nonché gli <u>interessi legali</u> a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.	
	[7] La regolazione delle <u>spese</u> processuali, liquidate come da dispositivo, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione	
	150	

[illegible]

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 08/08/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente